



PROVINCIALE

BIBLIOTECA

Ente

D'Errico

2703

T. STIGLIANI

MATERA

123963

**LA SICURA GUIDA
DEGLI AMMINISTRATORI, E DE' GIUDICI
DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

OSSIANO

LE TRE LEGGI

DEL 12 DICEMBRE 1816 : 21 E 25 MARZO 1817

FONDAMENTALI DELL' AMMINISTRATIVO SISTEMA
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

ARRICCHITE

DA CIRCA 7760 ESTERNE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, ISTRUZIONI, REGOLAMENTI, MINISTERIALI DI MASSIMA, ED ALTRO, CHE DILUCIDANO, MODIFICANO, OD ABROGANO IL TESTO; NE TRACCIANO LE NORME DI ESECUZIONE; O SOTTO UN ASPETTO QUALUNQUE HANNO CORRELAZIONE CON ESSO.

LAVORO ESEGUITO

DA

Giambattista Materla

CAPO DI UFFIZIO E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D' INTENDENZA
DI CALABRIA ULTERIORE 2.

ADDIZIONE PRIMA

Che contiene altre 600 disposizioni.

—•—•—



NAPOLI

TIPOGRAFIA DI VINCENZO MANFREDI
Strada Costantinopoli num. 92 e 93.

1846.

METODO PRATICO

E SPIEGHE

PER FARSÌ BUON USO DELL' OPERA

*T*ALUNI uomini poco versati nel maneggio de' libri, ed altri per logico difetto meno volenterosi d'impadronirsi del sistema tenuto dagli Autori prima di farne uso, si smarriscono talvolta alla semplice e superficiale vista di un nuovo libro, che capita loro in mano; quando anche non si gittano nel torto di un puerile disprezzo, privandosi di quell'utilità che non han saputo gustare.

Poggiati questi pensamenti sull'esperienza, chiediamo permesso a' Signori Associati, i quali vanno esenti da cosiffatti torti, se siamo obbligati di discendere a minuzie, presentando a chi ne ha bisogno un metodo pratico sull'uso del nostro libro per vincere ogni altrui difficoltà, e negligenza.

La presente opera, in questo luogo munita di firma e suggello dell'Autore, è posta sotto la salvaguardia delle Leggi; senza tali requisiti ogni copia si avrà per contraffatta.

Paolo M. Malatesta

1. L' essenza dell' opera è ne' due primi volumi. I rimanenti dal 5.^o fino al 7.^o inclusivo contengono per esteso i documenti, che giustificano le dottrine servite di commento alle Leggi di amministrazione, od alle Sanzioni fondamentali delle altre svariate materie, da noi trattate in dieci appendici.

2. Un indice alfabetico diffuso quanto conveniva, è annesso al volume 2.^o Esso riflette ciò che va contemplato tanto nel primo quanto nello stesso 2.^o volume, e servirà anche alle sussecutive Addizioni, mercè la stretta coordinazione e legame che verrà a queste dato.

3. È cosa assai ovvia, che per trovare ciò che nelle occorrenze si desidera, bisogna volgere il primo sguardo all'indice, e quindi andare a' luoghi da esso citati. Per le novità posteriori all' anno 1840 (fin a qual' epoca si estende il nostro lavoro primitivo) vi sarà un indice suppletorio annesso alla prima parte di ciascun' Addizione.

4. Manucondotto al designato luogo, il Lettore oltre la legge testualmente esposta, vi leggerà in sunto nelle note sottoposte a ciascun articolo, tanto le preesistenti teorie legislative, quanto le chiarificazioni, interpretazioni, e modifiche avvenute dopo promulgata essa legge, e gli altri decreti e regolamenti fondamentali, che costituiscono un commento non

di privati pensieri, talvolta sterili ed inutili, ma di sanzioni obbligatorie le quali partono dall' Autorità Sovrana e de' Ministri, fedeli interpreti ed esecutori della volontà del Re.

5. Tali massime, come dicevamo, si possono nella loro integrità consultare ne' luoghi ove è citato il riporto; cioè o nella Collezione generale, se si tratta di leggi, decreti, regolamenti, ed istruzioni munite di sovrana approvazione, non che di avvisi dell' abolito Consiglio di Stato approvati sotto l' occupazione militare; o ne' volumi dal 3.^o al 7.^o del nostro lavoro di diligenza, se sono reali rescritti ed altri atti del Governo non compresi in detta collezione generale, a' quali si è ancor dato un numero di ordine progressivo; e comunque questa progressione non offra la piena esattezza, pure questa piccola sconciezza non altera l'essenza della cosa.

6. All' opera fà seguito la presente Addizione 1.^a, la quale v'è divisa in due parti: offre la prima parte i sunti dottrinali in continuazione delle antecedenti illustrazioni e modifiche sul testo, ed un piccolo supplimento all' indice alfabetico per materie; la seconda racchiude le copie degli atti che ne contestano l' autenticità e fermezza.

7. Esaurita la lettura delle disposizioni legislative

di primitivo ordinamento, il Lettore farà allora attenzione alla pagina, ov' esse finiscono nel volume che tiene sott' occhio; ed indi passerà a trovare le altre sotto la stessa pagina riprodotta a margine della presente addizione, sia che desse rimontino ad epoca anteriore al 1840 da noi procurate dopo la stampa dell' opera, sia che riguardino gli anni successivi. Sono tutte classificate e collocate cronologicamente ne' siti opportuni.

8. Sospinti dalle insinuazioni e premure degli associati, i quali ci onorano di leggere e mettere a profitto le nostre lunghe ed improbe fatiche, condiscesimo ad una promessa di dare altre addizioni di tre in quattro anni secondo le occorrenze (laddove piacerà alla Divina Provvidenza di concederci vita e salute) affin di rendere l'opera d'una utilità sempre più crescente. Nell' affermativa, preveniamo da ora che non diverso sistema sarà adottato nel presentare al pubblico le disposizioni posteriori al 1842, dove ci convenne ora far terminare quest' addizione per rendere il volume quasi eguale a' precedenti. L' addizione 2.^a conterrà quelle dal 1843 al 1846; sarà però preceduta dalla pubblicazione del trattato sulle leggi del contenzioso amministrativo, di cui siamo tuttavia al pubblico debitori.

ADDIZIONE 1.^a

ALL' OPERA INTITOLATA

LA SICURA GUIDA

DEGLI AMMINISTRATORI, E DE' GIUDICI DEL CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

VOL. I. RIFLETTE LA LEGGE AMMINISTRATIVA
DEL 12 DICEMBRE 1816.

Vol. I.^o

p. 7.
(*)

§. 7. Circoferizione delle diocesi.

p. 12. §. 4.

p. 13.

p. 15.

1. **N**UOVA circoferizione delle diocesi del Regno di Napoli, ed invio della corrispondente bolla pontificia del dì 27 Giugno 1818 munita di *Regio exequatur* (a).
16. Disposizioni sul personale de' nobili. *V. vol. 2 app. 6 cap. 111 sez. 1.*

7.—a. I ricevitori de' lotti non essendo annoverabili fra le autorità, non hanno posto nelle ceremonie pubbliche (b).

8.—a. L' epoca e l' ordine della nomina de' funzionarii dell' ordine giudiziario, e non già l' epoca del possesso dee regolare la precedenza fra i magistrati di egual grado (c).

33.—a. Agli amministratori comunali ed a' governatori delle chiese, ancorchè di laica fondazione, non competono cossini per ginocchiarsi sopra di essi all' occasione di solenni ceremonie e feste religiose (d).

(a) 1818 M. 15 agos. add. I. p. 94.
(b) 1819 Res. 14 agosto add. I.
p. 121.

(c) 1822 M. 10 genn. Dias collez.
vol. 4 p. 6.
(d) 1830 M. 3 lug. add. I. p. 279.

(*) Le pagine indicate in questo luogo marginale corrispondono con quelle del volume ove furono trattate le materie nel primitivo lavoro dell' opera, e costituiscono co' paragrafi e numeri il richiamo alla fluente continuazione delle risoluzioni e massime, che offre il presente lavoro addizionale.

Addiz. 1.^a

p. 17. § 7. 3.—a. Spiega delle frasi che si adottano nel togliersi d'impiego i funzionarii pubblici secondo la diversa ragione (a).

p. 21. 8.—a. Gl'Intendenti responsabili del buon andamento delle casse regie, e di tutte le operazioni degli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno la facoltà di far procedere con sorpresa alla verifica di esse, non escluse quelle de' ricevitori de' dazii indiretti, sia di dogana, sia de' dritti di privativa sulle norme del decreto de' 3 luglio 1809 art. 51 (b).

8.—b. Ed anche di quelle del registro e bollo, quando vi fossero fondati sospetti, dando avviso al Direttore per destinare un suo dipendente coll'intervento della persona destinata da lui (c).

p. 23. 24.—a. Quando ne' capoluoghi di circondario mancano abili persone per essere destinate a giudici supplenti, può la scelta farsi sopra gl'individui degli altri comuni che lo compongono; come alle funzioni interine di giudici possono essere addetti quelli di circondario vicino (d).

p. 27. 18.—a. Non è vietato di rinnovare la pubblicazione de' quadri de' censi in collettiva, ove si ha difficoltà del ruolo esecutivo per dubbii sulla regolarità del precedente adempimento (e).

V. art. 181 della L. Amm: e note. Vol 1 p. 302.

21.—a. Si trasfonde agl'Intendenti ed a' sottintendenti la facoltà accordata a' regii giudici col D. de' 23 giugno 1816, di autorizzare all'impiego de' piantoni le Amministrazioni diocesane per l'esazione delle loro rendite di qualunque specie (f).

p. 38. 56.—a. Attribuzioni de' Capi di Corte, ed istruzioni da eseguirsi per lo servizio di casa reale fino a che non sarà emanato un distinto regolamento (g).

p. 40. 91.—a. In conseguenza dell'istituzione della Consulta del regno sono cessate talune commissioni in Parlamento aventi particolari incarichi, tranne quella consultiva di giustizia che rimane annessa alla Luogotenenza generale (h).

- (a) 1826 Res. 9 ott. add. 1. p. 223. (e) 1827 M. 9 mag. add. 1. p. 229.
 (b) 1833 M. 31 luglio addiz. 1. (f) 1834 D. 21 aprile p. 172.
 p. 340. (g) 1832 Res. 18 sett. addiz. 1.
 (c) 1833 M. 4 sett. add. 1. p. 341. P. 324.
 (d) 1817 Res. 17 sett. add. 1 p. 66. (h) 1824 Res. 28 lug. add. 1. p. 174.

p. 41. 94. Al consiglio ordinario di stato possono intervenire i consiglieri di stato ministri in vista di speciale e singolare ordine di S.M., quando lo stimerà opportuno (a).

p. 54. § 2. 15. Benchè il decreto degli 8 ottobre 1825 abilitasse a potersi elevare conflitto anche dopo le decisioni definitive in grado di appello, pendente però il termine del ricorso alla Suprema Corte di giustizia, pure esso non potrà avere luogo per le disposizioni del decreto del 4 marzo 1809, se tale decisione racchiude una doppia conforme — Causa Cognazzi ed Altamura (b).

p. 54. § 4. 4.—a. Abolizione della commissione precedentemente istituita in Sicilia per l'esame de' conflitti di giurisdizione, atteso il passaggio dell'attribuzione alla Consulta; e norme fissate all'oggetto (c).

7. Per i conflitti nell'interesse della finanza, il Presidente della Consulta del regno dee trasmettere copia dell'avviso, da questa emesso, al Ministro del ripartimento prima di rassegnarsi alla sovrana risoluzione (d).

p. 55. 2. Oltre l'informo al Ministro delle finanze, gl'Intendenti debbono riferire anche all'Agente del contenzioso il vuoto che potrà scoprirsi in ogni ordinaria, o straordinaria verifica di qualunque cassa finanziaria (e).

p. 57. § 1. 2. Il segretario generale ha facoltà, e deve intervenire nel consiglio d'intendenza quando, funzionando da intendente, non affari contenziosi debbonsi trattare, ma governativi che per volontà della legge l'Intendente è chiamato a stabilire in esso consiglio (f).

p. 59. § 3. 3.—a. *V. sopra indicaz. p. 57. §. 1 n. 2.*

3.—b. Allorchè il segretario generale, od un consigliere rimpiazza l'Intendente, dee darsi avviso uffizialmente, ed ingiungersi al ricevitore generale di riconoscere la loro firma sulle carte contabili, che sottoscriveranno (g).

§ 6. 2.—a. Facilitazioni accordate nella giustificazione degli esiti fatti da diversi appoderati che sono stati conservati nella capitale, colla presentazione del ruolo marginato di firma degl'impiegati da loro dipendenti (h).

- (a) 1841 D. 16 agosto p. 20. (e) 1832 M. 21 mar. add. 1. p. 316.
 (b) 1842 Res. 28 giugno Vaselli (f) 1831 M. 1 ott. add. 1. p. 310.
 v. 8 p. 97. (g) 1831 Res. 16 mar. v. 5. p. 386.
 (c) 1824 Res. 31 lug. add. 1. p. 175. (h) 1824 Res. 19 magg. add. 1.
 (d) 1833 Res. 9 mar. add. 1. p. 333. p. 173.

- p. 39. §. 6. 2.—b. Abolizione dell' appoderazione per i militari isolati della capitale, eccettuata la marinaria, e mazzuola di marina (a).
- p. 60. 13.—a. Modificandosi l' art. 5 del decreto del 3 agosto 1818 si dispone che i regii procuratori presso le amministrazioni diocesane, senza punto sospendere l'esecuzione degli ordinativi di pagamento superiormente disposti, far ne debbano rapporto a S. E. il Ministro delle finanze per semplice intelligenza (b).
- 13.—b. Gli atti legali di coazione che dalle amministrazioni diocesane si spediscono contro i debitori, debbono essere distesi in carta di bollo, e dopo il visto del regio giudice intimati da un usciere del giudicato (c).
- 13.—c. Non sono soggetti a registro con termine di rigore gli atti delle amministrazioni diocesane, poichè non sono queste annoverabili tra le amministrazioni pubbliche (d).
- p. 63. 23. Le sentenze pronunziate da giudici incompetenti per ragion di materia, sono intrinsecamente nulle ed improduttive di effetti (e).
- p. 66. §. 1. 4. Quando un consigliere d' intendenza rimpiazza il segretario generale, deve darsi avviso alle amministrazioni comunali, e firmando carte contabili, deve ingiungersi al ricevitore generale di riconoscere la di lui firma su di esse (f).
- p. 68. art. 86. 1.—a. Dilucidazione che la doppia qualità di tutore de' comuni e de' pubblici stabilimenti, e di presidente del consiglio d' intendenza non impedisce all' Intendente di votare nelle cause contenziose, che loro interessano (g).
- p. 73. 4.—a. Non sono ammissibili i richiami avverso le decisioni de' consigli d' intendenza, quando non vengono presentati nella segreteria generale della gran Corte de' conti (h).
8. La conoscenza delle nullità di arresto, eseguito in forza delle decisioni del consiglio d' intendenza, spetta al contenzioso giudiziario (i).

- (a) 1825 Res. 19 ott. add. 1. p. 186. (f) 1831 Res. 16 mar. vol. 5. p. 386.
 (b) 1819 M. 31 dic. add. 1. p. 125. (g) 1819 M. 31 mar. add. 1. p. 113.
 (c) 1820 M. 17 mag. add. 1. p. 140. (h) 1817 Decis. approvata 6 dic. add. 1. p. 76.
 (d) 1823 Res. 1 feb. add. 1. p. 162.
 (e) 1838 Res. 15 set. add. 1. p. 354. (i) 1842 Res. 5 nov. add. 1. p. 535.
 — 1839 Res. 6 nov. add. 1. p. 363.

- p. 79. 12.—a. Il dritto da pagarsi agl' impiegati delle intendenze, sotto intendenze, e cancellerie comunali per atti di affitto de' beni del pubblico demanio da loro redatti, dee calcolarsi sulla base dell' estaglio di un anno, non già di tutti gli anni della locazione (a).
- p. 80. §. 3. 6.—a. Modello del processo verbale da distendersi per gli esami degli aspiranti a piazze vacanti presso gli archivii provinciali (b).
- p. 81. 12.—a. Divieto di estrarsi processi antichi dalle cancellerie giudiziarie, potendosi in esse bensì dalle parti, o difensori consultare: riconoscenza dello stato di quelli che si restituiscono nell' archivio generale (c).
13. È permesso il rilascio delle copie ed estratti di atti di pubblica ragione esistenti nel grande archivio, e relativi agli affari di Regia Sila, proibendosi però per i rescritti ed atti di corrispondenza, senza la superiore permissione (d).
14. Più estese spieghi all' oggetto (e).
15. Provedimenti per lo passaggio nel grande archivio di Napoli e nell' provinciali di tutte le carte, indistintamente a qualunque ramo appartenghino, dopo il quinquennio che gli affari sono definiti, accompagnandosi da' corrispondenti inventarii in doppio: casi di eccezione (f).
16. La legge organica per gli archivii del 12 dicembre 1818 viene estesa alla Sicilia: fondo destinato per lo stabilimento di essi — art. 4 (g).
18. Gli atti della divisione de' demanii de' comuni della Sicilia dopo terminata l' operazione, debbono essere trasmessi e conservati nell' archivio provinciale — articolo 62 (h).
- p. 84. §. 3. 4. È abolita la tassa de' negozianti, sborsanti, e cambisti in Sicilia dal 1 gennajo 1843 in avanti — art. 4 (i).
- p. 90. §. 1. 4. Gli atti de' consigli provinciali debbono in plico suggellato, passarsi a' segretarii generali dell' intendenze per essere consegnati nella sussecativa riunione ai Presidenti novelli (k).

- (a) 1830 M. 31 lug. add. 1. p. 280. (f) 1841 D. e Reg. 26 ott. p. 227.
 — 1840 Uff. 31 ott. add. 1. p. 396. (g) 1841 D. 26 nov. p. 120.
 (b) 1832 Istr. 9 apr. add. 1. p. 317. (h) 1841 Istr. 11 dic. p. 152.
 (c) 1834 M. 22 nov. add. 1. p. 343. (i) 1842 D. 27 lugl. p. 73.
 (d) 1838 M. 29 nov. add. 1. p. 356. (k) 1841 Res. 7 lug. add. 1. p. 428.
 (e) 1839 M. 15 mar. add. 1. p. 359.

- p. 90. §. 1. 5. Dilucidazione che il pacco contenente quelli dell'ultima sessione abbia a chiudersi con suggello particolare del Presidente del collegio, e che gli atti e protocolli tutti degli anni anteriori sieno conservati dal segretario generale in apposito armadio, distinto da quelli dell'intendenza (a).
- p. 90. art. 41. 3. Si prescrive la piena pubblicazione delle sovrane decisioni sui voti de' consigli provinciali (b).
- p. 99. 14.—a. Non competono cossini per ginocchiarsi agli amministratori comunali, e governatori delle chiese di laica fondazione, allorchè si celebrano in queste delle sacre funzioni (c).
- 14.—b. I sindaci, eletti, conciliatori, esattori fondiarii, cassieri, e cancellieri comunali si debbono considerare come urbani sedentanei (d).
- p. 100. §. 4. 2.—a. Le azioni intentate precedentemente per gli effetti della responsabilità civile de' comuni, non rimasero estinte col decreto de' 13 luglio 1814: il giudizio si appartiene a' tribunali ordinarii; mezzi conciliativi insinuati (e).
- p. 101. §. 1. 2.—a. Considerazioni da mettersi in calcolo nelle proposte di riunione, o separazione de' comuni per migliorare effettivamente col cambiamento la condizione degli abitanti (f).
- p. 112. 22.—a. Prescrizioni per essere oltre le ordinarie, eseguite delle straordinarie verifiche a sorpresa delle casse postali da' controlori della tesoreria e da' sindaci, a pena di rispondere delle conseguenze ne' casi di omissione (g).
- p. 117. 57.—a. Nuove disposizioni perchè i certificati delle distanze per servizio della giustizia sieno da' sindaci rilasciati, esprimendole a lettere, e senza spazi vuoti sotto la loro responsabilità (h).
- p. 126. 6.—a. Nuove prescrizioni perchè a cura degli Intendenti i primi eletti fossero obbligati alla verifica delle occupazioni sulle strade comunali; ed espletazione de' giudizi correlativi giusta le determinazioni precedenti, dandosi al Ministro periodica conoscenza dei risultati (i).

- (a) 1841 M. 18 set. add. 1. p. 446. (f) 1819 M. 7 ag. add. 1. p. 119.
 (b) 1842 Res. 6 apr. add. 1. p. 479. (g) 1832 M. 17 mar. add. 1. p. 315.
 (c) 1830 M. 3 lug. add. 1. p. 279. (h) 1841 M. 19 gen. add. 1. p. 402.
 (d) 1831 M. 7 novembre. (i) 1841 Res. 10 lug. add. 1. p. 429.
 (e) 1817 Risoluz. sovr. 10 agos. add. 1. p. 58.

- p. 127. 13.—a. È dato all'intero Senato di pronunziare la multa nelle controvenzioni sopra generi annuarii, verificate in fraganza da' singoli senatori della città di Palermo, Messina, e Catania nella rispettiva loro giurisdizione (a).
- §. 2. 15. I periti, agrimensori, architetti ed ingegneri dovranno far menzione negli atti di giuramento e nei rapporti che formeranno, della cedola o laurea di cui sono provveduti: e per ultima agevolazione è fissata l'osservanza a rigore di questa disposizione dal 1° Luglio 1842 in avanti per ambi i reali domini (b).
17. Parte da prendersi da' primi eletti nelle contravvenzioni relative alla piantagione e conservazione degli alberi lungo le strade provinciali e comunali — Art. 5. (c).
- p. 129. §. 3. 22. Real Dispaccio del 24 Marzo 1811 sulle trazzere di Sicilia per la piena intelligenza del Rescritto del 16 Aprile 1828 riportato al vol. 5 p. 150 n. 44 dell'opera (d).
- p. 130. §. 4. 10. Doveri del 1° eletto per l'osservanza della nuova legge su' pesi e le misure; e facoltà accordate a punire le controvenzioni nella fraganza e fuori dal Regio Giudice — art. 8 ad 11 (e).
11. Il 1° eletto dev'essere assistito dal cancelliere comunale o dal sostituto in tutti gli atti portanti condanna a multa (f).
- p. 130. §. 5. 4.—a. Il primo eletto di ogni comune ha dovere di tenere un ruolo di tutt' i militari della riserva in esso commoranti, e notare a fronte del nome di ciascuno tutt' i suoi movimenti, cioè, data della morte, del matrimonio contratto dopo il ritorno in patria, dell'assenza temporanea, del cambiamento di domicilio restando anche iscritto nel ruolo del comune nativo art. 2. (g).
- V. vol. 2 p. 137.
6. I militari ritirati per inutilità al servizio attivo, facendo parte della riserva, devono essere iscritti in detto ruolo (h).

- (a) 1837 Luog. 13 mar. add. 1. p. 350. (c) 1841 Regol. 5 genn. p. 6.
 (b) 1833 D. 8. nov. p. 347. (f) 1842 Res. 31 dic. add. 1. p. 551.
 — 1841 D. 27 dic. p. 179. (g) 1839 Regol. 4 dic. p. 167.
 (c) 1842 Regol. 25 gen. p. 8. — 1840 M. 21 febb.
 (d) 1811 Disp. 24 mar. add. 1. p. 7. (h) 1842 M. 10 febb. add. 1. p. 504.

- p.133. §.1 7.—a. Norme da tenersi per le lettere indistribuite, onde possa essere a' cancellieri comunali ed altri contabili di posta bonificato l'importo della tassa: Amministrazione generale (a).
- p.134. §.2 11. Il cancelliere comunale od il sostituto debba assistere il 1.º eletto in tutti gli atti portanti condanna a multa (b).
- p.134. §.2 4.—a. Il dritto dovuto a' cancellieri comunali per la redazione degli atti di fitto de' beni del pubblico demanio dee calcolarsi sulla base dell'estaglio di un anno, non già di tutti gli anni della locazione — Direzione generale della Cassa di Ammortizzazione(c).
- p. 136. 16. Divieto a' cancellieri comunali di allontanare dall'archivio del comune le copie del catasto provvisorio, onde i controlori in propria abitazione eseguissero il discarico delle mutazioni di quota (d).
17. Si prescrive 1.º lo stabilimento delle piccole biblioteche nelle case comunali con i libri che si hanno, e di cui dovrà farsi esatto inventario, 2. che in determinato giorno della settimana possano gli abitanti consultarli sotto la vigilanza del cancelliere, o di altr'impiegato destinato dal decurionato, senza poterli mai asportare (e).
- p. 138. 10. Si dà l'incarico a' cassieri comunali della distribuzione della teriaca a' farmacisti de' comuni per conto del real istituto d'incoraggiamento, assegnandosi loro il premio di carlini cinque per ciascuna libbra smaltita (f).
- p.140. §.1 17. Per Sicilia vien sanzionato, che il capitale della rendita rappresentata da certificati liberi di quella real tesoreria debba valutarsi duc. 100 per 5 di rendita, nelle cauzioni da darsi da' contabili di ogni amministrazione finanziaria (g).
- p.149. §.3 1.—a. Si determina che i doveri de' contabili interini; per i quali il decurionato risponde, sono gli stessi di quelli de' titolari, e per conseguenza tenuto anche al pagamento delle somme che possono essere loro derubate (h).

- (a) 1828 Cir. . . dic. add. 1. p. 253. (f) 1841 MM. 10 e 27 febb. add. 1. p. 410.
 (b) 1842 Res. 31 dic. add. 1. p. 551. (g) 1842 D. 23 nov. p. 281.
 (c) 1840 Uff. 31 ott. add. 1. p. 396. (h) 1817 Res. 11 feb. add. 1. p. 83.
 (d) 1841 M. 18 sett. add. 1. p. 446.
 (e) 1842 Res. 26 ap. add. 1. p. 483.

- 3.—a. Per lo ricupero delle somme significate ai contabili comunali, l'azione di responsabilità contro del decurionato non dee sperimentarsi, che quando l'amministrazione non trovasse modo da conseguirlo su' beni del significato, e dopo adempite le formalità di legge (a).
- p.151. 5. Ne' casi di assenza e d'infermità che tenessero art.70. impedito il maggior numero de' decurioni, può il collegio deliberare con quel numero di componenti che esistono (b).
- p.154. 3. Il decurionato, cui è attribuito di nominare il art.73. candidato a qualche beneficio di jus patronato comunale, ne decade dal dritto se non sarà partecipato all'Ordinario l'atto decurionale, dall'Intendente approvato, fra i quattro mesi della vacanza (c).
4. Osservazioni relative alla competenza dell'Autorità che dee decidere le controversie su' patronati anche laici, eretti con fondazione in titolo: annullamento di sentenza incompetentemente emessa (d).
5. Altre per le restaurazioni occorrenti alla chiesa dopo la cessione fatta del dritto al patronato (e).
- p.155. 3. Abolizione della Deputazione speciale in Palermo, incaricata della costruzione e manutenzione delle strade della città, e de' contorni, non che dello stato discusso a parte per tal'oggetto; i fondi vengono incorporati a quello dell'amministrazione comunale per essere spesi a cura del Sindaco, e decurionato (f).
- p.159. §.1 9. Dopo di essersi dichiarata con real rescritto del 18 novembre 1841 l'applicazione per la città di Palermo del decreto del 22 marzo 1839 relativo al Consiglio edilizio di Napoli, e con altro del 23 dicembre 1840 messa alle cure del Sindaco e decurionato la diretta amministrazione de' fondi destinati per la costruzione e manutenzione delle strade della città e contorni, vengono sancite speciali norme d'istituzione, ed incombenze di tale consesso in essa Palermo (g).
- §. 2. 5.—a. Al corpo municipale esclusivamente compete

- (a) 1842 Res. 2 nov. add. 1. p. 534. (c) 1831 M. 3 dic. add. 1. p. 312.
 (b) 1829 Res. 20 set. add. 1. p. 266. (f) 1840 Res. 23 dic. add. 1. p. 399.
 (c) 1830 M. 22 set. add. 1. p. 283. (g) 1842 D. 29 magg. p. 91.
 (d) 1831 M. 13 ag. add. 1. p. 305.
 — 1838 Res. 15 sett. add. 1. p. 354.
 Addiz. 1.^a

- senz' appello di riconoscere l'idoneità de' soggetti, cui debbonsi dare le matricole delle arti annonarie; e laddove nasce contesa sul dritto accordato per esse, il consiglio d'intendenza dee giudicare, salvo il gravame alla G. C. de' conti (a).
- p.163. §.2 6. Dichiarazione Sovrana che una perfetta promiscuità è stabilita fra i sudditi d'entrambi i reali domini a poter concorrere per gl'impieghi vacanti (b).
7. È dichiarata di nuova elezione ogni reintegra che viene accordata ad un impiegato dimesso o destituito. Frasi di cui si fa uso nel togliersi alcuno d'impiego (c).
- p.164. §.3 1.—a. Gli esteri vengono esclusi da' pubblici impieghi, senza tenersi conto della naturalizzazione per tal causa accordata dopo del 1806 (d).
- p. 172. 18. Per lo pagamento de' mezzi soldi a' funzionarii pubblici in congedo, dee prendersi il beneplacito sovrano, ed in nessun caso è permesso a' Ministri di proporre il pagamento dell'intero (e).
- p.173. §.3 6.—a. La carica di percettore è incompatibile col l'esercizio simultaneo della professione notariale (f).
- p.178. §.1 10. Nella naturalizzazione degli esteri dee concorrere il preventivo avviso del Console della loro nazione (g).
- §. 2. 2.—a. Spiegha da tenersi presenti nell'esclusione d'un individuo da' pubblici impieghi a causa d'imputazione di reati, secondo la natura di questi, e lo stato e successo della procedura giudiziaria (h).
- p.186. §.2 3.—a. Le funzioni di consigliere degli ospizii sono legittimo motivo di esenzione dalle cariche comunali (i).
- p.187. §.2 6.—a. Si dispone che le guardie d'onore fossero risparmiate per quanto è possibile dalle cariche comunali (k).
- p.193. -d. 7.—a. I decurionati debbono far la nomina del rettore chiesastico e cappellano a misura che va ad aprirsi ciascun camposanto l).
- p. 193. 21. Gli assegnamenti de' cappellani sacramentali non vanno soggetti a ritenuta di sorte alcuna, e quindi non hanno essi dritto a pensione (m).

- (a) 1816 Res. 14 dic. add. 1. p. 29.
 (b) 1842 Res. 2 ap. add. 1. p. 478.
 (c) 1833 Res. 17 ap. add. 1. p. 335.
 — 1826 Res. 9 ott. add. 1. p. 223.
 (d) 1815 Res. 21 giu. add. 1. p. 12.
 (e) 1842 Res. comunicato a 26 aprile add. 1. p. 483.
 (f) 1830 Res. 16 ag. add. 1. p. 282.
 (g) 1842 M. 2 mar. add. 1. p. 473.
 (h) 1833 M. 13 mar. add. 1. p. 333.
 (i) 1829 Res. 25 marzo.
 (k) 1837 M. 22 feb. add. 1. p. 350.
 (l) 1841 M. 27 ott. add. 1. p. 449.
 (m) 1842 Res. 27 ap. add. 1. p. 485.

- p. 193. 1. *Deputazione e cassiere di opere speciali di alcuni comuni.*
22. I decurionati propongono le terne per la nomina delle deputazioni e cassiere delle opere pubbliche speciali a carico di alcuni comuni e particolari (a).
- p. 201. 2. Richiamandosi in osservanza le disposizioni degli art. 124 125 126 127 e 128, si prescrive che l'invio de' candidati per l'annuale rinnovazione del quarto de' consiglieri provinciali e distrettuali sia eseguito per la fine di Luglio (b).
- art. 129. 3. Risoluzione di dubbio relativo alla proposta dei candidati per la nomina di tali funzionarii amministrativi (c).
- p. 203. 3.—a. I Sindaci se sono esentati a pagare il dritto della licenza da caccia, ed il carlino addizionale, van però tenuti al pagamento de' gr. 12 per lo dritto di bollo della stessa (d).
- art. 136. 2.—a. Gli agenti della percezione delle contribuzioni non possono essere sottoposti a giudizio criminale, che quando vi sono tradotti dall'Intendente o Sottintendente, e previa ministeriale autorizzazione da lui provvocata: art. 51 (e).
- p. 211. 2.—a. Gli agenti della percezione delle contribuzioni non possono essere sottoposti a giudizio criminale, che quando vi sono tradotti dall'Intendente o Sottintendente, e previa ministeriale autorizzazione da lui provvocata: art. 51 (e).
- art. 141. 4.—a. I cattedratici ed altri professori letterarii, egualmente che i maestri di arti liberali sono esclusi dal divieto della cumulazione di più soldi, prescritto dal decreto del dì 4 Gennajo 1831 (f).
- p.213. §.2 4.—b. Le indennità agli agenti giudiziarii per gli accessi, si dispone che per ora non debbano intendersi colpite dal divieto della cumulazione de' soldi, salvo a definirsi se le spese di giustizia debbano andar soggette alla ritenuta del 10 per 100 (g).
- p.214. §.3 4.—a. Prescrizioni ond'essere pagato in moneta di argento ogni avere mensile per soldo, pensione, od assegnamento da duc. 10 in sotto (h).
- 4.—b. Si estende la disposizione fino a ducati 20 mensili (i).

- (a) 1841 Res. 7 mag. add. 1. p. 42. (e) 1809 D. 3 luglio p. 693.
 — 1843 Res. 25 luglio. — 1811 M. 5 ott. add. 1. p. 8.
 (b) 1842 M. 1 lug. add. 1. p. 499. (f) 1831 Res. 16 mar. add. 1. p. 301.
 (c) 1842 M. 31 ag. add. 1. p. 519. (g) 1831 Res. 24 ag. add. 1. p. 308.
 (d) 1823 M. 4 giugno, e (h) 1841 M. 1 dic. add. 1. p. 457.
 — 1828 Ist. 16 dic. add. 1. p. 255. (i) 1842 M. 1 feb. add. 1. p. 470.

p.214 §.3 9.—a. Gli impiegati civili tradotti in giudizio per reati di stato sono esclusi, pendente lo stesso, dal beneficio della rata di soldo accordata dal decreto del 22 Marzo 1823 (a).

9.—b. Essi per ottenere tale rata presentar dovranno al regio scrivano di ragione un certificato della G. C. criminale, contestante che la loro imputazione è di noti comuni, o di ufficio, e non già di stato (b).

p.215 §.4 5. *V. sopra p. 214 §. 3 n. 9. b.*

p.216 §.5 8.—a. La ritenuta su' soldi, che per eccezione alla regola generale fu accordato di poter cumulare i cattedratici, ed altri professori letterarii, non che i maestri di arti liberali, dee farsi in proporzione separata quando sono gli averi corrisposti non dalla real tesoreria: nel caso opposto sull' intero cumulo di tali averi (c).

p.217 §.7 8.—b. *V. sopra p. 164 §. 2 n. 7.*

3.—a. Tariffa approvata de' dritti esigibili dalla Regia Scrivania di ragione per lo rilascio de' certificati su' sequestri presso la stessa fatti ne' casi autorizzati dalla legge, ed altro (d).

p. 218. 7.—a. Le delegazioni su' soldi degl' impiegati e sussidiarii è vietata a favore dei privati, ma non già della Società delle assicurazioni diverse autorizzata dal Governo (e).

7.—b. Il beneficio dell' insequestrabilità e degli assegni su' soldi, prescritto col decreto del 9 Febbrajo 1824 si estende anche agl' impiegati comunali di ambi i reali domini. Facoltà agl' Intendenti ed a' Sindaci di poter far cedere la terza parte degli averi dei rispettivi subordinati (f).

7.—c. Divieto agli appoderati di fare ritenute sui soldi degl' impiegati, tranne quelle prescritte da reali decreti, e da decisioni giudiziarie, o per espresso ordine della Scrivania di ragione: quando i Capi di amministrazione avranno motivo a disporre, son tenuti di dare avviso alla stessa (g).

(a) 1825 M. 14 mag. add. 1. p. 183.

(b) Detta

(c) 1831 Res. 16 mar. ad 1. p. 301.

(d) 1828 M. 10 dic. add. 1. p. 255.

(e) 1831 Res. 4 mag. add. 1. p. 304.

(f) 1832 D. 18 dic. p. 233.

(g) 1833 Res. 27 feb. add. 1. p. 332.

p.220 §.1 16. Nuove dilucidazioni che ad un impiegato, il quale rimpiazza un posto superiore vacante dell' amministrazione civile per mancanza o congedo del titolare, altra indennità non spetta che il terzo del soldo annesso alla carica, durante l'esercizio delle provvisorie funzioni (a).

p. 224. 14. Viene accordato alle officine di contabilità dell' Intendenze il mezzo per 100 per la liquidazione e discussione de' conti dei reali licei e collegi, da non oltrepassare due. 50 in tutto (b).

p. 225. 3. Indicazione delle somme assegnate alle diverse art. 145. Sotto-Intendenze del regno per la manutenzione del rispettivo mobilio (c).

art. 146. 3.—a. I soldi dei cancellieri comunali non possono essere aumentati oltre la somma che godono, se la popolazione non è accresciuta di 500 individui almeno al di là dell' ultimo stato di essa, salvo solo qualche circostanza particolare, che può dall' Intendente prendersi in considerazione, e salvo gli estremi fissati dalla legge (d).

p. 233. 16.—a. È stato risoluto che le vedove de' militari han dritto alla pensione vedovile, laddove si fossero congiunte in matrimonio in tempo che i mariti erano ritirati con godimento di pensione (e).

18.—a. La pensione di giustizia è dovuta alle vedove di coloro che al 1.º di gennajo 1834 trovavansi impiegati nell'amministrazione de' beni di casa reale ceduti alle finanze di Sicilia, qualunque sia stato il tempo del loro servizio, quando vi concorrano le circostanze contemplate dall' art. 6 del decreto de' 16 Luglio 1817 (f).

p. 233. 21. Alle donzelle orfane degl' impiegati, oltre la pensione, quando per legge è loro dovuta, si appartiene anche il dritto di un' annata dell' ammontare di essa allorchè vanno a marito, comunque non abbiano ottenuta ancora la materiale esecuzione (g).

22. In caso di morte della vedova di un impiegato defunto, o del di lei passaggio a seconde noz-

(a) 1842 M. 15 gen. add. 1. p. 469.

(b) 1842 Res. 6 ap. add. 1. p. 478.

(c) 1823 M. 15 feb. add. 1. p. 163

(d) 1826 Risoluzione sov. 21 ottob.

(e) 1823 Res. 11 gen. ad. 1. p. 161.

(f) 1837 Res. 18 ott. add. 1. p. 352.

(g) 1839 Res. 4 giu. add. 1. p. 362.

ze, la rata di sua pensione si ripartisce fra gli orfani, che ne han dritto (a).

p. 233.

23. Le domande di giubilazione non sono ammesse senza documentarsi che l'impiegato civile abbia oltrepassata l'età di 65 anni, ed il militare 60: eccezione per gl'impossibilitati al servizio a causa di cronica malattia (b).

p. 234.

2.—a. Cause che ne' casi d'interruzione di servizio escludono dalla liquidazione de' soldi di ritiro gli anni del prestato anteriormente alla riammissione, ed altre che non li fan perdere (c).

2.—b. Gli antichi impiegati, che senza colpa perdettero l'impiego sotto l'occupazione militare, debbonsi riguardare in servizio durante la stessa, sia che vennero reimpiegati prima, sia dopo la cessazione di essa (d).

5.—a. Norme per la liquidazione del soldo di ritiro, allorchè siesi prestato servizio sotto Potenze estere (e).

5.—b. L'antico soprassoldo dee nella liquidazione delle pensioni considerarsi come unito al soldo. (f):

5.—c. È da riguardarsi come in attività di servizio, in quanto alla liquidazione della sua pensione, quel funzionario che durante il tempo per lo quale, nella mancanza d'impiego, ha ricevuto in Sicilia un sussidio (g).

5.—d. Provvedimenti regolamentarii sulla liquidazione delle pensioni dovute alle vedove ed a' figli degli antichi impiegati, che pria del 1806 godevano soldo di ritiro, ed hanno cessato di vivere. (h).

5.—e. Vieni revocato questo rescritto, ordinandosi che fossero proposte al Re caso per caso le domande della specie per la sua sovrana risoluzione (i).

5.—f. Gli anni di servizio prestato negli antichi arrendamenti entra a calcolo nelle pensioni da darsi agl'impiegati, a similitudine di egual favore concesso agli altri degli antichi Banchi (k).

6.—a. Vieni risoluto a favore degli impiegati del

- (a) 1840 Res. 16 set. add. 1 p. 395. (f) 1820 Res. comunicato a 22
(b) 1842 D. 1 giug. p. 102. aprile add. 1. p. 137.
(c) 1817 Res. 2 ag. add. 1. p. 50. (g) 1822 Res. 23 gen. ad. 1. p. 152.
(d) 1817 Res. 16 ag. add. 1. p. 62. (h) 1822 Res. 9 mar. add. 1. p. 153.
(e) 1819 Res. 9 lug. add. 1. p. 118. (i) 1825 Res. 3 gen. add. 1. p. 179.
(k) 1824 Res. 27 mar. ad. 1. p. 171.

dell'ufficio topografico che la ritenuta del 2 1/2 per 100 sia continuata a farsi su' soldi che pria godeano, ora divisi in soldi, e soprassoldi, e che ne' casi di pensione la liquidazione debba farsi sull'intero ammontare (a).

6.—b. La sospensione temporanea per qualunque causa di un impiegato, che quindi vien ripristinato nell'esercizio di sue funzioni, non dee riguardarsi per interrompimento di servizio nella liquidazione della pensione (b).

7.—a. Nella liquidazione delle pensioni quando ebbe luogo un periodo intermedio di ritiro tra due di attività di servizio, debbonsi per gl'impiegati civili seguire le norme prescritte dal decreto del 15 novembre 1825, e per i militari quelle dell'altro decreto del dì 8 ottobre detto anno (c).

7.—b. Gli anni di servizio prestato in altri rami dello Stato da coloro che vengono impiegati a Casa Reale, o viceversa, sono da mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni (d).

9.—a. La ritenuta che per sei mesi si fa su' soldi ne' casi di ascenso, non è di ostacolo ad escludere questo periodo di lor servizio nella liquidazione delle pensioni, poichè danaro che il tesoro ritiene nell'atto che l'esito (e).

p. 235.

13.—a. Le vedove e gli orfani di un impiegato, purchè non sieno minori, perdono la pensione di giustizia del tempo anteriore all'anno ultimo, quando per loro colpa si fa con ritardo la liquidazione dopo la morte di esso impiegato (f).

16.—a. Norme speciali per la liquidazione delle pensioni d'impiegati di Casa Reale secondo l'epoca della loro ammissione, o passaggio a servire in altre amministrazioni dello Stato (g).

16.—b. Elenco de' documenti necessari a presentarsi ond'ottenere le pensioni di ritiro, o vedovili (h).

16.—c. Alle donzelle orfane degl'impiegati oltre la pensione, quando per legge è loro dovuta, si appartiene anche il dritto di un'annata dell'ammontare

- (a) 1825 Res. 19 mag. ad. 1. p. 184. (e) 1829 M. 24 ott. add. 1. p. 266.
(b) 1825 Res. 12 ott. add. 1. p. 186. (f) 1831 Res. 29 ott. add. 1. p. 310.
(c) 1826 Res. 5 lug. add. 1. p. 220. (g) 1836 Res. 20 mag. ad. 1. p. 348.
(d) 1826 Res. 18 ott. add. 1. p. 224. (h) 1839 M. 26 feb. add. 1. p. 358.

di essa quando vanno a marito, comunque non abbiano ottenuta ancora la materiale esecuzione (a).

18. La G. C. de' conti non può passare a discussione di domande prodotte per una nuova liquidazione di pensione in rettifica della precedentemente approvata, senza un'espressa autorizzazione Sovrana (b).

p.236. §.3

6. Le vedove e gli orfani di un'impiegato perdono la pensione, oltre dell'ultima annualità dovuta, quando si è fatto cumulo di più di esse per trascuragine a farla liquidare; si eccettua il caso di loro minore età (c).

p. 237.

11.—a. I certificati di vita che abbisognano a' pensionisti dello stato furono esentati in Sicilia dal dritto dovuto agli archivii notariali (d).

15. Istituzione de' notai certificatori in Sicilia, stabiliti nel regno di Napoli col decreto del 2 maggio 1810, loro cauzione, doveri, e dritti da riscuotere per i certificati che rilasciano inservienti alle pensioni, ed altro (e).

16. Prescrizioni per essere i pensionisti sul G. L. di Napoli commoranti in Sicilia, pagati direttamente con polizze dello stesso, tenendosi un metodo uniforme a quello in vigore per i residenti al di qua del faro: indicazione di esso: art. 8 (f).

p.238. §.6

4. Abolizione della ritenuta graduale del 10 per 100 sulle pensioni di giustizia si militari che civili, prescritta col decreto del 16 febbrajo 1831, a principiar dal 1 luglio 1842 (g).

p.239.

2. I cappellani sacramentali non han dritto a pensione, perchè i loro assegnamenti non van soggetti a ritenuta di sorta alcuna (h).

p. 241.

15. Nella liquidazione delle pensioni a carico de' comuni deve osservarsi quanto è prescritto dal decreto del 1 giugno 1842: metodo da tenersi (i).

p.242. §.1

7.—a. Le spese di manutenzione e riparazione delle caserme di gendarmeria, che per economica veduta si sono finora gravate sul fondo comune di ca-

(a) 1839 Res. 4 giu. add. 1. p. 358.

(b) 1841 Res. 27 ott. add. 1. p. 449.

(c) 1831 Res. 29 ott. add. 1. p. 310.

(d) 1830 Res. 3 lug. add. 1. p. 280.

(e) 1842 D. 5 lug. p. 6.

— 1843 Istr. 25 febb.

(f) 1842 D. 29 ott. p. 246.

— 1842 M. 16 nov. add. 1. p. 542.

(g) 1842 D. 1 giugno p. 101.

(h) 1842 Res. 27 ap. add. 1. p. 485.

(i) 1842 M. 9 dic. add. 1. p. 546.

sermaggio, saranno per l'avvenire a carico del fondo speciale come per legge: disposizioni relative all'esecuzione e consegna de' lavori (a)

7.—b. Si disgrava il fondo comune di casermaggio della gendarmeria della spesa occorrente per l'alloggio della scorta de' procacci, mettendosi a carico dei comuni come truppa di transito (b).

p.243. §.2

2. I soldati degl' impiegati e le spese di ufficio della commissione di pubblica istruzione di Palermo rimangono definitivamente a carico della real Tesoreria: art. 2 (c).

p. 245.

8.—a. Doveri de' parrochi ed altri chiesastici, incaricati della cura delle anime e dell'istruzione morale del popolo, d'inculcare l'uso del vajuolo vaccino nelle loro omelie, ed istruzioni catechistiche (d).

p. 249.

13.—a. Nuovi provvedimenti sul servizio delle opere pubbliche provinciali presi in coordinazione del Regolamento organico del 30 Agosto 1840 relativo al personale degl' ingegneri alla dipendenza della sezione dell' interno (e).

13.—b. Scioglimento della sotto direzione di ponti e strade in Sicilia: le attribuzioni della stessa vengono incorporate alla Direzione generale residente in Napoli tanto pel ramo di strade, che forestale: nuovo destino degl' impiegati (f).

p. 250.

14.—a. Modifica nella dimensione delle strade pubbliche di prima e seconda classe (g).

24.—a. L'introito del diritto di pedaggio, che si esige alle barriere delle strade carrozzabili di Sicilia, è destinato alla conservazione delle stesse (h).

24.—b. Tariffa sanzionata all'oggetto (i).

26.—a. Regolamento per lo servizio degli stazionarii, o guardabarriere delle regie strade della Sicilia, sovraneamente approvato (k).

p. 251.

26.—b. Uniforme accordato a tal' impiegati (l).

31.—a. Nuove istruzioni del sotto Direttore di pon-

(a) 1841 M. 14 lug. add. 1. p. 430.

(b) 1842 M. 5 ag. add. 1. p. 512.

(c) 1841 D. 26 nov. p. 120.

(d) 1831 Res. 14 dic. add. 1. p. 313.

(e) 1841 Istr. 16 febb. p. 35.

(f) 1842 D. 10 dic. p. 322.

(g) 1837 Res. 24 ag. add. 1. p. 351.

Addiz. 1.^a

(h) 1816 Res. 27 nov. add. 1. p. 29.

(i) 1829 Res. 1 luglio, e

— 1830 Res. 21 aprile, e 22 dic.

add. 1. p. 296.

(k) 1826 Res. 22 apr. add. 1. p. 196.

(l) 1826 Res. 20 dic. add. 1. p. 225.

ti e strade di Sicilia concernenti il modo di condurre il servizio delle opere regie in quell'isola, e la contabilità relativa, sulle norme adottate per i reali domini continentali (a).

31.—b. Patti e regolamenti da osservarsi ne' contratti di appalto di manutenzione di tali strade (b).

31.—c. Istruzioni del Direttore generale di acque e strade per l'esecuzione di tale determinazione sovrana (c).

31.—d. Prescrizioni perchè dal 1.º Gennajo 1843 in avanti il prodotto del pedaggio sulle barriere di Sicilia restasse a cura ed introito esclusivo delle province, le quali da tale epoca assumeranno il peso del mantenimento di esse nella propria circoscrizione territoriale (d).

31.—e. Abolizione dell'impiego di sorvegliatore delle strade regie in Sicilia: art. 14. (e).

31.—f. La larghezza de' tracciolini per le nuove strade di Sicilia si limita a palmi sei nelle terre, ed a tre nelle rocce da non oltrepassare la spesa di duc. 50 a miglio compensativamente, e con eseguirsi i lavori in economia a cura della deputazione dell'opere (f).

p. 252.

44. La spesa di manutenzione e riattazione delle caserme di gendarmeria farà parte in avvenire non più degli esiti sul fondo comune del casermaggio, ma bensì di quelli destinati sul fondo speciale de' locali provinciali: norme per l'esecuzione e consegna de' lavori (g).

p. 253.

14.—a. Abolizione de' consolati di tutte le maestranze e particolari corporazioni di artieri (h).

p. 254.

21.—a. Le società economiche sono tenute di presentare a' consigli provinciali il conto morale per l'amministrazione de' fondi assegnati loro nell'esercizio precedente, come pure il progetto dello stato discusso per l'esercizio seguente (i).

21.—b. S. A. R. il Principe D. Leopoldo Conte di Siracusa è creato Presidente perpetuo della società Reale Borbonica, e del Reale Istituto d'incoraggiamento (k).

(a) 1840 Istr. 1 mar. add. 1. p. 367.

(b) 1840 Istr. 1 mar. add. 1. p. 379.

(c) 1842 Cir. 8 nov. add. 1. p. 538.

(d) 1841 Res. 20 dic. add. 1. p. 465.

(e) 1841 D. 14 febb. p. 33.

(f) 1842 M. 9 lug. add. 1. p. 501.

(g) 1841 M. 14 lug. add. 1. p. 430.

(h) 1822 Res. 13 mar. ad. 1. p. 156.

(i) 1841 Res. 14 lug. add. 1. p. 431.

(k) 1841 D. 21 genn. p. 22.

p. 237.

53.—a. Diminuzione dal 1843 in avanti di alcune spese relative alla monta per lo miglioramento delle razze equine; ed abolizione di franchigie per lo passato accordate a' proprietari di giumente, che si menavano al salto degli stalloni provinciali: contabilità correlativa presso la Commissione centrale in Napoli (a).

58.—a. Divieto di costruire, conservare, o fare uso delle macchine denominate *Bilancieri*, ossia torchi che servono ad imprimere su' metalli i caratteri, od una figura qualunque, senza il permesso dell'Amministrazione generale delle monete (b).

p. 238.

64.—a. Regolamento per le visite de' lavori di oro e di argento, nell'interesse del ramo di garentia (c).

p. 261.

100.—a. È sanzionato che i reclami portati avverso le voci delle lane e de' formaggi nelle Puglie dopo la legale approvazione, sieno devolutivi non già sospensivi (d).

100.—b. La massima vien' estesa anche alle voci de' cereali (e).

p. 265.

2.—a. Vengono disgravati i comuni, e le provincie della Sicilia dalle spese di mantenimento delle prigioni centrali, e distrettuali, passando a carico della real Tesoreria dal 1 gennajo 1843 in avanti: art. 3.º (f).

p. 268.

30. Le provincie ed i comuni non più per proprio conto debbono somministrare il prest agl'individui della riserva richiamati al servizio attivo. Classificazione delle spese che in tal rincontro occorreranno, rivaluta delle anticipazioni (g).

31. Quelle di Sicilia han dovere di mantenere tre alunni a piazza franca in Roma per perfezionarsi nell'arte della pittura, scoltura, architettura, ed incisione (h).

p. 269.

art. 164.

4. Fissazione della sovrimposta addizionale alla contribuzione fondiaria per le spese particolari delle provincie, con facoltà a' Consigli provinciali di poter proporre l'aumento fino a grani quattro (i).

p. 271. §. 1

4. Pendente l'approvazione sovrana degli stati di-

(a) 1842

(b) 1832

(c) 1825

(d) 1833

(e) 1833

(f) 1841

M. 19 nov. add. 1. p. 543.

D. 1 giug. p. 186.

Res. 23 feb. add. 1. p. 179.

Res. 5 giu. add. 1. p. 336.

Res. 3 lug. add. 1. p. 338.

D. 26 nov. p. 120.

(g) 1840 Res. 17 marzo enuncia-
to nella

— 1840 M. 11 nov. vol. 7 p. 132.

— 1841 M. 28 ap. add. 1. p. 420.

(h) 1842 D. 27 lug. p. 33.

(i) 1841 D. 26 nov. p. 121.

- scussi provinciali e delle opere pubbliche provinciali, quelli dell' anteriore esercizio debbonsi ritenere come norma legale dell' amministrazione corrente (a).
- p. 273. 7.—a. Disposizioni intorno al sequestro delle somme dovute a' Conservatori del casermaggio per parte de' loro creditori (b).
- 7.—b. Si prescrive l' invio di una quarta copia della contabilità mensile sugli oggetti di casermaggio della gendarmeria reale, sottoscritta dall' Intendente e dal Comandante delle armi per contestarsi l' esatto adempimento del servizio, in vece del certificato prescritto con ministeriale del dì 11 febbrajo 1839 (c).
- p. 276. 32.—a. Formazione degli stati discussi del 1843 in avanti per gl' introiti ed esiti delle società economiche; e conti da rendersi (d).
- p. 278. §. 1. 6.—a. Le monete visibilmente ritagliate nel loro legale contorno, ma non quelle consumate dall' uso debbonsi rifiutare dalle casse pubbliche — art. 4 (e).
11. Disposizioni perchè le monete di argento e di rame logore e non più in commercio, sieno da' banchi di Palermo e Messina trasmesse alla regia zecca per essere rinnovate (f).
- p. 279. §. 3. 1.—a. Norme per la valutazione degl' immobili dati in cauzione da' contabili (g).
5. Si affida a' cassieri provinciali l' incarico della distribuzione della tiriaca per conto del Real Istituto d' incoraggiamento, assegnandosi loro il premio di carlini cinque a libbra (h).
- p. 280. 5.—a. Regolamento per lo servizio da rendersi dalle Deputazioni locali subalterne alla Deputazione provinciale delle opere pubbliche, con dichiarazione di non essere stato revocato (i).
- p. 281. 6.—a. Gl' ingegneri di ponti e strade non possono formare progetti di opere pubbliche a carico del tesoro o delle provincie, senza precedente autorizzazione della Direzione, da cui dipendono (k).
- p. 282. 17.—a. Allorchè debbonsi progettare strade che

- (a) 1841 Res. 15 mag. add. 1. 423. (g) 1830 D. 18 marzo p. 110.
 (b) 1819 M. 15 sett. add. 1. p. 124. (h) 1841 MM. 10 e 27 febb. add. 1. p. 410.
 (c) 1841 M. 20 genn. add. 1. p. 402. (i) 1822 Res. 19 gen. add. 1. p. 151.
 (d) 1842 M. 15 ott. add. 1. p. 525. (k) 1821 Cir. 19 dic. add. 1. p. 150.
 (e) 1818 L. 20 apr. p. 259.
 (f) 1842 Res. 10 mag. add. 1. p. 487.

interessar possano la difesa delle frontiere o delle piazze fortificate, debbesi sentire il Corpo del Genio militare (a).

23.—a. Si rinnova il divieto 1.º d' intraprendersi costruzione di nuove strade provinciali, benchè sovranamente approvate, se non si trovano prima compiute le intraprese, e soddisfatti gli appaltatori, ed i proprietari de' fondi occupati; casi di eccezione: 2.º se la linea che devono percorrere non si trovi per intero determinata ed approvata: 3.º d' investire o farsi impronti de' fondi di uu' opera per un' altra, o per qualunque altro ramo di servizio, senza sovrana autorizzazione (b).

24.—a. Ne' progetti per opere pubbliche di conto regio o provinciale gl' ingegneri debbono includere il 3 per 100 per dritto al massimo di tutte le spese di esecuzione, da pagarsi dagli appaltatori direttamente all' ingegnere direttore de' lavori, e senza ingerenza della Real Tesoreria (c).

26. Documenti da unirsi nell' invio alla Commissione di revisione de' progetti primitivi, de' suppletivi, e delle misure finali delle opere pubbliche per non attrassarsi l' esame (d).

28. Gli edifizi esistenti fra le zone delle servitù militari stabilite intorno alle piazze da guerra, forti, e castelli vengono provvisoriamente tollerati, e si determinano le multe, e le autorità che debbono procedere per le contravvenzioni correlative (e).

p. 282.

§. 1. bis — Amministrazione de' fondi di opere pubbliche speciali

1. L' amministrazione de' fondi delle opere pubbliche speciali, che si eseguono non a carico di un' intera provincia, ma bensì di alcuni comuni o particolari, sarà affidata a deputazione e cassiere particolari, i quali dovranno essere proposti in terna dai decurionati de' Comuni interessati, ed approvati dall' Intendente. (f).

- (a) 1824 Res. 10 mar. add. 1. p. 170. (e) 1837 Res. 5 maggio in
 (b) 1841 Res. 7 sett. add. 1. p. 442. — 1843 D. 30 sett. p. 92.
 (c) 1839 Res. 20 ag. add. 1. p. 362. (f) 1841 Res. 7 mag. add. 1. p. 422.
 (d) 1841 M. 20 mar. add. 1. p. 415. — 1843 Res. 25 luglio.

p. 284.

Loro conti, V. appresso indicaz. p. 293.

5.—a. Risoluzioni relative allo scioglimento dei contratti per costruzione di opere pubbliche (a).

8.—a. Approvazione di una misura di ferro per determinare la grossezza non maggiore del breccia-
me da spandersi sulle strade; e destituzione fulmi-
nata agl'ingegneri cui è affidato un tratto di strada,
nel caso si trovasse in cattivo stato (b).

p. 285.

22. Patti, e regolamenti pe' contratti di appalto di manutenzione delle strade regie (c).

23. Nuovi provvedimenti pel servizio delle spese pubbliche provinciali, presi in coordinazione delle dispo-
sizioni del regolamento organico del 30 Agosto 1840 sul personale degl'ingegneri di dipendenza del Ministero degli affari interni (d).

p. 286. §. 4

3.—a. Si determina quando possono avere luogo i sequestri per le somme dovute a' conservatori degli oggetti di casermaggio della truppa (e).

p. 287.

8.—a. Per la valutazione dei danni che avvengono nei fondi dei privati colla costruzione delle strade di ferro, debbonsi serbare le norme prescritte dalle istru-
zioni approvate a 17 Aprile 1812 per lavori di ponti e strade (f).

12.—a. Ripartizione del compenso di tali danni tra il padrone diretto, ed il padrone utile (g).

13.—a. Il compenso stabilito deve aver luogo anche per le occupazioni delli terreni, operate nell'in-
teresse dei rami di guerra e marina (h).

p. 288.

21. Nel compensamento dei piccioli danni cagio-
nati colla costruzione delle strade di regio conto, l'in-
dennità si calcola a loro favore come partiti dal co-
mune più vicino al sito dell'accesso locale (i).

p. 289. §. 6

9.—a. Per tutto servizio che fanno gl'ingegneri nella direzione dei lavori di un'opera pubblica, spese di viaggi, misure, certificati di pagamento, e tutt'al-
tro che occorre, vien determinato di accordarsi loro un dritto fissato al massimo al 3 per 100, pagabile

- (a) 1817 Res. 18 ott. add. 1. p. 67. (f) 1837 M. 30 giu. add. 1. p. 351.
(b) 1823 Res. 20 dic. add. 1. p. 166. (g) 1838 Par. 27 dic. approv. con
(c) 1840 Reg. 1 mar. add. 1. p. 379. — 1839 Res. 22 gen. add. 1. p. 357.
(d) 1841 Istr. 16 febb. p. 35. (h) 1841 Res. 29 apr. add. 1. p. 421.
(e) 1819 Cir. 15 set. add. 1. p. 124. (i) 1841 Cir. 30 gen. add. 1. p. 406.

dagli appaltatori direttamente, e da mettersi in calcolo nelle perizie, stati estimativi, e contratti di appalto (a).

11. I soldi e le indennità di uffizio degl'ingegneri provinciali in Sicilia sono esenti dalla ritenuta di sei mesi, dacchè gravitano su' fondi provinciali (b).

12. Compenso per l'opera degl'ingegneri provin-
ciali che si adibiscono nei lavori comunali, da pro-
porrsi volta per volta alla Ministeriale autorizzazione,
ponendosi mente alle circostanze occorrenti (c).

13. Disapprovazione della proposizione fattasi, on-
d'essere accordato un mensile assegnamento al se-
gretario della deputazione delle opere pubbliche pro-
vinciali, onde indennizzarlo delle spese di scrittojo (d).

p. 289. §. 7

1.—a. Rigettandosi la proposizione di doversi de-
cidere amministrativamente le quistioni fra gli appal-
tatori e la Direzione generale di ponti e strade si
stabilisce doversi inviare secondo la varia loro indole
al contenzioso giudiziario od amministrativo (e).

1.—b. Le vecchie strade che rimangono abbandona-
te in conseguenza delle nuove che si costruiscono
a spese del real tesoro, egualmente che i letti di
fiume abbandonati si appartengono al pubblico De-
manio: se ne prescrive lo scovimento, onde, fatta
valutazione del suolo, venisse nel catasto provvisorio
intestato al detto Demanio, prendendone possesso (f).

p. 290.

5. Nella fine di ciascun anno, a cominciare dalla
gestione del 1816, dovranno liquidarsi le reste de'
fondi degli stati discussi provinciali di conto del-
l'interno per pagamenti non disposti sulla real Te-
soreria; e formeranno articolo suppletorio d'introito
negli stati dell'anno sussecativo: modifica per le re-
ste relative al mantenimento e casermaggio delle com-
pagnie provinciali e scelte (g).

6. La tassa dell'1. e 1/2 per 100 addizionale alla
contribuzione fondiaria di Sicilia per la costruzione delle
strade, dal 1 gennaio 1843 in avanti debbe introi-
tarsi dalla ricevitoria generale per conto delle provin-
cie, come praticasi per li grani addizionali del fondo-
comune provinciale: destinazione di quest'introito (h).

- (a) 1839 Res. 20 ag. add. 1. p. 362. (f) 1834 MM. 15 lug. e 27 sett.
(b) 1841 M. 13 febb. add. 1. p. 408. app. 1. p. 342.
(c) 1841 M. 15 sett. add. 1. p. 444. (g) 1818 D. 4 febb. p. 112.
(d) 1842 Res. 21 dic. add. 1. p. 350. (h) 1841 Res. 20 dic. add. 1. p. 465.
(e) 1831 Res. 2 lug. add. 1. p. 304.

- p.292. § 2 7. Le deputazioni particolari nominate per l'amministrazione de' fondi di opere pubbliche speciali, le quali si eseguono non a carico di un'intera provincia ma di alcuni comuni e privati, debbono anche dare il loro conto morale al Consiglio provinciale (a).
8. Sono del pari chiamate le società economiche a dare il conto morale de' fondi loro assegnati nell'esercizio precedente (b).
- p. 293. 9. A' Consigli d'Intendenza viene attribuito l'esame del conto materiale de' cassieri particolari delle opere pubbliche speciali, che non a carico dell'intera provincia, ma di alcuni comuni e privati si eseguono (c).
10. Altrettanto è stabilito per i conti materiali dei fondi assegnati all'amministrazione delle società economiche (d).
- p. 297. 18. I monti frumentarii, il di cui capitale viene esclusivamente addetto per la semina, sono da riguardarsi come stabilimenti comunali, e vengono come i comuni sottoposti alle leggi di amministrazione, rimanendo sotto l'ispezione del Consiglio degli ospizii quelli altri che hanno pesi estranei per opere di beneficenza (e).
19. Si mette nel nulla una sentenza profferita in linea di turbativa di possesso sopra preteso dritto del comune di Martorano alla nomina di un parroco, dandosi le norme come può tal dritto comunale conservarsi (f).
20. Gli edifizii comunali che vengono addetti ad usi pubblici sono esenti dal pagamento della contribuzione fondiaria, com'è prescritto per quelli dello Stato coll'art.2 del decreto del 10 giugno 1817(g).
- p. 297. 21. Prescrizioni per essere in Sicilia, dopo eseguito lo scioglimento delle promiscuità e la suddivisione delle terre demaniali, formata una pianta in doppio di tutto il territorio: notizie da contenere art. 57 (h).
- p.298. § 1 1. Spieghe sulla competenza a procedere sempre attribuita agl'Intendenti nelle occupazioni di terre de-

(a) 1841 Res.7 mag.add.1.p.422. (c) 1830 M. 20 gen.add.1.p.275.
 (b) 1841 Res.14 lug.add.1.p.431. (f) 1839 Res.6 nov.add.1.p.363.
 — 1842 M. 15 ott. add.1.p.525. (g) 1840 Res.3 mag.add.1.p.392.
 (c) 1841 Res.7 mag.add.1.p.422. (h) 1841 Istr. 11 dic. p. 152.
 (d) 1842 M. 15 ott.add.1.p.525.

- maniali, tranne il caso in cui vi è dubbio della qualità, ed il privato si trovi nel possesso della terra controversa (a).
5. Determinazione di doversi personalmente dagl'Intendenti sentire l'avviso del consiglio d'intendenza pria di emettere le loro ordinanze relative ad operazioni della divisione de' demanii, senza che si possano attaccare nel rito le precedenti, laddove tale avviso si sia preso in iscritto (b).
6. Le facoltà che la legge amministrativa ha dato agl'Intendenti cogli art. 176, e 177 contengono una giurisdizione delegata di speciale genere, per la quale essi essenzialmente giudicano in petitorio e possessorio simultaneamente: decisione della Gran Corte de' Conti approvata (c).
7. L'Intendente titolare in caso d'impedimento non può delegare altro funzionario per disimpegni relativi alla ripartizione de' demanii, e scioglimento di promiscuità; ed avendo giusti motivi ad astenersene, dee prendere gli ordini sovrani per l'autorità che deve rimpiazzarlo (d).
- p.299. § 2 5. Dilucidazioni sulla diversità che passa tra le occupazioni, di cui tratta l'art. 176 della legge amministrativa, e quelle contemplate dall'art. 6, e 7, dell'altra del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo (e).
- p. 300. 7.—a. Negli atti di giuramento e ne' rapporti di periti, agrimensori, architetti ed ingegneri debbesi far menzione della cedola, o laurea loro accordata a pena di una multa (f).
- V. vol. 2. p. 293.
10. Nuove prescrizioni per la reintegra delle terre comunali occupate, ed elevazione delle piante de' fondi da conservarsi negli archivii (g).
- p. 303. 11.—a. Risoluzione di doversi formare in carta di bollo di gr. 12 le due spedizioni dei ruoli esecutivi dei censi, da rimanere una nell'Intendenza, e l'altra presso la parte interessata (h).
- 12.—a. Producendosi opposizioni avverso le par-
- (a) 1817 M. 20 sett. add.1. p.66. (e) 1830 M. 19 mag.add.1 p.278.
 (b) 1842 Res. 5 feb. add.1.p.470. (f) 1833 D. 8 dic. p. 347.
 (c) 1842 Res. 6 lug.add.1.p.499. (g) 1841 Res.10 lug.add.1.p.429.
 (d) 1842 Res.8 ott. add.1. p.525. (h) 1826 M. 23 dic. add.1. p.225.
 Addiz. 1.^a

litate descritte nei quadri in collettiva dei censi dovuti alle amministrazioni diocesane, non sono quelle condannabili alle spese del correlativo giudizio sino a che non si renderanno parti contraddicenti (a).

14.—a. Allorchè un ruolo di censi in collettiva è reso esecutorio per non esservi stata opposizione degli interessati nei fatali di legge, l'azione possessoria è rimasta esaurita, e non vi è luogo a sospendersene gli effetti (b).

14.—b. Chi introduce giudizio petitorio per censo compreso nel ruolo in collettiva esecutoriato, ha dovere di giustificare con documenti l'azione istituita, senza potersi a tanto obbligare il creditore, che in suo favore tiene il titolo nel ruolo stesso (c).

p.307. §.5 8. La citazione per editto, autorizzata dal decreto del dì 12 novembre 1838 per interrompere la prescrizione nell'esazione dei terraggi, decime ed altre prestazioni prediali dovute da più di cinque possessori di estesa tenuta, non è soggetta alla regola comune della perenzione dell'istanza dopo l'elasso del triennio (d).

p.308. §.6 4.—a. Provvedimenti che determinano il computo del decennio per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in alcune provincie di Sicilia, ove per le vicende del 1820 gli uffizii della conservazione rimasero inoperosi e distrutti (e).

7.—a. Alle Amministrazioni diocesane si è accordata facoltà di poter omettere l'iscrizione ipotecaria, o la rinnovazione dei censi al di sotto di un ducato, e dei canoni, a loro piena libertà e prudenza (f).

p. 309. 4.—a. Per le alienazioni delle quote demaniali fatte con iscrizione privata, e per gli affitti di esse stiputati a lungo tempo ond'eludere il divieto decennale delle alienazioni stesse, può dichiararsene la nullità allorchè viene scoperta la frode, poichè l'atto parte da un'epoca in cui la legge il vietava (g).

p. 310. 4.—b. Il divieto di alienare o d'ipotecare le quote della divisione dei demanii continentali, viene esteso ad anni 20 per quelli oltre il faro, e colla penale della

- (a) 1826 Res. 29 mar. ad. 1. p. 193. (e) 1829 Res. 2 dic. add. 1. p. 272.
 (b) 1830 M. 23 gen. add. 1. p. 275. — 1830 Res. 10 mar. ad. 1. p. 276.
 (c) 1830 M. 30 apr. vol. 5. p. 311. (f) 1832 M. 25 ag. add. 1. p. 323.
 (d) 1841 Res. 1 dic. add. 1. p. 438. (g) 1822 M. 26 ott. add. 1. p. 160.

perdita del compensamento di ogni miglioria tanto al compratore quanto al venditore in caso di contravvenzione: art. 49 e seg. (a).

p. 316. 4.—a. Spetta all'intero senato della città di Palermo, Catania, e Messina di pronunziare la multa per le contravvenzioni sui generi annonarii che si verificano da' singoli senatori nella rispettiva sezione di loro giurisdizione (b).

V. art. 58 §. 2. della legge amm.

p.317. §.1 12. Viene annullata con arresto della Suprema Corte del 2 settembre 1840 una sentenza del potere giudiziario, colla quale erasi ritenuto di non esistere contravvenzione al dazio civico, per non essersi trovata legale la pubblicazione dell'appello attestata da apposito atto del serviente comunale (c).

p.317. §.2 7. Si prescrive che i comuni vicini a cui conviene interrogare sulle domande per concessione di permesso a celebrare nuove fiere o mercati, debbono essere compresi nel raggio di 10 miglia di distanza da quello che vuole la concessione (d).

p.318. §.3 7.—a. Ingrossamento della Commissione di pesi, e misure in Napoli; creazione delle Commissioni provinciali e loro incarichi per l'esecuzione della legge sull'eguaglianza di tali oggetti; indicazione de' campioni da rimanere depositati in alcuni comuni, divieto di costruirsi dalle persone non autorizzate; capacità delle misure de' liquidi; punizione delle contravvenzioni (e).

7.—b. Contratto conchiuso per la costruzione de' campioni de' pesi e delle misure, di cui debbono essere provveduti i comuni, e prezzi stabiliti (f).

7.—c. Sopprappiù autorizzato per la spesa della campionatura (g).

7.—d. Proroga a tutto dicembre 1841, per provvedersi i venditori de' nuovi pesi e misure (h).

7.—e. Non può essere vietato ad un artefice autorizzato a costruire pesi e misure secondo la nuova legge in una provincia ad esercitare in un'altra il suo mestiere (i).

- (a) 1841 Istr. 11 dic. p. 152. (f) 1841 M. 3 mar. add. 1. p. 411.
 (b) 1837 Luo. 13 mar. ad. 1. p. 350. (g) 1841 M. 18 sett. add. 1. p. 445.
 (c) 1840 M. 19 sett. add. 1. p. 396. (h) 1841 M. 14 lug. add. 1. p. 430.
 (d) 1841 M. 9 ott. add. 1. p. 447. (i) 1841 M. 21 ag. add. 1. p. 440.
 (e) 1841 Regol. 5 gen. p. 6.

- p. 320. 21. Diritto da esigersi per campionatura su' pesi e le misure secondo la nuova legge art. 13 e 14. (a).
 22. Invio della tariffa approvata per la provincia di Napoli, onde servire di norma a' Decurionati de' comuni delle altre provincie nel progetto de' tali provvedimenti giurisdizionali (b).
- p. 322. 4.—a. Si nega a' PP. Cappuccini di Palermo la continuazione del beneficio di l' addietro goduto di essere esenti da' dazii civici (c).
- p. 323. 10. L' esenzione de' dazii civici viene accordata a' coloni avventizii della contrada Policoro, dipendente dal comune di Montalbano (d).
- p. 332. 59.—a. Istruzioni approvate per la riscossione del regio dazio sul macino in Sicilia in coerenza delle modifiche avvenute pel decreto del 17 dicembre 1838, abolendosi, i sistemi precedenti, patrie costumanze etc. Provvedimenti che riflettono i molini, e centimoli (e).
 5.—b. Ridotto il dazio fiscale sul macino, ed abolito quello così detto rurale in Sicilia, vien determinato che la quota di ciascun comune debb'essere per la somma dell' ultimo appalto, da supplirsi nel caso che si otterrà minore col nuovo sistema ordinato (f).
 59.—c. Dal 1 gennajo 1843 in avanti il dazio fiscale e comunale sul macino sarà in Sicilia sottoposto ad unica amministrazione e riscosso alla ragione di un grano siciliano a rotolo indistintamente sul frumento, orzo, e granone: rimarrà abolita ogni distinzione di territorio: rata del prodotto che dalla real Tesoreria verrà pagata annualmente a' comuni a stratto, eccezione per Palermo, Messina, ed Isole di Lipari: resterà abolita la tassa de' negozianti deducendosi il suo prodotto dalla massa generale dovuta dalla real Tesoreria per lo macino a' comuni (g).
 59.—d. Il dazio sulle carni ne' capiluoghi delle provincie è ceduto a beneficio de' comuni, ritenendosi dalla Tesoreria generale l'attuale introito sulla rata loro spettante del macino (h).
 59.—e. Piano organico del personale sull' amministrazione del dazio fiscale e comunale sul macino se-

- (a) 1841 Reg. 5 genn. p. 6.
 (b) 1841 M. 6 nov. add. 1. p. 450.
 (c) 1819 Res. 27 mar. ad. 1. p. 124.
 (d) 1831 Res. 26 gen. detta p. 298.
 (e) 1841 D. 18 sett. p. 39.
 (f) 1842 M. 18 mag. add. 1. p. 489.
 (g) 1842 D. 27 luglio p. 73.
 (h) Detto.

- condo il nuovo sistema sanzionato: soldi ed attribuzioni degl' impiegati (a).
 59.—f. Norme pratiche per lo servizio, e riscossione corrispondente (b).
 59.—g. Il permesso accordato a' viandanti e coltivatori di portare due rotoli di pane cotto a persona, si sente esteso ad ogni operaio che vive alla giornata, impiegando la sua opera fuori l'abitato (c).
 59.—h. Disposizioni per essere i molini in Sicilia custoditi nel modo prescritto dalle istruzioni del 27 luglio 1842, ed anteriori (d).
 59.—i. Nuove prescrizioni per impedirsi le sfondate fraudolenti in fine dell'anno a danno della successiva amministrazione (e).
 59.—l. La spesa di recitazione de' centimoli per garanzia del dazio sul macino è a peso de' proprietari degli stessi: modo come supplirsi in caso di rifiuto (f).
 59.—m. Proroga per effettuarsi la recitazione dai proprietari de' centimoli, che si giudicheranno necessari a conservare in ciascun comune. Destinazione e pagamento di appositi custodi provvisori (g).
 59.—n. È accordata agl' Intendenti la facoltà di destinare agli esattori e percettori comunali de' sostituti nel disimpegno delle funzioni di ricevitori del macino fiscale in Sicilia, sotto la responsabilità de' primi; anzi tanto deve indispensabilmente farsi per i comuni che hanno villaggi (h).
 77.—a. Ne' casi di contravvenzione al dazio fiscale sul macino per Sicilia, ogni opposizione per parte del contravventore, anche in riguardo alla fraganza, va al contenzioso giudiziario pel corso di giustizia tranne se il controbanda si troverà certo, notorio, e colto in flagranza (i).
- p. 334. 82.—a. Multe stabilite in coordinazione del nuovo sistema di riscossione del dazio fiscale sul macino in Sicilia per le contravvenzioni che saranno commesse artico 22 (k).
 82.—b. Riscossione del dazio fiscale sulla molenda
- p. 335.

- (a) 1842 D. 27 lugl. p. 112.
 (b) 1842 Istr. 27 lugl. p. 118.
 (c) 1842 Luog. 1 ag. add. 1. p. 510.
 (d) 1842 Luog. 20 ott. ad. 1. p. 526.
 (e) 1842 Ord. 31 ott. add. 1. p. 532.
 (f) 1842 Luog. 7 nov. ad. 1. p. 538.
 (g) 1842 Luog. 15 dic. ad. 1. p. 547.
 (h) 1842 Luog. 24 dic. ad. 1. p. 550.
 (i) 1833 Res. 20 lug. ad. 1. p. 339.
 (k) 1841 Istr. 18 sett. p. 40.

spettante al mugnajo; multe decretate per le trasgressioni per essa: art. 13 14 e 15, ed art. 18 e seguenti (a).

82.—c. Regole per determinare le contravvenzioni sul genere portato a molire oltre la quantità dichiarata, e multa sancita oltre la confiscazione di esso, quando l'eccesso è al di là del 30 per 100; art. 8 e seguenti; sua ripartizione: art. 34 (b).

82.—d. Punizioni speciali per i mugnai sorpresi in contravvenzione: art. 21 e seguenti (c).

82.—e. Altre riflettenti gl'impiegati del ramo: articolo 26 (d).

82.—f. Provvedimenti relativi a' molini a vapore ed a vento, ed a' centimoli art. 27 e seguenti (e).

82.—g. La legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazii indiretti è applicabile al contenzioso dell'amministrazione del macino: giudici incaricati in prima sede: art. 35 (f).

p. 336.

4. È riunito sotto unica amministrazione il dazio fiscale e comunale sul macino in Sicilia, fiscandosi eguale tariffa per tutt' i comuni alla ragione di un grano siciliano a rotolo sopra il frumento, orzo, e granone: eccezione per Palermo, e Messina, e le Isole di Lipari (g).—(*).

5. La circolazione del pane biscotto e pasta è libera senza distinzione di territorio e paese, eccetto ne' mensionati luoghi: art. 1 e 16 (h).

p. 342.

3.—a. Vengono abolite le prestazioni che soleansi corrispondere da' possessori delle tonnaje, e barche da pesca, ed ogni altro dritto almirantico, volgarmente detto *miraglia*, esatto sia da' particolari, sia

(a) 1841 Istr. 18 sett. p. 40.

— 1842 Istr. 27 lugl. p. 118.

(b) 1842 Istr. 27 lugl. p. 118.

(c) Dette

(d) Dette

(e) Dette

(f) Dette

(g) 1842 D. 27 lugl. p. 73.

(h) 1842 Istr. 27 lugl. p. 118.

(*) Per effetto di queste Sovrane Sanzioni essendo addivenuto tutto finanziario il servizio relativo al dazio fiscale sul macino in Sicilia, è fuori il nostro proponimento di più riportare tutte le disposizioni che lo riguardano. Ci limiteremo perciò a quelle principali, che la parte dell' Amministrazione comunale possano strettamente interessare.

dal regio erario: disposizioni per la liquidazione del compenso, se vi sarà luogo (a).

p. 348.

11.—a. Si prescrive l'acquisto a farsi da' comuni delle tavole di riduzione de' pesi e delle misure per la facile intelligenza ed esecuzione della legge del 6 aprile 1840, (b).

11.—b. Eguali disposizioni per l'Intendenze, Sotto-Intendenze, e Consigli degli ospizii, e varie Amministrazioni di pubblici stabilimenti (c).

11.—c. Divieto di ordinarsi associazioni forzose de' comuni per acquisto di libri, di raccomandare le volontarie, e di approvare le richieste di tal natura da parte degl'Intendenti, senza l'avviso favorevole del Consiglio d'Intendenza sulle correlative deliberazioni decurionali e la superiore approvazione (d).

V. app. 6 cap. III sez. 2 §. 1 e 2.

p. 350.

15.—a. Provvedimenti per la piantagione e conservazione degli alberi lungo le strade provinciali e comunali. Privati, funzionarii, e forza della gendarmeria chiamati alla custodia, oltre i speciali guardiani da stabilirsi colle facoltà attribuite a' guardiani rurali e comunali dalle leggi: Divieto di tutto ciò che si oppone alla prosperità di tali alberi: gli scovritori delle contravvenzioni parteciperanno delle multe da infliggersi: competenza pe' correlativi giudizi (e).

15.—b. Creazione in Palermo di un consiglio edilizio per lo buono mantenimento e conservazione dell'integrità, e dell'allineamento, degli edifizii lungo le strade della città (f).

p. 353.

12.—a. L'amministrazione de' fondi delle opere pubbliche speciali, che si eseguono non a carico di un'intera provincia, ma di alcuni comuni o privati, sarà affidata a deputazione e cassiere particolare, i quali dovranno essere proposti in terna da' Decurionali dei Comuni interessati, e quindi approvati dall'Intendente (g).

12.—b. Si autorizza Sovranamente che i fogli di volontarie offerte gratuite in danaro, o giornate di lavoro, fatte da' cittadini per la costruzione di qualche

(a) 1820 D. 13 maggio p. 189. (e) 1842 D. e Reg. del 25 gen. p. 8.
(b) 1840 M. 2 dicembre. (f) 1842 D. 29 maggio p. 91.
(c) 1841 Res. 10 mar. ad. 1. p. 415. (g) 1841 Res. 7 mag. add. 1. p. 422.
(d) 1841 Res. 17 lug. add. 1. p. 433. — 1843 Res. 25 luglio.

opera pubblica, abbiano a riguardarsi come obbligatori dopo l'approvazione dell'Intendente, ed esigibili allora come ogni altro credito comunale (a).

15.—a. Partecipazione agli Ordinarii che a' comuni, i quali mancano di chiesa, ne debbano essere provvisti a loro spese, prendendone essi speciale cura (b).

p. 354.

16.—a. Nell'autorizzarsi alcune restaurazioni di una chiesa parrocchiale col fondo delle imprevedute di un Monte frumentario, si avverte che non debbe il caso passare in esempio, poichè tali spese sono a farsi co' mezzi prescritti dal Concordato (c).

p. 355.

19.—a. È vietato a' privati di poter da loro stessi tagliare delle strade, benchè a proprie spese volessero migliorarle (d).

25.—a. Per la costruzione delle strade rurali e comunicazioni rispettive è stata approvata, serbati i solenni di legge, un'imposta fondiaria domandata da 500 abitanti di Bitonto, ed autorizzata l'esazione co' mezzi accordati per l'incasso degli altri cespiti comunali (e).

25.—b. Nella costruzione delle traverse comunali di Sicilia, la cui convergenza influisce alle comunicazioni delle strade principali, debb'essere intesa la Direzione generale di ponti e strade de' progetti analoghi, come dovrà vigilarne l'esecuzione (f).

27.—a. Spiegazioni e modifiche sul decreto relativo alla costruzione de' campisanti e cimiterii, da stabilirsi in questi per lo deposito de' resti de' cadaveri, raccolti dopo dieci anni (g).

p. 356.

42.—a. Costruzione di un ricovero fuori de' Campisanti, onde deporsi in esso le spoglie de' fanciulli morti senza battesimo, degl'impenitenti, e di coloro che appartengono a diversa credenza (h).

42.—b. Nuove impulsioni per compiersi la costruzione de' campisanti nel corso del 1841 (i).

42.—c. È dovuto il compenso del suolo occupato pe' campisanti, se il fondo si appartiene a' luoghi più laicali (k).

p. 358.

57.—a. Per la disumazione de' cadaveri ne' Cam-

(a) 1841 Res. 17 lug. add. 1. p. 432.

(b) 1832 Res. 2 giu. add. 1. p. 321.

(c) 1842 M. 27 sett. add. 1. p. 521.

(d) 1818 Dec. 22 sett. add. 1. p. 106.

(e) 1841 Res. 11 ag. add. 1. p. 439.

(f) 1842 M. 17 sett. add. 1. p. 521.

(g) 1818 Res. 10 giu. add. 1. p. 90.

(h) 1841 M. 20 gen. add. 1. p. 403.

(i) 1841 M. 20 genn. add. 1. p. 405.

(k) 1841 M. 22 sett. add. 1. p. 447.

pisanti nell'interesse della giustizia penale non occorre prendersi permesso dall'Autorità chiesastica, come era prescritto allorchè dovea farsi nelle Chiese tale operazione (a).

p. 360.

78. Sepoltura da darsi a' bambini non battizzati, agl'impenitenti, ed altr'individui non cattolici in separato recinto fuori il Camposanto (b).

V. vol. 2 append. 7. p. 272.

79. È permessa l'inumazione de' cadaveri umani in casse di legno ove taluno il voglia (c).

80. La direzione e vigilanza de' Campisanti, non che la cura degli uffizii divini viene affidata ad un rettore ecclesiastico e cappellano, con assegnamento a carico de' comuni, da nominarsi da' Decurionati (d).

81. Divieto di trasportarsi col procaccio, o colle diligenze i cadaveri e reliquie umane per essere seppellite altrove (e).

p. 363. §. 2

7.—a. All'occorrenze di vacanza di mense vescovili, ed altri benefici ecclesiastici, l'aggiusto delle rate spettanti agli eredi de' defunti, dee farsi sull'intero prodotto annuale de' beni diviso per giorni, a cominciare dal 1 gennajo al 31 dicembre, come dal codice è prescritto per i frutti civili (f).

10. Negli stessi casi di vacanza di parrocchie si dispone per Sicilia che, prelevato dalla congrua solita a corrispondersi da' comuni ciò che bisognerà per lo stipendio di uno o due sottoparocchi, dal Vescovo destinati alla cura delle anime, il dippiù sia impiegato per i precisi bisogni della Chiesa; e risultando residuo, rientrerà questo nelle rendite comunali (g).

p. 364.

11. Permissione a potersi commutare a canone in denaro, od affrancare le decime sacramentali in Sicilia col consenso del titolare, e sovrana autorizzazione art. 8 (h).

12. Si prescrive di formarsi dagl'Intendenti di accordo cogli Ordinarii rispettivi un lavoro per provvedersi le parrocchie mancanti di rendita della con-

(a) 1820 Res. 26 apr. ad. 1. p. 137.

(b) 1841 M. 20 gen. add. 1. p. 403.

(c) 1841 Res. 14 lug. add. 2.

(d) 1841 M. 27 ottob. add. 1. p. 449.

Addiz. 1.^a

(e) 1842 M. 13 mag. add. 1. p. 488.

(f) 1830 M. 11 sett. add. 1. p. 282.

(g) 1841 Res. 11 nov. add. 1. p. 452.

(h) 1841 D. 11 dic. p. 147.

- p. 366. gruva stabilita dal concordato, onde poter cessare l'esazione delle così dette decime sacramentali (a).
- 15.—a. Il certificato rilasciato dal Professor sanitario ad un militare infermo per poter avere il mezzo di trasporto, debb'essere rinnovato sul foglio di rotta in ogni comune di transito; ed in caso di guarigione nel camino, sarà rilasciato negativo fino all'arrivo nell'ospedale, per aver luogo l'indennizzo della spesa (b).
- p. 368. 35. Norme da serbarsi per la rivaluta delle sussistenze somministrate agl'individui della riserva allorchè sono stati richi amati al servizio militare (c).
36. I comuni debbono anticipare le competenze dovute a' marinari sieno volontari, sieno congedati provvisoriamente, o di nuova leva che viaggiano; determinazione di esse, e documenti occorrenti per ottenersi la sussecutiva rivaluta (d).
37. Dilucidazione che le competenze dovute a' marinari di nuova leva dal giorno della partenza dal loro domicilio per lo consiglio di ricezione, ed a quelli in provvisorio congedo è a carico della real marina; ed i comuni, i quali sono chiamati alla semplice anticipazione della spesa, debbono non trascurare l'invio de' documenti per conseguire la rivaluta analoga (e).
- p. 369. 14.—a. Provvedimenti per gli alloggi degli uffiziali, e per le caserme della gendarmeria reale (f).
- p. 370. 21. I militari che ricevono commissioni temporanee, senza potersi sgravare del peso dell'alloggio nel luogo della loro dimora ordinaria, debbono essere alloggiati da' comuni ove si trasferiscono (g).
23. Compete un luminoso e decente alloggio agl'ingegneri ed impiegati topografici, incaricati de' lavori per la gran carta militare del Regno, da essere somministrato da' comuni per i quali fan transito (h).
24. Egualmente che la fornitura de' foraggi a' muli che seco conducono, per la quale i comuni saranno rivaluti della spesa dal ramo della guerra (i).
25. La spesa per l'alloggio della scorta de' pro-

(a) 1841 Res. 22 dic. ad. 1. p. 465. (f) 1834 Istr. 26 sett. coll. p. 66.
 (b) 1838 M. 17 ott. add. 1. p. 356. (g) 1841 Res. 25 sett. add. 1. p. 453.
 (c) 1841 M. 28 apr. add. 1. p. 420. (h) 1842 Risoluz. Sov. 14 apr. add. 1. p. 476.
 (d) 1842 M. 26 apr. add. 1. p. 482. (i) 1842 M. 27 ag. add. 1. p. 519.
 (e) 1842 M. 24 ag. add. 1. p. 517.

- cacci è messa a carico de' comuni, riguardandosi come truppa di passaggio (a).
- p. 375. 23.—a. I risparmi che avvengono sull'art. di esito per soldi de' regii giudici debbono rimanere in cassa, dandosene conoscenza al ministero degli affari interni, pagarsi con dilui speciale autorizzazione, tranne la metà dovuta per legge al supplente (b).
- 27.—a. Divieto agl'Intendenti di disporre pagamenti de' soldi de' regii Giudici, se non in vista de' certificati di esistenza e di effettivo servizio prestato nel rispettivo circondario, e per ogni altro caso si prescrive doversi consultare il ministero degli affari interni (c).
- p. 377. 9.—a. Metodo prescritto per gli ordinativi da rilasciarsi dagl'Intendenti in abbuon-couto, o diffinitivi per lo personale e materiale servizio delle prigioni civili di dipendenza del ramo dell'interno sez. VIII. del regolamento della real Tesoreria approvato con (d).
- 13.—a. I Procuratori regii presso i Tribunali civili sono chiamati a vigilare sulla buona tenuta delle prigioni de' detenuti per causa civile, e per l'esatta osservanza de' doveri de' custodi. Essi interverranno nella commissione incaricata per prendere parte in tutto ciò che riguarda i detenuti di tale specie, e debbono in ogni trimestre fare visita de' locali: art. 5 (e).
- 14.—a. Le spese di mantenimento e trasporto de' detenuti che delle carceri circondariali passano a quelle del Capoluogo della provincia per essere giudicati, sono a carico della finanza (f).
- p. 382. 15.—a. V. sopra indicazione p. 377. n. 9. a.
- 59.—a. Disgravandosi i comuni e le provincie di Sicilia, si mette a peso della real Tesoreria la spesa di mantenimento delle prigioni centrali, e distrettuali dal 1843 in avanti (g).
- 59.—b. Norme da serbarsi per le regolari somministrazioni de' mezzi di trasporto a' condannati di transito, onde i Sindaci poter ottenere il rimborso della spesa (h).

(a) 1842 M. 5 agos. add. 1. p. 512. (e) 1839 D. 14 ott. p. 122.
 (b) 1833 M. 30 ott. add. 1. p. 342. — 1842 D. 27 lug. p. 24.
 — 1842 M. 22 ott. add. 1. p. 527. (f) 1817 M. 2 lug. add. 1. p. 45.
 (c) 1841 M. 12 giug. add. 1. p. 425. (g) 1841 D. 26 ott. p. 230.
 (d) 1823 D. 15 dic. p. 345. (h) 1842 M. 15 giug. add. 1. p. 493.

- p. 383. 39.—e. Un relegato infermo riceve dagli ospedali locali le medicine, ed i necessari alimenti, cessando di godere di un carlino al giorno dalla Tesoreria, il quale sarà pagato in vece all'amministrazione dell'ospedale (a).
- p. 385. 67.—a. Gli impiegati al servizio attivo de' dazii indiretti essendo riguardati come destituiti, nel caso che venissero arrestati per cause estranee all'amministrazione del ramo, se sono poveri, debbono essere alimentati in carcere a carico del dipartimento degli affari interni (b).
- p. 388. 7.—a. Disposizioni per essere ne' posti delle guardie urbane sostituiti i ritratti de' nostri augusti Sovrani in litografia, in vece de' loro busti in gesso, gravandosi la spesa sul fondo delle imprevedute (c).
- 31.—a. Reiterate disposizioni di divieto a stabilirsi negli stati discussi comunali articolo di esito per soccorsi ad ammalati poveri (d).
- 36.—a. Il rescritto del 1839, che vieta a' comuni di accordare sussidio a' padri onusti, non è applicabile agli attuali godenti, i quali dovranno fruirne finchè esisteranno (e).
- 36.—b. L'elemosine che in qualche stato discusso comunale possono essere riportate a favore de' religiosi mendicanti, debbono ritenersi per sussidii puramente caritatevoli senza potere costituire titolo a pretendere la continuazione, e tanto sarà dichiarato (f).
- 37.—a. Sull'avviso emesso dal Consiglio di Stato di dovere la spesa di lume e fuoco, dovuta alla scorta de' procacci, come permanente, continuare di andare a carico delle provincie anzicchè de' comuni, S. M. ha risoluto che il Ministro dell'interno desse le provvidenze a seconda delle circostanze de' comuni (g).
- p. 389. V. sopra indicaz. p. . . .
- 42.—a. Sono a peso dell'Amministrazione del registro e bollo le spese occorrenti per vetture, cibarie ed alloggio agli assistenti spirituali de' condannati a morte, tranne il caso di esistenza di qualche pia istituzione con dotazione ad hoc (h).

(a) 1842 Luog. 27 ott. add. 1. p. 527. (c) 1840 Res. 9 sett. add. 1. p. 395.
 (b) 1826 M. 11 gen. add. 1. p. 189. (f) 1841 M. 27 feb. add. 1. p. 410.
 (c) 1842 M. 10 ago. add. 1. p. 516. (g) 1826 Res. 1 giu. add. 1. p. 218.
 (d) 1838 Risol. Sov. 5 febbrajo. (h) 1822 Res. 9 mar. add. 1. p. 155.
 — 1841 Res. 23 giu. add. 1. p. 428.

- p. 392. 57.—a. Disposizioni per essere disgravati i comuni da ogni spesa di vaccinazione, essendo questa specie di esito estranea alla loro amministrazione, ed ordini di togliersi tale articolo dagli stati discussi (a).
- p. 394. 71. Si propone lo stabilimento di una scuola di agrigoltura teoretico-pratica in ogni comune, e l'acquisto del catechismo pubblicato dal sig. Granata (b).
72. Nuove insinuazioni all'oggetto colle soggiunte di dovervi ad esse scuole assistere i nuovi esperti di campagna, onde istruirsene (c).

ee-Schede notariali

73. I comuni debbono far fronte alle spese di mantenimento delle schede notariali, laddove sieno loro devolute (d).
- p. 397. 6.—a. Rettifica di un errore di stampa avvenuto sulla fissazione dell'onorario de' professori sanitari a condotta nel regolamento del 9 agosto 1838 per gli esiti comunali (e).
- p. 399. 13. Nuove prescrizioni per l'insegnamento dell'ostetricia alle levatrici, senza che a' Medici, e Cerusici condottati possano essere pagati i loro onorarii che sull'appoggio di deliberazione decurionale, la quale contesti di aver essi adempito (f).
- p. 409. §. 1. 9. Divieto di affittarsi complessivamente i cespiti comunali: caso da fare eccezione alla regola, previa autorizzazione ministeriale (g).
- p. 412. §. 1. 5. Per i contratti nell'interesse delle amministrazioni finanziere è sanzionato che debba in essi inserirsi il patto, che per ogni controversia e quistione potrà insorgere, debba adirsi il contenzioso amministrativo, e che pendente la risoluzione possa procedersi a' contratti di urgenza, oltre ad ogni altra misura dalla legge autorizzata (h).
- p. 413. §. 3. 6. Ne' contratti di appalto per opere pubbliche dee convenirsi che per l'indennità e spese dovute agl'ingegneri direttori de' lavori, l'appaltatore debbe pa-

(a) 1842 M. 7 sett. add. 1. p. 520. (e) 1839 M. 14 sett. add. 1. p. 363.
 — 1843 M. 16 agosto add. 2. (f) 1842 Res. 15 giu. add. 1. p. 496.
 (b) 1840 M. 7 novembre, e — 1842 M. 25 settembre.
 (c) 1841 Uff. 14 apr. add. 1. p. 417. (g) 1841 Res. 1 set. add. 1. p. 441.
 (d) 1842 M. nov. add. 1. p. 534. (h) 1832 Res. 11 apr. add. 1. p. 318.

gare loro un dritto stabilito al massimo del 3 per 100, senz'alcuna ingerenza della real Tesoreria quando di conto di essa si eseguono (a).

p. 416.

14. I processi verbali di subasta sono atti autentici ed esecutivi, produttivi anche d'iscrizione ipotecaria, quando il prezzo dell'aggiudicazione, o la prima offerta prodotta, sia stata di somma inferiore a ducati 30 (b).

p. 420.

17. Dichiarazione Sovrana che una cauzione data in contratto con pubblica amministrazione coll'espressione *voluta dalla legge* a cautela della stessa, abbia a ritenersi come solidale; e che non diversamente si debba intendere ogni altra cauzione esistente ne' contratti attuali nell'interesse delle amministrazioni (c).

p. 421.
art. 239.

3. Si dispone a farsi uso con moderazione della facoltà della riserva, accordata agl'Intendenti coll'articolo 239 della legge amministrativa per l'approvazione alle subaste relativi ad affitto de' cespiti comunali; ove trattasi di erbaggi, ghiaude, e cereali saranno gli atti trasmessi direttamente all'Intendente per espresso a carico dell'aggiudicatario, o del comune se l'affitto viene disapprovato (d).

p. 422.

5.—a. Disposizioni relative allo scioglimento de' contratti di appalto per costruzione di opere pubbliche (e).

p. 424.

10.—a. Si determinano i casi, in cui gli atti di coazione per l'esazione de' censi ed altri cespiti dovuti a' comuni, a' monti frumentarii, ed a' luoghi pii debbono distendersi in carta di bollo e registrarsi, e quando vanno esenti da tali formalità (f).

p. 425.

3.—a. Norme da serbarsi in Sicilia per la facile esazione delle rendite sul Gran Libro, appartenenti a' luoghi pii, pubblici stabilimenti, ed altricorpi morali (g).

p. 426.

10.—a. Dilucidazioni più estese sulla prestazione enfiteutica da corrispondersi al padron diretto da' coloni negli anni in cui non semenzano le terre, giusta la risoluzione sovrana del 17 novembre 1829 comunicata con (h).

(a) 1839 Res. 20 ag. add. 1. p. 362.

(b) 1832 D. 31 luglio p. 44.

(c) 1843 Res. 26 genn. add. 2.

(d) 1842 Res. 23 lug. add. 1. p. 505.

(e) 1817 Res. 18 ott. add. 1. p. 67.

(f) 1830 M. 6 ott. add. 1. p. 284.

(g) 1839 M. 29 nov. add. 1. p. 365.

— 1842 Luog. 20 dic. ad. 1. p. 549.

(h) 1831 M. 20 apr. add. 1. p. 303.

13.—a. La citazione per editto autorizzata col decreto de' 12 novembre 1838, per interrompere la prescrizione trentennaria nell'esazione de' terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali dovute sopra estesa tenuta da più di cinque reddenti in virtù di sentenze delle commissioni feudale, o di ordinanza de' Commissarii ripartitori, non va soggetta alla regola comune della perenzione dell'istanza dopo decorsi i tre anni (a).

p. 432. §. 2.

6. Le opposizioni avverso un atto di coazione spedito dal cassiere e sindaco del comune per erazione di cespiti comunali, importando impugnamento di atto amministrativo, spetta al contenzioso amministrativo di valutarle (b).

p. 436.

5.—a. Sanatoria accordata a Sindaci, che aveano emesso di assicurare per mezzo della transazione la rendita delle gabelle civiche, dacchè col prodotto delli fondi comunali si avea potuto supplire a' bisogni dell'amministrazione dell'anno (c).

p. 441.

7. Divieto di disporsi pagamenti sulle reste di cassa in generale; e precise norme da serbarsi nella proposta delle inversioni, per aver luogo gli esiti non contemplati nello stato discusso (d).

p. 443.

10. Compenso degl'ingegneri provinciali che si adibiscono per le opere pubbliche comunali, da stabilirsi volta per volta con ministeriale approvazione, ponendosi mente all'insieme delle circostanze occorrenti (e).

11. Da tale compenso dovrà prelevarsi una quota parte corrispondente al 1/2 per 100 sull'ammontare dell'opera per indennità dovuta alle Commissioni di revisione per le opere provinciali presso la Direzione generale di ponti e strade; e le somme riunite saranno per semestre spedite al Ministero degli affari interni (f).

p. 457.

8. È autorizzato l'arresto personale de' sindaci per l'esazione delle somme significate loro nella decisione del conto morale, ne' modi che si trova prescritto per i cassieri comunali (g).

(a) 1841 Res. 1 dic. add. 1. p. 458. (d) 1841 M. 18 sett. add. 1. p. 444.
 (b) 1842 Res. 13 lug. add. 1. p. 503. (e) 1841 M. 15 sett. add. 1. p. 444.
 — 1842 Res. 8 ott. add. 1. p. 524. (f) 1842 M. 6 ag. add. 1. p. 514.
 (c) 1826 M. 21 genn. add. 1. p. 190. (g) 1841 D. 25 giug. p. 173.

- p. 473. 13. V. *sopra indicaz.* p. 457. n. 8.
- p. 477. 8. Prescrizioni per essere raccolte le acque piovane, che si scaricano dalle tettoje, in tubi di latta attaccati agli edifizii, onde prevenire in Città capitali l'inconveniente collo scolo nelle pubbliche strade principali (a).
- p. 478. 19.—a. Si riporta per esteso la decisione indicata nell'ufficio del Soprintendente generale di salute del 14 settembre 1833, vol. 6.^o n. 91 p. 75 relativa a trappeti ad olio, e riassunta al vol. 1.^o p. 478 n. 19 nostr' opera (b).
- p. 481. 4.—a. Divieto a costruirsi in qualunque provincia del Regno fossi di acqua per la macerazione de' lini e canapi nel perimetro di due miglia dall'abitato; e distruzione di quelli esistenti così detti *fusari*: articolo 17 (c).
- p. 482. 11.—a. Parziali misure sancite per allontanare in alcuni luoghi il danno delle capre che s'immettono al pascolo (d).
- p. 487. 61. Uniforme autorizzato ad indossarsi dagli stanzionarii delle regie strade (e).
- p. 488. 3.—a. Quando i danni emanati dall'Autorità amministrativa non stabiliscono alcuna pena a carico de' contravventori dell'oggetto di essi, non vi è luogo a procedimento per la trasgressione (f).
- p. 489. 6.—a. La limitazione della multa stabilita coll'articolo 279 della legge amministrativa non esclude che per le contravvenzioni agli articoli 6, e 7 dell'altra del 21 marzo 1817, non possa applicarsene una maggiore dall'autorità competente (g).
- p. 490. 1. Si riporta per esteso la determinazione citata al vol. 1.^o p. 490 n. 1. art. 284, della legge (h).
- p. 495. 9. Oltre della metà del dritto di patente per la caccia, i guardaboschi ed i guardiani rurali dovranno pagare il carlino addizionale, e l'importo della carta bollata (i).
- p. 498. 3.—a. Classificazione nel loro valore, e per i loro legali effetti, delle garentie accordate *de verbo regio* ne' contratti delle specie diverse (k).

(a) 1842 M. 24 nov. add. 1. p. 544. (f) 1818 Decis. 2 ott. add. 1. p. 103.
 (b) 1833 Decis. 30 apr. add. 1. p. 336. (g) 1830 M. 19 mag. add. 1. p. 278.
 (c) 1819 Res. 3 lug. add. 1. p. 117. (h) 1818 Res. 20 giu. add. 1. p. 91.
 (d) 1830 Res. 10 apr. add. 1. p. 277. (i) 1828 Istr. 16 dic. add. 1. p. 255.
 (e) 1826 Res. 20 dic. add. 1. p. 225. (k) 1820 Res. 17 mag. add. 1. p. 137.

- p. 500. 5. La natura de' contratti di permuta esclude l'adempimento delle subaste (a).
4. Si disapprova l'autorizzazione provocata da un comune a contrarre mutuo per soddisfare un debito risultante da giudicato, insinuandosi il tentativo della combinazione del pagamento a rate annuali, ed ove non riuscisse, sarà salvo al creditore l'esperimento del suo dritto ne' termini degli art. 28 e 32 della legge del 21 marzo 1817 (b).
- p. 501. §. 2 3.—a. Nella mancanza di giudicati, o d'istrumenti pubblici da cui risultino crediti contro i comuni, l'esame di ogni altro documento compete alle autorità del conteuzioso giudiziario anzicchè a quelle del conteuzioso amministrativo incaricate della liquidazione (c).
- 7.—a. Dilucidazione intorno a' titoli da presentarsi, bastevoli a stabilire la liquidazione de' crediti contro i comuni di Sicilia (d).
- p. 502. 10.—a. I comuni di Sicilia vengono abilitati a riluire il dazio di tari sei a quintale, pagando il capitale al possessore di esso con gli avanzi delle loro rendite, ed in mancanza con danaro da prendere a mutuo. Il *jus luendi* dovuto al fisco è rilasciato (e).
- 10.—b. In queste reluzioni dee restituirsi a' possessori il prezzo che pagarono alla real Corte nel fare l'acquisto del dazio, non già il capitale risultante dall'attuale rendita (f).
- p. 503. 21. Creazione di una commissione in Palermo, composta da Agenti finanziari ed amministrativi, onde liquidare i debiti e crediti delle provincie e de' comuni della Sicilia verso la real Tesoreria: reclami da prodursi dagl'Intendenti al bisogno presso l'altre commissioni di revisione avverso le liquidazioni da quella eseguite: assegno di termini per lo sollecito disbrigo del lavoro: compensazione delle concorrenti quantità di credito e debito: soddisfazione della parte eccedente (g).
22. Nomina de' componenti una commissione di revisione delle liquidazioni de' debiti della real Tesoreria di Sicilia, derivanti da officii aboliti, ed altro:

(a) 1828 M. 26 nov. add. 1. p. 252. — 1826 Res. 4 mar. p. 190.
 (b) 1831 Res. 5 febb. add. 1. p. 299. (f) 1836 Luog. 4 gen. ad. 1. p. 345.
 (c) 1818 Decis. 13 nov. add. 1. p. 110. (g) 1841 Rescritti del 9 marzo,
 (d) 1822 Res. 24 apr. add. 1. p. 157. 17 aprile, e 8 dic.
 (e) 1796 Disp. 23 ap. add. 1. p. 191. add. 1. p. 459.
 Addiz. 1.^a F

- p. 304. riduzione del capitale a rendita alla ragione del 2 per 100; norme prescritte per l'estinzione di essi, previo annuale sorteggio sul fondo assegnato (a).
- p. 310.p.2 4.—a. Classificazione nel loro valore e ne' loro legali effetti, delle garentie accordate *de verbo regio* ne' contratti delle specie diverse (b).
- 2.—a. Il dritto del Tesoro di riscuotere il contributo fondiario con privilegio su' frutti delle proprietà tassate, è esercibile anche quando tali rendite sono sotto deposito giudiziario presso la cassa di ammortizzazione (c).
- 4.—b. Regolamento approvato per l'incasso, versamento e restituzione de' depositi giudiziarii, ed amministrativi (d).
- 4.—c. Ragionamenti per i quali si è risolto di non occorrere nuovi regolamenti sulle norme di già stabilite per la restituzione di tali depositi (e).
- p. 312. 4.—d. Altre dilucidaz. relative a siffatto oggetto (f).
- p. 315. §. 1. 19. V. *Indicazione di sopra* p. 303 n. 21 e 22.
- 5.—a. Non occorre intentare il preventivo esperimento della conciliazione presso il consiglio d'intendenza allorchè debbonsi istituire giudizi contro le Amministrazioni diocesane (g).
- p. 316. 2.—a. Le cause non possono essere affidate alla difesa de' Sacerdoti, essendo a costoro vietato l'esercizio della professione di avvocato: eccezione per quelle di proprio interesse della Chiesa, o de' poveri che mancano di difensore laico (h).
- p. 317. 4. I creditori de' comuni oltre di doversi uniformare all'art. 28 e seguenti della legge del 21 marzo 1817, per lo ricupero di somme dovute in virtù di titolo esecutivo, non possono sequestrare che le sole rendite de' beni patrimoniali, escluso il prodotto de' dazii civici, qualunque sia il modo come si esigono (i).
- V. art. 300 legge ammist. ed indicaz. di sopra p. 300.

Fine dell'addizione 1.

- (a) 1841 Res. 8 dic. add. 1. p. 461. (f) 1829 Luog. 6 apr. ad. 1. p. 262.
 (b) 1820 Res. 17 mag. ad. 1. p. 137. (g) 1832 M. 21 gen. add. 1. p. 315.
 (c) 1817 Res. 11 ago. add. 1. p. 60. (h) 1816 Res. 20 gen. e 22 giug.
 (d) 1826 Res. 29 mar. ad. 1. p. 194. — 1828 M. 6 sett. add. 1. p. 250.
 (e) 1827 Luog. 28 mag. ad. 1. p. 230. (i) 1841 Res. 22 dic. add. 1. p. 467.

VOL. II.° RIFLETTE LE DIECI APPENDICI ALLA LEGGE AMMINISTRATIVA SOPRA SVARIATE MATERIE DI SERVIZIO PUBBLICO.

APPENDICE 1.ª

Amministrazione della pubblica beneficenza e de' luoghi pii laicali.

Vol. II.°

P. 8.

4.—a. **P** RIMITIVE istruzioni per la riforma dell'amministrazione de' luoghi pii, e fondazioni laicali del regno di Napoli (a).

P. 10.

19.—a. Indicazione de' casi e del modo come possa farsi inversione delle rendite destinate per un' opera di pietà ad altra secondo il maggiore bisogno ed utilità, previa autorizzazione sovrana (b).

20.—a. I capitali e le rendite della congregazione della Relenzione de' cattivi in Sicilia, attesa la pace colle Potenze africane, si prescrive doversi convertire in altre opere di pietà: provvedimenti per la discussione de' correlativi conti dell'epoca anteriore al 1819 (c).

21.—a. Adozione per la Sicilia delle istruzioni sull'amministrazione de' stabilimenti di pubblica beneficenza e de' luoghi pii laicali, sanzionate per lo Regno di Napoli — Stabilimento del personale: eccezioni per Palermo, ed altro (d).

21.—b. L'amministrazione delle rendite de' benefici di patronato particolare, in caso di vacanza, si appartiene all'Amministrazione diocesana, quando però sono effettivamente collettivi, e non già semplici collazioni e legati pii, lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi padroni (e).

25.—a. Sviluppandosi le teorie legali relative a patronati, si determina che spetti alle Curie Vescovili di procedere nelle cause correlative, laddove costa della fondazione ed erezione in titolo (f).

P. 12.

36. Gli Stabilimenti di beneficenza di Napoli vengono riconosciuti Enti morali di novella creazione per virtù de' decreti del 19 dicembre 1816, annullandosi

- (a) 1806 Cir. 20 dic. add. 1. p. 1. (d) 1820 Res. 7 giu. add. 1. p. 141.
 (b) 1816 Par. appr. a 12 ott. add. 1. p. 143.
 1. p. 25. (e) 1820 Res. 24 giu. add. 1. p. 143.
 (c) 1820 Res. 16 apr. add. 1. p. 129. — 1838 Res. 15 sett. ad. 1. p. 354.
 (f) 1831 M. 13 ago. add. 1. p. 305.

due decisioni della Gran Corte de' Conti fondate sopra opposta teoria che parzialmente li legava alle conseguenze degli atti della Commissione, da cui furono complessivamente amministrati nel tempo anteriore. Conto di Palmieri—*V. Vaselli* vol. 7. p. 299 (a).

37. Divieto di darsi ragguagli sulle domande di particolari in materia concernente l'Amministrazione de' luoghi pii, dovendo tanto aver luogo per mezzo del Ministero degli affari interni (b).

p. 12. §. 3.

1.—a. Primitiva designazione delle aziende comprese sotto l'Amministrazione di pubblica beneficenza: art. 1.^o (c).

p. 13.

2.—a. I Monti frumentarii, il di cui capitale viene esclusivamente addetto per la semina, sono da riguardarsi come stabilimenti municipali, e vengono assoggettati alle leggi amministrative, rimanendo sotto il regime del consiglio degli ospizii quelli soli che hanno pesi estranei per opere di beneficenza (d).

4.—a. Disposizioni relative alla cura delle cappellanie e legati pii di patronato particolare, devoluti alla real Corona (e).

p. 13.

sez. V.

1.—a. Indicazione de' casi, e del modo come possa farsi inversione delle rendite destinate per un'opera di pietà ad altra secondo il maggiore bisogno ed utilità, previa l'approvazione Sovrana (f).

p. 20.

9.—a. Vien determinato che ogni relegato infermo ricevesse dall'ospedale ove risiede le medicine e gli alimenti necessarii, restando ceduto all'Amministrazione detto stabilimento il carlino al giorno, da quello goduto (g).

p. 23. §. 5.

5. Dacchè in azione intentata per rimborso di prezzo di alcuni pegni frodati ad un monte da' suoi amministratori furono invocate le regole del pio stabilimento, dandosi luogo alla loro interpretazione, si è risoluto conflitto di mandarsi al contenzioso amministrativo la cognizione della causa (h).

6. Nuove disposizioni per l'insequestrabilità degli

(a) 1841 Res. 12 mag. ad. 1. p. 423.

(b) 1842 M. 13 ago. add. 1. p. 517.

(c) 1812 Istr. 15 mar. p. 8.

(d) 1830 M. 1 gen. add. 1. p. 275.

(e) 1829 Res. 29 gen. add. 1. p.

(f) 1816 Par. appr. a 12 ott. add.

1. p. 25.

(g) 1842 Luog. 27 ott. add. 1. p. 527.

(h) 1842 Res. 11 ag. add. 1. p. 516.

oggetti pignorati presso i monti dei pegni, in contravvenzione dello spirito de' loro statuti (a).

p. 24. §. 6.

3.—a. I monti frumentarii, il di cui capitale attivo viene esclusivamente addetto per la semina, sono da riguardarsi come stabilimenti municipali soggetti alle leggi amministrative, lasciandosi sotto il regime del consiglio degli ospizii quelli soli che han pesi estranei per opere di beneficenza (b).

p. 25.

9.—a. I sindaci non hanno responsabilità per l'amministrazione de' monti frumentarii, ma sono bensì i fiscali sull'andamento di essa, ed han dovere di riferire al consiglio degli ospizii ogni abuso (c).

9.—b. Si eccita lo zelo degl'Intendenti tutti per lo stabilimento di monti frumentarii ne' Comuni, mettendosi ad esempio i modi praticati con felice successo da quello del 1.^o Abruzzo ulteriore (d).

9.—c. Eguali eccitamenti perchè le congreghe del regno, ad esempio di quella del monte dei morti del comune di Elce, impieghino le loro economie per la fondazione de' monti frumentarii piuttosto che ad altra opera pia di minore importanza (e).

9.—d. Si esentano dal pagamento della spesa di registro e bollo gli atti di giuramento degli amministratori de' monti frumentarii (f).

9.—e. Approvazione per la provincia di Messina del progetto che la carica degli amministratori de' monti frumentarii debb'essere biennale, rinnovandosi uno di essi ogni anno; che dritto alcuno non debba accordarsi a' cancellieri comunali per la redazione degli atti di obbligo: casi di eccezione, ed ordini a manifestarsi se convenga di adottare eguali temperamenti nelle altre provincie (g).

9.—f. Nuove impulsioni per l'istituzione di tali stabilimenti in Sicilia con gli arretrati crediti de' comuni, colle somme degli antichi monti pecuniari, e co' sopranvanzi delle casse de' luoghi pii laicali (h).

9.—g. Nell'approvarsi alcune restaurazioni di chiesa parrocchiale con risorse tirate dal fondo delle imprevedute di un monte frumentario, si avverte di non dover

(a) 1842 M. 31 dic. add. 1. p. 155.

(b) 1830 M. 20 gen. add. 1. p. 275.

(c) 1838 Res. 22 set. add. 1. p. 354.

(d) 1841 Res. 11 sett. ad. 1. p. 443.

(e) 1842 Res. 5 feb. add. 1. p. 472.

(f) 1842 Res. 9 feb. add. 1. p. 473.

(g) 1842 Res. 30 lug. ad. 1. p. 507.

(h) 1842 Luog. 1 ag. add. 1. p. 511.

ciò passare in esempio, dacché tali spese debbono eseguirsi co' mezzi indicati dal concordato (a).

9.—h. I sindaci vengono sussidiariamente agli amministratori de' monti frumentarii dichiarati responsabili della rett' amministrazione di questi pii stabilimenti, e s'impone loro l'obbligo di dare un conto morale (b).

p. 26.

11.—a. Gli obblighi per l'accrescimento de' grani de' monti frumentarii sono esenti dalle formalità del registro e bollo, ma ne van soggetti gli estratti, se debbonsi produrre in giudizio contro i coloni (c).

p. 27.

25.—a. I creditori per sementi e soccorsi dati a coloni, godono anche sul regio Erario la preferenza di essere rimborsati (d).

p. 30. §. 1.

1.—a. Classificazione per i loro effetti legali delle garanzie accordate colle salvaguardia de verbo regio nei contratti (e).

p. 34. §. 5

13.—a. Si permette che la vendita de' beni de' luoghi pii laicali e degli stabilimenti di beneficenza possa eseguirsi cumulativamente per più fondi, stipulandosi un solo contratto, purchè appartenghino allo stesso Stabilimento o Corporazione, e sieno siti nella stessa provincia (f).

15. Nelle permutazioni non è applicabile il real rescritto del 29 aprile 1826, che prescrive la subasta per l'alienazione de' beni ecclesiastici (g).

16. I canoni convenuti a tempo determinato non sono alienabili, nè per affranco che voglia fare il debitore, nè per compra che intenda farne il terzo (h).

17. Possono accogliersi le domande per censuazioni di fondi rustici ed urbani de' luoghi pii di qualunque natura, salvo le forme prescritte, e l'abilitazione di potersi far uso della carta non bollata per gli atti di semplice istruzione (i).

p. 34. §. 6.

1.—a. L'amministrazione delle rendite de' benefici di patronato particolare, in caso di vacanza, si appartiene all'Amministrazione diocesana, quando però sono veramente collettivi, e non semplici collazioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni (k).

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (a) 1842 M. 27 set. add. 1. p. 521. | (g) 1828 MM. 26 nov. add. 1. p. 252. |
| (b) 1842 Res. 12 nov. add. 1. p. 541. | (h) 1832 Res. 6 giu. add. 1. p. 321. |
| (c) 1820 Res. 15 gen. add. 1. p. 126. | (i) 1842 Res. 2 mar. add. 1. p. 474. |
| (d) 1826 Res. 1 mar. add. 1. p. 190. | (k) 1820 Res. 29 gen. add. 1. p. 126. |
| (e) 1820 Res. 17 mag. add. 1. p. 137. | — 1820 Res. 24 giu. add. 1. p. 142. |
| (f) 1824 Res. 10 apr. add. 1. p. 171. | |

4. Alle camere notariali vien prescritto di far conoscere a' regii procuratori che nella visita fatta de' protocolli de' notai non siasi rinvenuta alcuna disposizione pia a favore degli stabilimenti di beneficenza, in seguito di che essi magistrati han dovere d'informarne il consiglio degli ospizii (a).

p. 35. §. 6

8. I legati di messe che mancano di una chiara ed espressa fondazione in titolo, benchè di loro natura opere ecclesiastiche, sono da riguardarsi laicali, o soggetti alla giurisdizione ordinaria del Consiglio degli ospizii, non ostante una ministeriale disposizione del 26 aprile 1830, che li sottrae da tal vigilanza (b).

p. 37.

6.—a. Si riconosce per assurda la proposizione che la prescrizione sanzionata a favore de' comuni co' decreti del 1809 e 1811, intorno a' crediti contro de' loro, pe' quali non si è domandata a tempo la liquidazione, sia applicabile a beneficio de' luoghi pii, la cui amministrazione non pria del 1820, fu assimilata alla comunale (c).

p. 38. §. 2.

3.—a. Per le cause di amministrazione, e di oggetti ad esse relativi, che riflettono gli Stabilimenti di pubblica beneficenza, fu dichiarato essere il consiglio d'Intendenza competente a procedere: art. 27 (d).

3.—b. E nelle liti passive, di dover precedere l'adempimento del prescritto cogli articoli 49 e 50 del decreto degli 11 febbrajo 1809: art. 26 (e).

p. 39. §. 2.

6. Nelle transazioni delle corporazioni religiose non si richiede di rigore il preventivo parere di tre giuriconsulti destinati dal regio procuratore del tribunale civile, com'è prescritto per le transazioni de' dritti che far si debbono da' minori. *Vaselli vol. 7.º* p. 20 (f).

7. Gli orfanotrofi militari sono da ritenersi come gli altri stabilimenti di beneficenza, dichiarati sezioni de' comuni, e per conseguenza il compenso da dare a' difensori di quelli debb' essere fissato come per questi, a termini dell' articolo 314 della legge amministrativa (g).

p. 39.
sez. XII.

3.—a. Riporto delle istruzioni per lo mantenimento

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (a) 1833 M. 16 gen. add. 1. p. 329. | (e) Dette. |
| (b) 1841 Res. 20 ott. add. 1. p. 448. | (f) 1836 Res. 13 ap. add. 1. p. 347. |
| (c) 1821 M. 17 febb. add. 1. p. 146. | (g) 1842 Res. 11 mag. add. 1. p. 488. |
| (d) 1812 Istr. 15 mar. vol. 3. p. 197. | |

de' progetti, in Sicilia, che furono omesse nella serie primordiale de' reali rescritti ed altro (a).

p. 47. 15.—a. Istruzioni date agli Ordinarii di competer loro tutto ciò che nelle congreghe riguarda materia morali, senza che dai consigli degli ospizii si possa prendere ingerenza alcuna; e per tutt'altro debban attenersi al prescritto co' decreti del 7 dicembre 1832, 18 dicembre 1833, ed alle istruzioni del 20 maggio 1820 (b).

p. 48. 20.—a. L'approvazione de' Padri spirituali delle congreghe compete agli Ordinarii (c).

p. 49. 37.—a. Riconosciuta la massima che le cause chie-sastiche sono di competenza esclusiva degli Ordinarii, tanto in possessorio, che in petitorio, si danno disposizioni per essere risolta la controversia insorta nel comune di Nicastro fra il Capitolo cattedrale, ed i PP. Domenicani (d).

p. 50. 39.—a. Richiamo in osservanza del divieto di eseguirsi processioni straordinarie di divozione o penitenza, senza il precedente permesso dell'Ordinario diocesano (e).

p. 55. §. 4. 8. Facilitazione accordata per l'esazione delle rendite iscritte nel Gran Libro di Napoli, delle quali han fatto acquisto alcuni Stabilimenti pubblici, e luoghi pii della provincia di Messina (f).

9. Essa vien' estesa a tutte le altre provincie di Sicilia, con ordine a' ricevitori di pagare le polizze spedite (g).

p. 58. sez. 2. 5. Le significatorie emesse sopra i conti de' contabili dell'Amministrazione degli ospizii sono eseguibili coll'arresto personale, come quelle a carico de' contabili comunali, e dello Stato (h).

6. Oltre gli Amministratori de' Monti frumentarii, che sono tenuti a rendere un conto materiale de' grani, s'impone a' Sindaci il dovere a presentarne altro morale, dichiarandosi sussidiariamente a quelli responsabili della rett' amministrazione (i).

- (a) 1816 Istr. 19 sett. add. 1. p. 16. (e) 1830 M. 3 mar. add. 1. p. 276.
— 1817 Istr. 30 apr. add. 1. p. 30. (f) 1839 M. 29 nov. add. 1. p. 365.
(b) 1837 Res. 21 ott. add. 1. p. 353. (g) 1842 Luog. 20 dic. D. p. 549.
(c) 1827 M. 17 gen. add. 1. p. 223. (h) 1842 M. 26 nov. add. 1. p. 544.
(d) 1826 Res. 30 ago. ad. 1. p. 221. (i) 1842 Res. 12 nov. ad. 1. p. 541.

APPENDICE 2.^a — Contribuzione fondiaria.

p. 62.

10.—a. Sono esenti dalla tassa fondiaria gli edifizii appartenenti al Governo destinati ad uso pubblico art. 2. §. 4. (a).

10.—b. Non però quelli di proprietà comunale, benchè allo stesso uso destinati, e che i comuni avrebbero avuto il dovere di appigionare, per provvedere al bisogno ove ne mancassero. Gran Corte de' conti (b).

10.—c. Vengono esentati da tale peso le Chiese (c).

10.—d. Agevolazione a potersi reclamare discarico di contribuzione nel termine di sei mesi, per cambiata natura de' fondi a causa di disastro o casma (d).

10.—e. È riserbato al Re di accordar dispensa al legale divieto di prodursi reclami in qualche grave caso d'inesistenza di fondo, o di estensione estremamente alterata (e).

10.—f. L'abilitazione a produrre reclamo con dispensa al divieto della legge, non può provocarsi che nel concorso della doppia condizione d'erronea descrizione di fondi, e di esistenza di un ostacolo se non invincibile almeno imponentissimo, che abbia occasionato il ritardo (f).

10.—g. Prescrizioni per essere intestato al pubblico demanio cui appartiene, previa debita valutazione, il suolo delle strade che per effetto di costruzione di altre nuove a spese dell'erario regio, rimane abbandonato, egualmente che i letti de' fiumi, prendendosi a di lui nome il possesso (g).

10.—h. Nuove prescrizioni per essere gli edifizii comunali addetti ad usi pubblici esentati dall'imposizione fondiaria, a similitudine degli edificii dello Stato, di cui fa menzione l'art. 2 del dec. de' 10 giugno 1817 (h).

10.—i. Sono ammessibili i richiami de' proprietari quando i loro fondi soffrono un cambiamento di coltura nell'esecuzione della legge del 21 agosto 1826,

- (a) 1817 D. 10 giu. p. 697. (f) 1833 Res. 10 ago. ad. 1. p. 341.
(b) 1818 Decis. 5 ag. add. 1. p. 94. (g) 1834 MM. 15 lug. e 27 set. add. 1. p. 342.
(c) 1821 Res. 22 sett. add. 1. p. 148. (h) 1840 Res. 3 mag. ad. 1. p. 392.
(d) 1833 Res. 23 gen. ad. 1. p. 329. (i) 1832 Res. 11 ago. ad. 1. p. 323.
(e) 1832 Res. 11 ago. ad. 1. p. 323. Addiz. 1.^a

che vieta la coltivazione delle terre appese: documenti da presentarsi: rescritti 20 agosto 1841, per lo Catasto della Sicilia (a).

14. Stabilimento de' Direttori provinciali de' dazii diretti in Sicilia; loro classificazione e soldi; indennità de' Controlori: spese di ufficio; e provvedimenti per accelerare la rettifica del catasto (b).

p.64. §.2. 15. Istruzioni suppletive e dilucidative di quelle del 17 dicembre 1838 per lo servizio di detto Catasto (c).

3.—a. Espedienti da adottarsi quando gl'individui eletti ad esattori comunali si rifiutano di mettersi in esercizio della carica (d).

6.—a. Il congedo di un percettore fondiario, quando è limitato ad un mese, dee dall' Intendente convocarsi dal Controloro generale della tesoreria generale (e).

6.—b. Debb' anche essere inteso il ricevitore distrettuale (f).

p.65. §.3. 6.—c. Non può accordarsi congedo ad un percettore regio della contribuzione fondiaria, che si farebbe sostituire da un suo collega (g).

2. Se un ruolo per sospizione di falsità vien sorpreso dall' Autorità giudiziaria, questa dovrà subito restituirlo se il sospetto svanisce, e rilasciarne copia immediatamente, se il reato si troverà sussistente (h).

3. Allorchè in ciascun anno vanno a mettersi in riscossione i ruoli, gl' Intendenti faranno affiggere in ogni comune un avviso formato dalla direzione dei dazii diretti, contenente la rendita del catasto, il carico dell' imposta fondiaria in principale, de' grani addizionali e della reimposizione, non che la ragione del pagamento (i).

p. 66. 9.—a. I percettori ed esattori delle contribuzioni dirette non possono essere sottoposti a giudizio penale che quando vi sono tradotti dall' Intendente, e previa autorizzazione del Ministero delle finanze da lui provocata (k).

(a) 1841 M. 27 nov. add. 1. p. 437.

(b) 1842 D. 29 ott. p. 253.

(c) 1842 Res. 29 ott. add. 1. p. 529.

(d) 1818 M. 27 mar. add. 1. p. 89.

(e) 1833 M. 3 apr. add. 1. p. 334.

(f) 1833 Cir. 11 mag. add. 1. p. 336.

(g) 1841 M. 7 genn. add. 1. p. 402.

(h) 1821 M. 6 giu. add. 1. p. 146.

— 1824 M. 5 mag. add. 1. p. 172.

(i) 1829 M. 14 agos. add. 1. p. 266.

(k) 1811 Cir. 5 ott. add. 1. p. 8.

11.—a. A soddisfare la malversazione sono solidariamente tenuti il contabile titolare, il garante, ed ogni altro che abbia amministrato il pubblico danaro (a).

p. 67. 16.—a. Vigilanza perchè i ricevi a tallone non sieno agli esattori rilasciati con data posteriore al giorno del versamento, nè diversamente eseguita la scritturazione su' registri del ricevitore (b).

p. 68. 21.—a. Oltre dell' informo al Ministro, gl' Intendenti debbono riferire all' Agente del contenzioso amministrativo il vuoto, che potrà scovirsi in ogni ordinaria, o straordinaria verifica di qualunque cassa finanziaria (c).

p. 69. 8. Nella discussione periodica de' valori in portafoglio sono chiamati ad intervenire alle commissioni finanziere i capi delle tre amministrazioni, Cassa di ammortizzazione—Dazii indiretti—Registro e bollo, per dar conto dello Stato de' giudizi, alla loro vigilanza affidati (d).

p.74. §.7. 2.—a. Riporto del regolamento relativo all' invio de' fondi regii omissi nelle serie primordiale de' Reali rescritti ed altri atti del Governo (e).

4. Le disposizioni del regolamento del 27 ottobre 1817 per l' invio de' fondi pubblici, sono applicabili anche alle ricevitorie situate fuori la linea di transiti de' procacci (f).

p.77. §.4. 4. Laddove il Direttore de' dazii diretti, destinato definitivamente a tenere il controllo della ricevitoria generale ne' domini continentali, trovasi infermo, od assente con congedo, si dà agl' Intendenti la facoltà di destinare a supplirlo provvisoriamente, con prevenirne il Ministro; e può scegliere il controloro del distretto, s' è di nomina regia rivestito — Sua indennità (g).

p.80. §.4. 3. I Sindaci debbono in ogni fine di mese verificare le scritture degli esattori, chiudendone il giornale di cassa coll' espressa enunciazione per esteso delle somme esatte, e delle pagate nel corso di esso: art. 10. (h)

p. 81. 9.—a. Spiega del senso degli art. 8 12 e 13 del

(a) 1818 Decis. 7 mar. add. 1. p. 83.

(b) 1827 M. 7 lug. add. 1. p. 234.

(c) 1832 M. 21 mar. add. 1. p. 316.

(d) 1839 M. 13 mag. add. 1. p. 360.

(e) 1817 Regol. 27 ott. add. 1. p. 69.

(f) 1818 M. 30 dic. add. 1. p. 111.

(g) 1842 M. 7 Dic. add. 1. p. 545.

(h) 1807 Istr. 30 dic. add. p. 3.

decreto de' 3 luglio 1809, sull'abbreviativo modo prescritto nella vendita degli oggetti sequestrati, per l'esazione della contribuzione fondiaria (a).

9.—b. I processi verbali negativi sulla vendita di tali oggetti sono esenti della registratura (b).

9.—c. La prelazione in tali vendite accordata dall'art. 18 del decreto de' 3 luglio 1809, non è personale a' percettori ed esattori, ma unicamente a favore del Governo per l'incasso del contributo (c).

9.—d. Dritto del Tesoro ad esigere con privilegio su' frutti la contribuzione, da cui sono gravati i fondi, esercibile anche quando tali rendite si trovassero sotto deposito giudiziario presso la cassa di ammortizzazione: art. 2 (d).

9.—e. Divieto a farsi aumento nel giornaliero compenso de' soldati spediti in coazione, e nelle spese di sequestro della legge stabilite — I grani cinque che pagano i fittajuoli per gli atti di sequestro conservatorio loro intimati, sono ripetibili da' proprietari contribuenti (e).

9.—f. Le intimazioni per tali sequestri non debbono eccedere il numero de' fittajuoli ed inquilini, l'estaglio de' quali è sufficiente a coprire la contribuzione maturata a carico de' proprietari (f).

9.—g. Indipendentemente dall'azione reale, si dichiara in qual caso per la riscossione del contributo fondiario si possa esercitare la personale contro il possessore de' fondi (g).

9.—h. Indennità di via accordata al perito che fa l'estimo degli oggetti sequestrati per l'esazione delle contribuzioni dirette, accedendo a distanza oltre un miglio (h).

p. 82.

16.—a. Concorso de' Sindaci nell'affitto, o coltivazione de' fondi abbandonati da' contribuenti, a cui può l'Esattore procedere per la riscossione della correlative imposta. Estensione della facoltà ad ogni altra specie di possidenza soggetta a tassa, ed impe-

(a) 1809 M. 13 ago. add. 1. p. 6.

(b) 1809 M. 19 ag. add. 1. p. 6.

(c) 1810 Cir. 18 febb. add. 1. p. 7.

(d) 1813 D. 16 dic. p. 297.

— 1817 Res. 11 ago. add. 1. p. 60.

(e) 1817 M. 7 mag. add. 1. p. 43.

(f) 1817 M. 14 giug. add. 1. p. 45.

(g) 1826 M. 23 ago. add. 1. p. 221.

(h) 1832 Res. 12 mag. add. 1. p. 319.

gno da spiegarsi per un vantaggioso e regolare successo: (a).

16.—b. Al giudice od altro funzionario che potrà assistere nell'apertura delle porte chiuse per eseguirsi sequestro mobiliare in pregiudizio di contribuente moroso, spetta l'indennità di carlini cinque (b).

18.—a. È permesso agli esattori di ricusare i depositarii o custodi degli oggetti sequestrati a' contribuenti morosi, laddove offrano fondati sospetti di frode (c).

18.—b. Finchè le mutazioni di quota fondiaria non si saranno eseguite per i passaggi delle proprietà, il vecchio ed il nuovo possessore sono solidariamente tenuti al pagamento della contribuzione; e le coazioni debbonsi principiare dal possessore attuale: articolo 8 (d).

19.—a. Oltre del dritto autorizzato per lo sequestro, spetta all'uscieri od intimatore non altro che il quarto per ciascuna copia che rilascia a' terzi sequestrati, ed al debitore moroso al pagamento della contribuzione fondiaria (e).

p. 83.

31.—a. Disposizioni date sull'esazione per proprio conto delle reste di contribuzione lasciate dal percettore uscito di carica; e responsabilità, sussidiaria del successore (f).

p. 84. §. 5.

6.—a. A soddisfare la malversazione sono solidariamente tenuti il contabile titolare, il garante, ed ogni altro che abbia amministrato il pubblico danaro (g).

7.—a. Generali ordini perchè almeno una volta al mese sia eseguita straordinaria verifica delle casse de' contabili di propria dipendenza di ciascun capo di amministrazione, coll'obbligo di pagar de proprio in caso di vuoto per quella parte che non potrà essere coverta della cauzione datasi (h).

p. 85. §. 6.

3.—a. Prescrizioni onde assicurare che i talloni de' versamenti fatti alle Ricevitorie dagli esattori, e la scritturazione del loro ammontare ne' registri ab-

(a) 1839 M. 16 dic. add. 1 p. 366.

(b) 1841 M. 17 giug. add. 1. p. 426.

(c) 1831 Res. 13 nov. add. 1. p. 311.

(d) 1832 M. 14 lug. add. 1. p. 322.

(e) 1809 D. 9 ottobre p. 942.

— 1833 Res. 3 lug. add. 1. p. 339.

(f) 1842 M. 28 mag. add. 1. p. 491.

(g) 1833 Res. 4 febb. add. 1. p. 330.

(h) 1818 Decis. 7. mar. add. 1. p. 83.

(i) 1832 M. 17 mar. add. 1. p. 315.

bia luogo colla stessa data del giorno in cui avvengono. Vigilanza per l'allontanamento di ogni abuso (a).

3.—b. I Sindaci debbono certificare la necessità della sostituzione della persona, di cui i percettori ed esattori, in caso di assoluto impedimento a sottoscrivere, fanno firmare la contabilità, dandone partecipazione a' Superiori (b).

p. 86. §. 2. 3.—a. I percettori debbono personalmente esercitare le loro funzioni; non possono essere di età minore, nè saranno proposti per la nomina di S. M. prima di aver data la cauzione, come per ogni altro contabile finanziario è prescritto (c).

V. L. amministrativa art. 65 note.

p. 87. 6.—a. La carica di percettore è incompatibile coll'esercizio del notariato (d).

10.—a. La conferma degli esattori può aver luogo anche oltre il secondo biennio, quando concorrono i solenni di legge, e non vi sono ostacoli (e).

p. 88. 12.—a. Risoluzione perchè nè il Decurionato, nè l'esattore che avverso la sua nomina avea eccezione, rispondesse della malversazione operata da un commissario, destinato dal Ricevitore del distretto (f).

p. 89. 7.—a. La responsabilità de' decurionati a pagare le somme della contribuzione fondiaria non rimosse, colpisce que' decurioni che sono in esercizio all'epoca in cui l'arretrato si è formato (g).

7.—b. Il dissenso di un decurione o del sindaco, e la mancanza dell'intervento all'atto decurionale per la nomina di un esattore, non l'esenta dalla responsabilità dalla legge imposta al collegio, salvo il caso di legittimo impedimento al momento dell'elezione (h).

p. 90. sez. VIII. 3.—a. In fine degli estratti che si rilasciano degli articoli de' catasti provvisori, la somma totale della rendita debb' esprimersi a lettere, e ridotta a ducati se trovasi in qualche catasto riportata nell'abolito sistema monetario di lire (i).

(a) 1827 M. 7 lug. add. 1. p. 234.

(b) 1829 Luog. 14 gen. add. 1. p. 258.

(c) 1829 Res. 11 lug. vol. 5. p. 249.

(d) 1833 Ris. sov. 1 lug. add. 1. p. 337.

(e) 1830 Res. 16 ag. add. 1. p. 282.

(f) 1841 M. 4 sett. add. 1. p. 441.

(g) 1817 M. 16 agos. add. 1. p. 61.

(h) 1822 M. 9 febb. ad. 1. p. 152.

(i) 1822 M. 30 mar. add. 1. p. 156.

(j) 1829 M. 18 lug. ad. 1. p. 265.

APPENDICE 3. Amministrazione forestale.

p. 92. §. 1. 6. Il compenso dovuto a' misuratori giurati che si adoperano nella misura e circoscrizione de' boschi dovrà stabilirsi dagl' Intendenti (a).

p. 95. 16. Nuove impulsioni per l'esecuzione delle prescrizioni della legge forestale, relative alle terre in pendio, e di quant'altro riflette la custodia e miglioramento de' boschi: elogio agl' Intendenti che si sono in ciò contraddistinti (b).

17. Sulle terre appese, di cui viene a cambiarsi la coltura per l'esecuzione della legge forestale, sono ammissibili i richiami per lo corrispondente scarico di materia imponibile (c).

p. 96. §. 5. 6. E vietata la seminazione nè fossati che si scavano intorno alle terre poste in difesa, egualmente che nella terra smossa che si estrae, ritenendosi per una dissodazione in contravvenzione (d).

p. 97. 3.—a. Nelle verifiche da eseguirsi per dissodamenti o disboscamenti le commissioni incaricate debbono rigorosamente stare alle prescrizioni della legge forestale, senza che possa prendersi esempio in contrario da qualche ministeriale disposizione, data sopra caso particolare (e).

14. Pei tagli delle rocce esistenti ne' boschi, e nelle terre salde ad oggetto di estrar pietra, è necessità di serbare anche le precauzioni prescritte dalla legge forestale per i dissodamenti (f).

p. 98. 4.—a. Le prevenzioni al corpo di artiglieria per gli alberi boschivi che si vendono, debbonsi fare con rapporto al Ministro delle finanze, che ne passerà notizia a quello della guerra (g).

p. 99. 12. La martellata degli alberi de' boschi divisi in sezioni di taglio dovrà aver luogo quando è prossimo ad effettuarsene l'abbattimento, e non può passarsi alla seguente sezione, se non quando gli alberi marchiati della precedente sieno stati di già recisi (h).

(a) 1842 M. 27 apr. ad. 1. p. 485.

(b) 1841 M. 5 mar. add. 1. p. 413.

(c) 1841 M. 27 nov. add. 1. p. 457.

(d) 1842 Cir. 9 lug. add. 1. p. 501.

(e) 1828 Cir. 30 apr. add. 1. p. 244.

(f) 1841 Res. 1 sett. add. 1. p. 440.

(g) 1829 M. 22 apr. add. 1. p. 262.

(h) 1830 Res. 5 genn. add. 1. p. 273.

(i) 1840 Cir. 4 nov. add. 1. p. 396.

13. Impulsioni per l'esecuzione del real rescritto del 6 aprile 1836, relativo alla divisione de' boschi comunali in sezioni, e taglio degli alberi a profitto delle casse comunali (a).

14. E l'operazione dee farsi coll'intervento di un misuratore giurato (b).

15. Gli alberi di speranza e seme, stabiliti a 15 per ciascun moggio di antica misura nella legge forestale, si riducono a quattro per ogni moggio della dimensione fissata colla legge del 6 aprile 1840 (c).

§. 8.

p. 100. §. 9

3. Le disposizioni del decreto del 2 settembre 1832 relative allo sbocciamiento artificiale de' sugheri, querce, ed altro viene esteso alla Sicilia (d).

p. 102. §. 1

3. I boschi sotto difesa possono per l'osservanza di essa circoscriversi da fosso: condizioni che si richiedono. Direzione generale di ponti e strade (e).

1.—a. I delitti forestali sono perseguitati con azione pubblica (f).

1.—b. Spiega che l'azione di solidanza nell'esazione delle ammende e spese per reati forestali ha luogo contro i condannati per lo stesso delitto, ancorchè non fosse tanto espresso nella legge — Tesoriere generale (g).

1.—c. Tali ammende poichè costituenti una pena principale del reato, sono state comprese nel decreto di abolizione del 13 marzo 1822 (h).

V. vol. 2. p. 116.

1.—d. Allorchè sarà legalmente dimostrata l'impossibilità a pagarsi l'ammenda, vi è luogo alla sostituzione in pena corporale: norme per la pronunziazione dell'accessoria sentenza da parte dello stesso giudice autore della prima condanna (i).

p. 103.

11.—a. Parziali sanzioni che aumentano la pena de' danni cagionati dalle capre, ed i luoghi ove non viene inibita l'immissione di esse al pascolo (k).

15. È ridotta a duc. 4 per ciascun moggio legale in vigore la pena pecuniaria di duc. 20, che la legge forestale avea stabilito per duc. 20 a moggio della precedente misura agraria (l).

- (a) 1841 M. 6 mar. add. 1. p. 414. (g) 1824 Uff. 11 dic. ad. 1. p. 175.
 (b) 1842 M. 30 lug. add. 1. p. 509. (h) 1823 Res. 3 mag. ad. 1. p. 165.
 (c) 1842 M. 30 lug. add. 1. p. 508. (i) 1827 D. 20 giugno p. 239.
 (d) 1833 Res. 9 gen. add. 1. p. 328. (k) 1830 Res. 10 apr. ad. 1. p. 277.
 (e) 1842 Cir. 9 lug. add. 1. p. 301. (l) 1842 M. 30 lug. add. 1. p. 505.
 (f) 1817 M. 19 mar. ad. 1. p. 30.

p. 106.

3. L'esazione delle ammende forestali può farsi per mezzo della coazione, personale, e quella delle spese, sulle norme prescritte dal Decreto del 13 gennaio 1817 (a).

V. vol. 2 p. 102 col prosieguo nell' add. 1.

p. 112.

1.—a. Pel servizio della giustizia è stabilito in massima, che le indennità di via sono dovute quando si oltrepassa la distanza di un miglio dalla residenza (b).

1.—b. Le indennità per le frazioni di miglio debbono dedursi sul calcolo cumulato della gita e ritorno, non già separatamente (c).

p. 113.

14. Dilucidazioni a riguardo dell'indennità de' misuratori giurati, che si adibiscono per le dissodazioni de' fondi in contravvenzione della legge forestale (d).

15. Il compenso de' medesimi dee stabilirsi dall'Intendente allorchè vengono adibiti per la misura e circoscrizione de' boschi, a termini della ministeriale del 18 ottobre 1828 (e).

p. 114.

cap. 7.

11.—a. Provvedimenti dati dalla Direzione generale di ponti e strade per lo spaccio delle licenze da caccie: persone agevolate nel pagamento dei diritti primitivo, ed addizionale (f).

cap. 8.

V. appresso all'indicazione p. 203 n. 28 e seg.

5.—a. Abolizione delle prestazioni esigenti nella Sicilia sulla pesca dei tonni od altro, sotto nome di dritti almirantici o miraglia; e disposizioni per la liquidazione del compenso al possessore, se vi ha luogo (g).

p. 115.

7.—a. Divieto della pesca ne' mari di Sicilia con le reti così dette *alalungare* in dati tempi e luoghi; e punizione delle contravvenzioni: eccezione condizionata per i pescatori d'Ustica (h).

cap. 9.

1.—a. Si rinnova la pubblicazione di taluni provvedimenti, e leggi da osservarsi sulle reali riserve di pesca e caccia; e le pene da infliggersi per le contravvenzioni; indicazione de' luoghi riservati (i).

p. 116.

4.—a. L'indulto abolitivo delle pene correzionali

- (a) 1819 M. 15 sett. add. 1. p. 123. (g) 1820 D. 13 mar. p. 189.
 (b) 1818 Res. 29 lug. add. 1. p. 93. (h) 1824 Res. 10 mar. ad. 1. p. 170.
 (c) 1820 Res. 22 mar. ad. 1. p. 129. — 1827 Res. 7 apr. add. 1. p. 227.
 (d) 1841 M. 30 ott. add. 1. p. 450. — 1832 Res. 15 dic. D. p. 327.
 (e) 1842 M. 27 apr. add. 1. p. 485. (i) 1817 Band. 11 lug. add. 1. p. 45.
 (f) 1828 Istr. 16 dic. add. 1. p. 255.
 Addiz. 1.^a

non esclude l'esazione delle multe per le contravvenzioni al regolamento sulle reali riserve, esigibili in linea civile (a).

7.—a. Circonfinazione delle reali riserve di caccia in Sicilia con l'autorizzazione di potere i proprietari de' terreni finitimi ammazzare gli animali che possono nelle loro possessioni introdursi (b).

APPENDICE 4. — Registro e bollo.

p. 118. 9.—a. Gli atti per le legali coazioni che dall'Amministrazione diocesane si spediscono contro i debitori, debbono essere distesi in carta di bollo, e dopo il visto del regio giudice intimarsi dall'uscieri del circondario (c).

p. 120. 10.—a. Non van soggetti a registro con termine di rigore gli atti di tali Amministrazioni, perchè se non possono reputarsi come Amministrazioni pubbliche (d).

p. 121. 17.—a. Si determinano i casi in cui gli atti di coazione spediti per la riscossione de' censi ed altri cespiti dovuti a' comuni, a' luoghi pii, ed a' monti frumentarii debbono essere formati in carta di bollo e registrarsi; e quando vanno esenti da tali formalità (e).

20. Viene negato lo stabilimento de' ricevitori suffraganei a quelli del registro e bollo in Sicilia per agevolare la registrazione degli atti rogati in Comuni distanti dalla di costoro residenza; conferma del Real Rescritto del dì 8 Giugno 1835 che prescrive il modo come in caso di multa senza colpa ci possa ottenere la condonazione (f).

p. 122. §. 3. 2.—a. I processi verbali negativi sugli oggetti sequestrati e posti in vendita per lo pagamento delle contribuzioni, sono esenti dalla registrazione. (g).

7. V. sopra all' indicazione p. 121 n. 17 a.

8. Si esentano dal pagamento de' dritti di registro e bollo degli atti del giuramento, che si presta dagli Amministratori de' monti frumentarii (h).

- (a) 1822 Res. 4 mag. add. 1. p. 158. (e) 1830 M. 6 ott. add. 1. p. 284.
— 1823 Res. 1 ott. D. p. 165. (f) 1842 Res. 26 apr. add. 1. p. 484.
(b) 1828 Res. 9 mag. add. 1. p. 245. (g) 1809 M. 19 agos. add. 1. p. 6.
(c) 1820 M. 17 mag. add. 1. p. 140. (h) 1842 Res. 9 febb. add. 1. p. 473.
(d) 1823 Res. 1 feb. add. 1. p. 162.

p. 126. 3.—a. Sono esenti dalla formalità del registro, oltre i manifesti relativi agli affitti sotto l'asta de' cespiti comunali, e di regia pertinenza, anche i certificati che si appongono in piè di essi per contestare la pubblicazione (a).

p. 131. 5.—a. Oltre il certificato negativo di non essersi stipulati atti nel mese decorso, gli uffiziali pubblici debbono fra i giorni dieci del susseguente presentare anche il repertorio per non incorrere a multa. (b).

APPENDICE 5. — Leve militari.

p. 136. 15. Sono insequestrabili le somme depositate nelle casse de' corpi dell' armata di mare e di terra, per causa d' ingaggio da pagarsi a chi presta servizio militare come cambio di un requisito di leva (c).

p. 137. 5.—a. Agl' individui della riserba debbesi anticipare il prest dalle casse provinciali allorchè sono richiamati al servizio (d).

8. Essi col permesso del Comandante possono andare a travagliare ovunque lor piace, purchè prima di partire dichiarino in iscritto all' Eletto incaricato il luogo ed il tempo della dimora — È lasciato alla prudenza degl' Intendenti di determinare se il 1.º od il 2.º Eletto debba incaricarsi de' disimpegni relativi alla riserva, per i quali viene indicato il 1.º dal regolamento del 4 dicembre 1839 (e).

9. Gli uomini della riserva possono farne uso, se trovassino decorati della medaglia di S. Giorgio della riunione (f).

10. Essi ritornando a' corpi attivi, non avranno calcolato a loro favore il tempo di dimora in casa (g).

11. È data all' autorità militare la facoltà di ordinare l' arresto degli stessi, ove commettessero reati, poichè riguardati come soldati in temporaneo permesso (h).

12. Provvedimenti sul conto dei soldati licenziati con congedo in carta rossa, contenente clausola di

- (a) 1820 Res. 9 maggio, c
— 1828 M. 30 gen. add. 1. p. 241. (e) 1840 M. 18 nov. add. 1. p. 398.
(b) 1822 Res. 11 dic. add. 1. p. 160. — 1842 M. 30 nov. add. 1. p. 545.
(c) 1842 D. 1 giu. p. 100. (f) 1840 M. 20 ottobre.
(d) 1840 Res. 17 marzo. (g) 1840 M. 20 ottobre.
(h) 1841 M. 30 gen. add. 1. p. 407.

- ritornare al servizio militare se si rimetteranno in salute; e doveri degli agenti municipali per essi, che debbono essere riguardati come quelli di riserva (a).
13. Le massime sono estese a' soldati siciliani (b).
14. Non possono far parte delle guardie urbane (c).
- V. sopra indicaz. p. 130 addiz. al Vol. 1.^o
- p. 137. §. 1. 3.—a. Quando per le esenzioni accordate non potrà completarsi la quota della leva dovuta da un Comune, è autorizzato di divenirsi ad un riesame di quelle; e trovandosi giuste, si completerà con reclute di taglia meno bassa, facendosi analogo rapporto al Ministro (d).
- p. 140. §. 3. 3. La taglia stabilita per lo servizio militare può soffrire modifica, quando per le esenzioni accordate si trovasse esaurita in qualche comune la massa de' reclutabili senza di essersi completata la quota; metodo da tenersi in tale rincontro (e).
- p. 145. 47.—a. Vengono esentati dalla leva gli alunni di giurisprudenza presso la G. Corte de' conti nel numero non maggiore di venti (f).
- p. 147. 56.—a. I figli di esteri che non erano naturalizzati all'epoca di loro nascita, non si riguardano per le operazioni della leva di avere acquistata la naturalizzazione per essersi i loro genitori naturalizzati in seguito (g).
- p. 152. 6.—a. Nuova inibizione di dare i cambii a quei requisiti che sono allistati per servire nel corpo delle guardie d'onore (h).

Artiglieri littorali

- p. 153. 9. Gli artiglieri littorali sono esenti dalla leva: art. 32 (i).
- §. 4. 1.—a. La taglia stabilita per la leva può soffrire modifica quando per le esenzioni accordate si trovasse esaurita in qualche comune la massa de' reclutabili senza di essersi completata la quota: metodo da tenersi in tale rincontro (k).

- (a) 1842 M. 10 febb. add. 1. p. 504. (f) 1842 Res. 10 lug. add. 1. p. 502.
 (b) 1842 M. 8 ott. add. 1. p. 523. (g) 1842 Res. 5 ag. add. 1. p. 513.
 (c) 1842 Res. 30 ago. add. 1. p. 519. (h) 1841 M. 27 gen. add. 1. p. 406.
 (d) 1823 M. 25 ott. add. 1. p. 166. (i) 1831 Regol. 26 genn. p. 58.
 (e) 1823 M. 25 ott. add. 1. p. 166. (k) 1823 M. 25 ott. add. 1. p. 166.

- p. 156. §. 3. 3. Si danno norme per verificarsi con rigorosa diligenza i reclami tardivi in materia di leva militare (a).
- p. 157. 11. Estremi da osservarsi allorchè un requisito di leva congedato, trovasi detenuto per causa civile (b).
- p. 160. 12. Un guardia di onore ammesso e chiamato a marciare per la leva, o dee continuare a servire nell'armata per conto della quota del suo comune, o per esserne esentato dee dare sei cavalli, od il loro valore (c).
- V. volume 2 p. 152
- p. 161. §. 3. 8. Sono insequestrabili presso le casse de' corpi dell'armata le somme depositate per conto d'ingaggio, e da pagarsi a chi presta servizio come cambio di un requisito di leva (d).
- p. 168. 16. Norme da serbarsi allorchè un requisito di leva, o soldato congedato trovasi detenuto per causa civile (e).
- p. 169. 7. Si rimette il modello delle indicazioni da farsi nel foglio di via, di cui debbono essere forniti gli ascritti marittimi, che si spediscono al servizio della real marina (f).
- p. 172. 1.—a. V. indicazione di sopra p. 153 del vol. I.
- p. 174. §. 2. 7. Abbrogandosi le disposizioni precedenti, vien fissata la riunione de' consigli di ricezione ne' capiluoghi delle provincie per l'esecuzione della leva matitima: sarà alternato il servizio ove simultaneamente avesse luogo leva di terra (g).
- p. 175. §. 3. 3. I comuni debbono anticipare le competenze dovute a' marinari che viaggiano sieno volontari, sieno congedati o di nuova leva: fissazione di esse, e documenti necessari per ottenerli la involuta (h).
- p. 176. 4. Dilucidazioni all'oggetto (i).
10. Divieto a' Sindaci di rilasciare fogli di ricognizioni ad individui non compresi fra gli ascritti marittimi, e che molto rigore serbino nel farlo a costoro quando volessero uscir dal Regno (k).
16. Istruzione per la regolare formazione delle ma-

- (a) 1832 M. 19 mag. add. 1. p. 320. (f) 1842 M. 13 giu. add. 1. p. 494.
 (b) 1842 Res. 25 giu. add. 1. p. 492. (g) 1842 Res. 26 apr. add. 1. p. 484.
 (c) 1841 Res. 22 mag. add. 1. p. 424. (h) 1842 M. 26 apr. add. 1. p. 482.
 (d) 1842 D. 1 giugno p. 100. (i) 1842 M. 24 agos. add. 1. p. 517.
 (e) 1842 Res. 25 giu. add. 1. p. 492. (k) 1840 M. 7 nov. add. 1. p. 397.

tricole degli uomini di mare, con le dilucidazioni di alcuni dubbii insorti (a).

12. I marinari in congedo provvisorio, non refrattarii, possono essere riabilitati all'imbarco su legni mercantili, or ch'è sospeso il loro invio alla real marina, serbato l'adempimento del prescritto colle istruzioni del 20 gennajo 1840 (b).

13. Programma per gli esami di coloro che aspirano alla nomina di capitani o piloti di altura e cabottaggio: materie su cui debbono versare (c).

14. Dichiarazione ch'essi dovranno aver luogo a seconda di tal programma dal 1 gennajo 1844 in avanti (d).

15. Abilitazione provvisoriamente accordata a Padroni di piccolo cabottaggio, e da pesca per l'esercizio giornaliero del loro mestiere sulle coste del regno; condizioni alle quali potrà essere estesa per l'estero (e).

16. I marinari di nuova leva debbono avere un'altezza di piedi cinque e 6 linee in sopra, misurati scalzi (f).

17. Vien limitata quest'altezza da cinque piedi in sopra (g).

18. Composizione delle ciurme de' legni addetti al commercio, conciliate col servizio della real marina (h).

p. 177. cap.II. 4. A' marinari che rientrano in famiglia è sufficiente l'esibizione del congedo ottenuto per poter essere rimbarcati (i).

p.178. §.1 7. Dilucidazioni sulla proporzione del terzo degli ascritti marittima di una famiglia che può essere chiamato a marciare per la stessa leva (k).

p. 180. cap.IV. 2. V. sopra indicazione p. 169 del vol. 2.

p. 181. cap.IX. 4. Durante l'ordinata sospensione della leva marittima, i marinari refrattarii e disertori debbono essere spediti al loro destino, onde adempiere al doppio impegno (l).

(a) 1841 M. 28 lug. add. 1. p. 433.

(b) 1842 M. 8 ott. add. 1. p. 524.

(c) 1841 M. 31 mar. add. 1. p. 416.

(d) 1841 M. 27 ott. add. 1. p. 449.

(e) 1842 M. 28 ott. add. 1. p. 527.

(f) 1842 M. 2 mag. add. 1. p. 486.

(g) 1842 M. 16 mag. add. 1. p. 483.

(h) 1842 M. 16 mag. add. 2.

(i) 1841 M. 20 febb. add. 1. p. 409.

(k) 1842 M. 28 mag. add. 1. p. 491.

(l) 1841 Res. 27 nov. ad. 1. p. 435.

3. Dilucidazioni in assunto per essi e per quelli spediti in surroga de' refrattarii (a).

p. 181. cap.X. 4. Gli alunni delle scuole nautiche di meta sono esclusi dalle leve marittime (b).

APPENDICE 6.^a — Polizia.

p.184. §.2 10. Nel ramo di polizia si dispone che un terzo degli ascensi debba darsi o coloro tra gl' impiegati, e funzionarii del ramo stesso, che servono con distinto zelo e con attività (c).

p. 185. 15.—a. L'autorità locale cui è affidata la polizia ordinaria, è tenuta prestarsi alle dimande de' Superiori de' conventi per l'adibizione della forza pubblica, onde reprimersi le mancanze di qualche monaco di loro dipendenza, art. 6.^o (d).

15.—b. Il braccio forte della polizia deve senza dispendio accordarsi, previa ministeriale approvazione, anche per lo passaggio del manchevole in altro convento, e per punizioni non contemplate in detto regolamento (e).

17.—a. Nuove disposizioni che accordano franchigia di dritto postale nella corrispondenza scambievolmente de' Giudici regii co' Sindaci de' comuni del circondario per lo servizio della polizia, da indicarsi sulla sovraccarta delle lettere (f).

17.—b. Facoltà accordata agli Agenti di polizia ordinaria per l'empare ed altre economiche misure verso gl'imputati di furto, di aggressione in campagna, e di abigeato, i quali per mancanza di sufficienti prove fossero sfuggiti dal rigore della polizia giudiziaria (g).

p. 187. 8. Non possono essere sequestrati i beni posseduti da un estero nel nostro regno per delitto di fellonia verso il suo proprio Sovrano nelle ultime vicende politiche (h).

p.188. §.2 4.—a. Gl' indulti accordati per reati comuni non

(a) 1842 M. 6 agos. add. 1. p. 513.

(b) 1842 Res. 28 settembre.

(c) 1842 D. 18 giug. p. 141.

(d) 1827 Regol. 14 febb. p. 117.

(e) 1827 Res. 7 apr. add. 1. p. 226.

(f) 1842 Luog. 7 sett. ad. 1. p. 520.

(g) 1841 Res. 4 novembre, e

— 1843 Luog. 3 giu. add. 2.

(h) 1816 D. 18 mar. add. 1. p. 13.

sono applicabili a' reati di stato, che quando espressamente il dichiarino (a).

p. 189. §. 3

5.—a. Risoluzione del dubbio che le Corti marziali incaricati dei giudizi contro qualunque illecita unione segreta, sono competenti a procedere anche contro coloro che conservano patenti, emblemi, ed altri oggetti settarii (b).

9. Pubblicazione di una Bolla Pontificia di Leone XII, colla quale rinnovandosi quelle di Clemente XII, Benedetto XIV, e Pio VII sulle società segrete già note, si estende la scomunica per quelle tuttavia celate, e che potessero sorgere in avvenire. Persone che ne vanno colpite (c).

p. 191.
sez. I.

1.—a.—Gli ecclesiastici debbono indispensabilmente far uso del cappello chiericale e del collare. Vien rimesso alla prudenza degli Ordinarii di determinare quando si possa loro accordare il permesso delle armi per propria custodia e per caccia, esclusa la clamorosa (d).

4.—a. È accordato ai mariti, non titolati, d'intestarsi il titolo di nobiltà dalle mogli durante la coesistenza del matrimonio e della vedovanza (e).

4.—b. Non possono però far uso di tali titoli negli atti pubblici, laddove sieno viventi i genitori di esse mogli (f).

V. legge amministrativa art. 3 §. 4.

p. 193.

15.—a. È vietato di costruire, conservare, o far uso de' così detti *Bilancieri*, ossia torchi destinati ad imprimere caratteri, od una figura qualunque sui metalli, senza il permesso dell'amministrazione generale delle monete (g).

19. Norme prescritte in forza di ministeriale determinazione per l'esercizio delle due arti tipografica e litografica (h).

20. Si richiama di ordine del Re ad esatta osservanza la disposizione dell'art. 24 del Concordato, relativa al divieto della divulgazione di libri che s'introducono o stampano nel regno, quante volte i Ve-

- (a) 1822 Res. 4 mag. add. 1. p. 159. (e) 1823 Res. 4 mar. add. 1. p. 243.
 (b) 1822 Res. 15 mag. ad. 1. p. 159. (f) 1828 Res. 24 apr. add. 1. p. 244.
 (c) 1826 Res. 29 apr. add. 1. p. 199. (g) 1832 D. 1 giug. p. 186.
 (d) 1827 Res. 11 lug. add. 1. p. 235. (h) 1841 Regol. 17 giu. ad. 1. p. 426.

scovi vi troveranno cose contrarie alla dottrina della Chiesa, ed a' buoni costumi (a).

p. 194. §. 3

4.—a. In osservanza de' generali sovrani stabilimenti per la pubblicazione dell' encicliche che da Roma pervengono agli Ordinarii per lo buon governo della Chiesa dee precedere il regio exequatur (b).

p. 198.

39. Il valore delle carte di passaggio, che si rilasciano dalle provincie per la capitale, e viceversa, vien' esteso da quattro a sei mesi, ed il dritto da pagarsi dalle persone di distinzione e di civil condizione si riduce a gr. 30 (c).

40. I passaporti e le carte di passaggio o' soggiorno non possono rilasciarsi agli Esteri, se non viene la domanda dagli Agenti diplomatici della Potenza cui son soggetti, e dietro le convenevoli attestazioni di costoro (d).

41. Da questa disposizione sono esclusi i sudditi delle Potenze austriaca e sarda (e).¹

42. Eguale divieto a' Capitani de' legni di asportare in Malta individui forniti della semplice carta di passo, valitura per l'interno del regno, non già di passaporto per l'estero; e punizione minacciata loro in caso di contravvenzione (f).

43. Proibizione di rilasciarsi passaporti per Roma a tutti gli Ecclesiastici, quando non giustifichino di possedere i mezzi ad agiatamente colà mantenersi, e non sieno forniti di buone qualità morali (g).

44. È ancor vietato di rilasciarsi passaporti a conosciuti contrabbandieri; che volessero trasferirsi da una provincia in un'altra, onde darsi freno a' contrabbandi che s'immettono nello Stato romano (h).

45. Espedienti da adottarsi verso gli esteri che senza provvedersi di carta itineraria girano nel regno con i passaporti della loro nazione (i).

46. Divieto di lasciarsi tale carta di passaggio a

- (a) 1842 M. 7 ott. add. 1. p. 522. (g) 1842 M. 14 lugl. e 1 ott. add. 1. p. 504 e 522.
 (b) 1833 M. 23 feb. add. 1. p. 331. (h) 1842 M. comunicata a 1 ott. add. 1. p. 522.
 (c) 1842 M. 25 apr. add. 1. p. 482. (i) 1842 M. comunicata a 1 ott. add. 1. p. 522.
 (d) 1842 M. 7 lug. add. 1. p. 501.
 (e) 1842 M. 10 dic. add. 1. p. 547.
 (f) 1842 M. 9 agos. add. 1. p. 515.
 Addiz. 1.^a

quelle persone di Sicilia che vogliono andare in Napoli, senz' avere mezzi di sussistenza (a).

47. È ancor proibito il rilascio delle carte di passaggio a' requirenti senza la descrizione de' loro connotati su di esso (b).

p. 200. 14.—a. Dilucidazione di essere stata restituita al potere giudiziario la competenza di procedere ne' giudizi a carico de' detentori di armi, che per eccezione erano stati momentaneamente attribuiti alla Polizia (c).

18.—a. Spieghe sulla distinzione delle armi di divieto assoluto, o relativo; ed interpretazione da darsi a' correlativi decreti sull'asportazione e detenzione (d).

p. 203. 28. Il permesso di armi può accordarsi senza l'obbligo di prendere la licenza da caccia ne' soli casi che gl' individui mancassero di mezzi al pagamento, od avessero renduto rilevanti servizii (e).

29. A similitudine delle guardie urbane si accorda alle guardie di onore il beneficio di potere in carta semplice avanzar la domanda per tale permesso, e senza documenti, rilasciandosi loro anche il diritto ch' esige la Polizia (f).

V. sopra all' indicazione della p. 114 vol. 2.

30. I permessi per l'asportazione delle armi fuori territorio debbonsi accordare alle Guardie urbane dai Regii Giudici, laddove mancano i funzionarii di polizia locali (g).

§. 3. 3.—a. Regolamento per le visite relative al ramo di garentia sulle manifatture di oro e di argento, nelle quali debbono intervenire gli Agenti di polizia, approvato con (h).

p. 204. 6.—a. S' inculca il divieto agli uffiziali di eseguire arresti fuori i casi di flagranza, o quasi, e fuori l'esistenza di un mandato delle autorità competenti (i).

p. 206. 21. Le autorità della polizia ordinaria e quelle della giudiziaria debbonsi mettere di accordo nel rilascio de' salvi-condotti, e fogli di rotta agl' imputati latitanti, onde non esservi ostacolo alla di costoro presentazione volontaria (h).

- (a) 1842 Luog. 17 dic. ad. 1. p. 348. (f) 1841 M. 5 febb. add. 1. p. 407.
 (b) 1842 Luog. 17 dic. ad. 1. p. 348. (g) 1841 M. 10 dic. add. 1. p. 464.
 (c) 1823 M. 12 feb. add. 1. p. 162. (h) 1825 Res. 23 feb. add. 1. p. 179.
 (d) 1829 M. 14 mag. add. 1. p. 263. (i) 1817 M. 22 ott. add. 1. p. 68.
 (e) 1841 M. 22 gen. add. 1. p. 406. (h) 1823 M. 6 giugno.

p. 207. 13.—a. Appartiene alla Gran Corte criminale di fissare la competenza del procedimento per i misfatti contemplati dall'art. 4 del decreto de' 30 agosto 1831: occorrenze in cui è permesso alle corte marziali di elevarne conflitto (a).

13.—b. Si dilucida che dandosi il caso che un malvivente uccida un altro malvivente, dopo decorso il termine prescritto dall'art. 10 di detto decreto debbasi volta per volta fare rapporto per le Sovrane risoluzioni a riguardo della promessa amnistia (b).

13.—c. Ne' giudizi delle Commissioni militari dee sempre intervenire un magistrato giudiziario, per dare il suo avviso come uomo di legge (c).

p. 208. 23. Le pene in vigore per gli asportatori di armi, e per i grassatori di campagna applicar debbonsi da' Consigli di guerra subitanei nelle provincie di Palermo, e Girgenti (d).

24. Si richiamano ad osservanza con alcune modifiche le prescrizioni del decreto del 22, agosto 1821 relativo alle liste di fuorbanda per le provincie di Palermo, Trapani, e Girgenti (e).

p. 216. 22. Si richiama egualmente in vigore il sancito coll'art. 1.º del decreto del 7 novembre 1811, intorno a' permessi per gli spettacoli pubblici, feste, ed altre rappresentazioni accademiche, colla dichiarazione ch' essi dopo l'anno debbono essere rinnovati (f).

p. 221. §. 8. 7. Rimando nelle provincie di diversi accattoni esistenti nel real albergo de' poveri, che manca di mezzi a mantenerli, ordinandosi di non farsi uscire dai Comuni, e di essere da' sindaci sorvegliati, onde si addicano a qualche lavoro, e non continuino ad accattare (g).

p. 222. 7. Nuove prescrizioni su quanto dee praticarsi alle prime manifestazioni di aberrazioni mentali di qualche individuo, e sull' invio di esso alla casa de' matti in Palermo (h).

p. 231. 9.—a. Disposizioni transitorie sul divieto dell'estra-

- (a) 1821 Res. 10 nov. ad. 1. p. 149. (f) 1842 MM. 17 marzo, e 12 apr.
 (b) 1821 Res. 21 dic. ad. 1. p. 150. add. 1. p. 474.
 (c) 1823 Res. 13 mar. ad. 1. p. 164. (g) 1842 Res. 3 ag. add. 1. p. 342.
 (d) 1841 D. 18 ott. p. 80. (h) 1842 M. 18 giu. add. 1. p. 496.
 (e) 1841 D. 18 ott. p. 81.

p. 233. regnazione degli oggetti d' antichità della Sicilia, e su' permessi di eseguirsi degli scavi (a).

11. Permesso necessario a' tipografi, e litografi per l' esercizio di loro arte, ed altri provvedimenti all' oggetto (b).

§. 6. 5. Temporanee misure per la rigorosa punizione de' furti di abigeato nella Sicilia da' consigli di guerra subitanei (c).

p. 236. 6. Disposizioni per l' asportazione degli animali di ogni specie per cabottaggio dalla Sicilia sian vivi, sian morti (d).

2.—a. I Regii Procuratori presso le amministrazioni diocesane vengono esentati da ogni servizio civico militare, egualmente che i cassieri della stessa (e).

4.—a. Abilitazioni a supplirsi con giovani dell' età da 21 anno compiuto fino a' 24 cominciati, laddove in qualche comune non passa completarsi il n.º legale degli urbani cogl' individui forniti de' necessari requisiti, che sono chiamati dall' art. 2. n.º 1. del regolamento del 1827 (f).

p. 237. 6.—a. I sindaci, eletti, conciliatori, esattori della contribuzione fondiaria, cassieri, e cancellieri comunali si debbono considerare come urbani sedentanei, durante l' esercizio delle rispettive funzioni (g).

16. Le bande musicali fan parte delle guardie urbane del comune in cui vengono stabilite: regole per l' uniforme ordinamento di esse (h).

§. 3. 17. Gl' individui della riserva non possono far parte delle guardie urbane, durante il quinquennio dell' inieppamento per quel loro non finito impegno (i).

1. Abolizione della circolare del 24 maggio 1825 che altra precedente ne avea modificato, prescrivendosi definitivamente il divieto di potersi da' civici far uso delle armi per caccia, senza licenza dell' amministrazione del ramo (k).

p. 238. 10.—a. V. sopra all' indicazione della p. 203. del vol. 2. n. 29.

- (a) 1827 Res. 22 ott. add. 1. p. 236. (g) 1831 M. 2 novembre.
 (b) 1841 Regol. 17 giu. ad. 1. p. 426. (h) 1841 M. 15 feb. add. 1. p. 408.
 (c) 1841 D. 1. nov. p. 89. — 1841 Reg. 22 apr. add. 1. p. 418.
 (d) 1841 D. 3 nov. p. 90. (i) 1842 M. 27 agos. add. 1. p. 519.
 (e) 1826 M. 23 sett. add. 1. p. 222. (k) 1824 M. 24 mag. add. 1. p. 184.
 (f) 1828 M. 15 febbrajo. — 1825 Cir. 21 sett. add. 1. p. 185.

16. Gli urbani provveduti di permesso del regio Giudice possono asportare le armi fuori dal proprio territorio (a).

17. Ne' luoghi ove risiede alcun funzionario di polizia, questo permesso si dee accordare da lui, non dal giudice circondariale (b).

APPENDICE 7.^a — Stato civile.

p. 250.

5.—a. Si autorizza l' uso della carta bianca per la redazione degli atti dello stato civile del 1821 finchè non perverranno ne' comuni i registri in istampa; e si danno le norme come restarne assicurata la regolarità (c).

p. 251. §. 6

11.—a. Si condonano le pene per tutti coloro che fino al 31 dicembre 1827 abbiano in contravvenzione degli art. 57 e 58 delle LL. CC. trascurato di presentare a tempo le dichiarazioni di nascita de' loro figli agli uffiziali dello stato civile nella Sicilia (d).

p. 254. §. 9

15. Le disposizioni per falsa testimonianza in materia civile e penale sono applicabili a' reati di produzione di falsi testimonii, di false carte, e di false testimonianze per gli atti tutti dello stato civile, e negli altri richiesti, ed esibiti per lo legale compimento de' medesimi, e coll' applicazione del massimo della pena (e).

p. 259.

7. Si dichiara illegale la vidimazione degli estratti dello stato civile per mezzo degl' Intendenti, essendo chiamati alla legalizzazione i Presidenti de' tribunali civili; nelle occorrenze debbonsi da' sindaci trasmettere a' regii procuratori, poichè nella qualità di uffiziali dello stato civile essi dipendono esclusivamente dall' autorità giudiziaria (f).

p. 262.

9.—a. Condonazione della pena per coloro che in contravvenzione degli art. 57 e 58 delle LL. CC. han trascurato di dichiarare nel tempo prescritto la nascita de' loro figli all' uffiziale dello stato civile in Sicilia (g).

27.—a. Modo come debbasi ricevere la dichiarazione di matrimonio da' muti e sordo-muti, e di ogni altro correlativo loro atto (h).

27.—b. Le facoltà accordate dal decreto del 1.º

- (a) 1841 M. 5 nov. add. 2. (c) 1842 D. 6 giug. p. 118.
 (b) 1841 M. 10 dic. add. 1. p. 464. (f) 1841 M. 7 agos. add. 1. p. 439.
 (c) 1820 Cir. 30 dic. add. 1. p. 145. (g) 1828 Res. 13 febb. ad. 1. p. 242.
 (d) 1828 Res. 13 feb. add. 1. p. 242. (h) 1841 D. 19 magg. p. 107.

ottobre 1840 agli Aggiunti municipali de' villaggi riuniti alle sezioni delle Città di Napoli e Palermo intorno agli atti dello stato civile sono estese a quelli delle altre di Catania e Messina (a).

27.—c. V. *Sopra all' indicazione* p. 251 vol. 2. n. 15.

27.—d. Coloro che sono sottoposti a giudizio penale per matrimonio clandestino, o per avervi assistito alla celebrazione da testimonii debbono essere custoditi in carcere, senza potersi accordare loro gli altri modi di custodia indicati dall' art. 132 dalle LL. di procedura penale; e la pena della prigionia dovrà essergli applicata pel massimo (b).

p. 263.

14. L' affissione delle notificazioni per i matrimoni degli abitanti de' villaggi riuniti alle sezioni di Messina e Catania basta che sieno fatte nella casa comunale, ove risiede l' aggiunto del rispettivo villaggio (c).

p. 263.

12.—a. Provvedimenti per ottenersi la regolarità delle convenzioni nuziali de' matrimoni, che i minori vengono autorizzati dal Re a contrarre, atteso il consenso negato dagli ascendenti (d).

p. 266.

20. V. *sopra all' indicazione* p. 251 vol. 2. n. 15 e p. 262 n. 27. a.

p. 270.

25. Gli uomini di mare al servizio della real marina han bisogno del permesso dell' Ispettore del personale per poter prendere moglie: modo come documentarlo (e).

26. Gli ascritti marittimi quando non sono in servizio, e quelli che dopo di essere stati ammessi trovansi in famiglia per sospensione della marcia, non han bisogno di tale permesso (f).

27. Divieto a' soldati del real esercito di prendere moglie senza permesso (g).

28. Dichiarazione che questa disposizione non comprende quelli della riserva (h).

29. È però applicabile agl' invalidi, sia che dimorino nel corpo, sia che rimanghino in famiglia (i).

p. 272.

3.—a. Per la desumazione de' cadaveri umani de-

positati ne' campisanti nell' interesse della giustizia penale non occorre prendersi permesso dall' autorità chiesastica, come era prescritto di farsi per le chiese (a).

12. Divieto di trasportarsi col procaccio, o colle diligenze i cadaveri umani, ond' essere seppelliti altrove (b).

APPENDICE 8.^a — Sulla Giustizia conciliatrice

p. 274.

8. I Conciliatori debbono continuare il servizio dopo scaduto il triennale loro periodo fin a tanto che non saranno rimpiazzati da' successori (c).

p. 283.

11.—a. Dovendosi fare esecuzioni ne' palazzi e siti reali, occorre dare un preventivo riserbato avviso ai rispettivi amministratori (d).

APPENDICE 9.^a — Istruzione pubblica.

p. 289.

7.—a. Metodo sanzionato per lo pagamento dei soldi agl' impiegati e professori ne' reali licei e collegi con ordinativi del Ministro degli affari interni — Art. 111 del Regolamento della Tesoreria generale approvato con (e).

p. 291.

11.—a. Vien accordato alla regia Università di Catania il privilegio di rilasciare, dopo fatto il corso degli studii, la laurea in chirurgia a coloro, che ne furono dalla stessa provveduti di quella in medicina, pagandone i dritti corrispondenti (f).

11.—b. Gli aspiranti alla professione farmaceutica in Sicilia debbono dalla sola regia università ripetere in avvenire la patente per l' esercizio di essa, previo esame: attribuzioni sopra di essi dell' ufficio protomedicale (g).

p. 292.

15.—a. Regolamento approvato per i salassatori e per le levatrici, onde poter esercitare il rispettivo mestiere ne' reali dominii oltre il Faro (h).

19.—a. Proroga di altri sei mesi nelle agevolazioni accordate a' vecchi esercenti abusivi dell' arte salutare col Rescritto degli 11 Gennaio 1840 (i).

19.—b. Tale termine principierà a decorrere dal 12 Maggio 1841 in cui fu accordata l' agevolazione (k).

(a) 1841 D. 10 dic. p. 144.

(b) 1842 D. 9 ott. p. 224.

(c) 1841 D. 10 dic. p. 144.

(d) 1842 D. 25 genn. p. 13.

(e) 1841 M. 10 feb. add. 1. p. 408.

(f) 1841 M. 17 mag. add. 1. p. 424.

(g) 1842 M. 18 mar. add. 1. p. 475.

(h) 1842 M. 3 agos. add. 1. p. 511.

(i) 1842 M. 3 agos. add. 1. p. 511.

(a) 1820 Res. 26 apr. add. 1. p. 137.

(b) 1842 M. 13 mag. add. 1. p. 488.

(c) 1842 Res. 12 feb. add. 1. p. 473.

(d) 1821 Res. 28 lug. ad. 1. p. 147.

(e) 1823 D. 15 dic. p. 345.

(f) 1830 Res. 20 gen. ad. 1. p. 274.

(g) 1830 Res. 7 agos. add. 1. p. 281.

(h) 1828 Res. 22 set. add. 1. p. 250.

(i) 1841 Res. 12 mag. ad. 1. p. 422.

(k) 1841 M. 19 giu. add. 1. p. 427.

p. 293.

30. Programma per gli esami di coloro che aspirano alla nomina di Capitani e Piloti di altura o di cabotaggio (a).

31. I dritti di cedola de'salassatori, e delle levatrici debbonsi pagare da' Comuni allorchè dessi sono poveri, ed in qualche caso anche le spese delle sedi loro necessarie; ultime facilitazioni per gli altri professori sanitari; e divieto agl'Intendenti di fare più rapporti, ove fra un anno non si sarà profittato (b).

32. Adozione ne' reali dominii oltre il Faro delle disposizioni esistenti in quelli continentali, relative agli esperti e misuratori di campagna, periti agrimensori ed ingegneri. Essi dovranno enunciare negli atti di giuramento, e ne' rapporti che faranno la cedola o laurea di cui sono provveduti a pena di duc. 6 di multa; proroga dell'osservanza fino a tutto Giugno 1844 (c).

33. Nuova proroga temporanea alle levatrici dei piccioli comuni per apprendere di leggere e scrivere. Raccomandazione agl'Intendenti e sindaci di fare istruire quelle donne che vogliono addirsi a tal mestiere, altrimenti non otterranno autorizzazione (d).

p. 298.

21. Disposizioni per essere riaperti ne' comuni di Sicilia le scuole di leggere, o scrivere, aritmetica, ed insegnamento de' doveri religiosi (e).

p. 301. §. 5

16. Le tesi per gli esami degli esperti, e periti di campagna saranno date sull'opere di de Luca e Granata; altre disposizioni correlative (f).

17. L'esame dev'essere pubblico, e preceduto da un affisso che ne indichi il giorno e l'ora, in cui dovrà aver luogo. Gli aspiranti per essere ammessi debbono avere anni 16 compiti (g).

p. 302.

19. Formola del giuramento da prestarsi dagli esperti di campagna alla ricezione della cedola (h).

20. Modificandosi l'art. 1.º del decreto del dì 8 dicembre 1833, si determina che dal 1.º luglio 1842 in avanti i periti, agrimensori, architetti, ed ingegneri d'ambi

(a) 1841 MM. 31 mar. e 27 ott. add. 1. p. 416.

(b) 1840 Res. 11 gen. add. 1. p.

(c) 1840 Res. 31 maggio, e

— 1841 D. 27 dic. p. 179.

— 1843 D. 1 agos. p. 29.

(d) 1842 Res. 18 mar. ad. 1. p. 475.

(e) 1842 Luog. 9 mag. ad. 1. p. 487.

(f) 1841 Cir. 14 ap. add. 1. p. 417.

(g) 1841 M. mag. add. 1. p. 424.

(h) 1841 M. 24 apr. add. 1. p. 419.

i reali dominii debbano enunciare negli atti di giuramento, e ne' rapporti la cedola, o laurea di cui sono provveduti a pena di una multa di duc. 6 (a).

21. Non possono essere ammessi agli esami per la cedola in farmacia gli studenti, che non abbiano assistito per un anno nella cattedra di Chimica (b).

p. 307. §. 1

9. Si accorda a' PP. Gesuiti la facoltà di poter far uso de' piantoni per l'esazione delle rendite de' beni del real Collegio di Lecce, la di cui direzione ed amministrazione trovasi loro affidata (c).

p. 308.

9.—a. Non è permesso agli alunni de' reali licei e collegii di uscire dagli stabilimenti, nè anche durante le ferie autunnali; ed a' parenti si accorda facoltà di visitarli tutto al più in ogni otto giorni. (d).

p. 309.

11.—a. Si prolunga ad anni sei il corso dello studio di perfezionamento nelle arti per i novelli pensionarii napolitani in Roma, onde nel primo istruirsi su' monumenti di arte esistenti nel regno, e nel sesto fare un viaggio artistico per l'Italia per studiare ed apprendere quant'offre di classico (e).

11.—b. Stabilimento di un alunnato di tre Siciliani in Roma per perfezionarsi nelle arti di pittura, scultura, architettura ed incisione in rame: concorso da sostenersi dagli aspiranti, loro doveri, disciplina, pensione mensile, ed altro a peso delle provincie: regolamento analogo (f).

p. 312.

47.—a. Il collegio delle aspiranti guardie marine vien fuso nel collegio militare: numero delle nuove piazze franche stabilite, e gradi che saranno accordati agli alunni che ne sortono. Regolamento analogo (g).

APPENDICE 10.^a — Abolizione delle feudalità; e ripartizione de' demanii.

p. 315.

1.—a. Primitive determinazioni per l'abolizione della feudalità, e di quanto n'è relativo ne' reali dominii oltre il faro. (h).

(a) 1841 D. 27 Dic. p. 179.

(b) 1842 Uff. 10 dic. add. 1. p. 546.

(c) 1841 D. 9 lugl. p. 5.

(d) 1841 Res. 3 feb. add. 1. p. 407.

(e) 1842 D. 27 lugl. p. 25.

Addiz. 1.^a

(f) 1842 D. 27 lugl. p. 36.

(g) 1841 D. 20 sett. p. 53, e 55.

(h) 1812 Sanzioni del Parlamen. to add. 1. p. 9.

5.—a. Abolizione delle sostituzioni fedecommissarie, e relativi provvedimenti per l'esecuzione della massima (a).

5.—b. Vien dichiarato che fa parte dell'abolizione ogni chiamata a godimento delle prelature, commende familiari dell'ordine gerosolimitano, dei legati pii, cappellanie laicali, e di qualunque beneficio, senza cura di anime, ed obbligo di residenza. Disposizioni a riguardo degli attuali godenti (b).

p. 316.

10.—a. Abolizione del patronato di ogni beneficio con cura di anime, o senza, devolendosi nel primo caso a' Vescovi il dritto della collazione, precedente concorso secondo le regole canoniche; e restituendosi nel secondo i beni a' legittimi compadroni (c).

10.—b. Sono esclusi da quest'ultimo caso le dignità, i canonici, le prebende, le porzioni e partecipazioni qualunque, aggiunte, e sotto qualsivoglia nome nelle chiese cattedrali e collegiate di qualsivoglia natura: Dritto delle famiglie de' fondatori (d).

p. 317.

19.—a. Per effetto della feudalità abolita la sorte de' beni feudali e degli allodiali si è eguagliata; ed in conseguenza il fisco non può succedere a' primi che ne' casi contemplati dal codice civile (e).

19.—b. Fatta la debita distinzione tra i dritti signorili dagli altri che han dipendenza da impieghi ed ufficii aboliti, si danno norme in un particolar caso quando, e da chi debbano essere compensati gli uni, e gli altri (f).

19.—c. Abolizione de' dritti ed ufficii in Sicilia, e presentazione da farsi da' proprietari de' titoli per tali liquidazioni di compenso (g).

19.—d. Il termine assegnato per la presentazione vien prorogato a tutto aprile del 1826 (h).

20.—a. Sistema da tenersi per la liquidazione del compenso dovuto a' proprietari delle dogane di terra ed all'abolite segrezie di Sicilia, dalla Gran Corte dei conti incaricata a procedere (i).

(a) 1807 L. 15 marzo p. 135.

— 1818 D. 2 agosto p. 78.

(b) 1807 L. 18 giug. p. 291.

(c) 1808 D. 22 dic. p. 129.

— 1838 Res. 15 set. add. 1 p. 354.

(d) 1813 D. 22 lugl. p. 46.

(e) 1816 Decis. minist. 18 mar. add. 1. p. 13.

(f) 1825 Res. 27 apr. add. 1. p. 185.

(g) 1812 — 1813 Leggi

— 1816 Resc. 9 agos. ad. 1 p. 220.

(h) 1825 Res. 15 nov. ad. 1. p. 187.

(i) 1826 Res. 9 ago. add. 1. p. 220.

— 1833 Luog. 11 Lug. ad. 1. p. 338.

20.—b. Eguali provvedimenti per la liquidazione del compenso dovuto a' possessori di ufficii aboliti, quando abbiano avuto un possesso minore di 20 anni (a).

20.—c. A' terzi possessori di uffizii, percezioni, ed altri dritti feudali aboliti, dipendenti da concessioni senza pagamento di prezzo, e per conseguenza esclusi dal compensamento, si dispone accordarsi una metà della somma pagata per l'acquisto, senza farsi cumulazione degl' interessi arretrati (b).

20.—d. Gli atti della Gran Corte de' conti incaricata di tali liquidazioni sono riguardati per atti preparatorii ed amministrativi, epperò suscettibili di revisione: intelligenza da darsi alla regola, con deduzione di una quota corrispondente alla cessata responsabilità annessa a tali uffizii (c).

20.—e. Viene stabilita la competenza del procedimento nelle quistioni che possono elevarsi sulla percezione de' cespiti vanduti dal regio erario, ora aboliti in dritto, ma non in fatto (d).

24. Commissione incaricata della revisione de' crediti liquidati a carico della real tesoreria di Sicilia per ufficii aboliti ed altro, i quali dopo la riduzione in rendita alla ragione del 2 1/2 per 100, verranno soddisfatti con sorteggio sull'annuale fondo assegnato all'oggetto (e).

25. Nuovi ordini per cessare in Sicilia la riscossione e l'esercizio di qualsivoglia dritto od abuso feudale, ed i dritti di Segrezia aboliti senza compenso, se tuttavia sussistessero a favore di feudatarii, corporazioni morali, od aventi causa da loro: Norma da osservarsi qualora in determinato termine si produrrà richiamo per compensamento: Autorità che dee conoscere dell'azione per urgenza, ed a preferenza: Permessione all'affranco delle decime ed altre prestazioni prediali, e casi di eccezione (f).

26. La Gran Corte de' conti con aggiunzione di componenti è straordinariamente delegata a liquidare i compensi, che mercè la piena abolizione dei dritti promiscui, ed abusi feudali, e dritti di Segre-

(a) 1826 Res. 18 ott. add. 1. p. 223.

(b) 1828 Res. 25 giu. ad. 1 p. 248.

(c) 1829 Res. 14 feb. ad. 1. p. 260.

(d) 1829 M. 15 mar. add. 1. p. 260.

(e) 1841 Res. 8 dic. add. 1. p. 461.

(f) 1841 D. 11 dic. p. 147.

zie potranno spettare: termine di rigore assegnato per la presentazione delle domande: art. 2 e seguenti (a).

27. Essa dee occuparsi anche della liquidazione di que' compensi che dipendono dalle dogane interne, ed esterne, comprese nelle così dette Segrezie; spiega che questo lavoro è tutto nuovo, e non fa reviviscere il dritto a coloro che sono decaduti, per aver fatto scorrere il termine precedentemente assegnato a tutto il 1833: ordini di passarsi a tale commissione tutte le carte pendenti sulle quali è limitata la delegazione (b).

28. Dichiarazione di dover cessare come colpiti dalle leggi eversive della feudalità tutti gli obblighi de' dritti proibitivi aggiunti nella concessione enfiteutica di terre, accordata da' Baroni, dalle Chiese, o da altri corpi morali ne' dominii oltre il faro, egualmente che ogni prestazione che possa essere dovuta in sostituzione di tali dritti aboliti, salvo compensamento, se vi sarà luogo (c).

29. Dandosi termine a differenti pareri, si prescrive sovraneamente che secondo le norme delle istituzioni del 10 marzo 1819 debbono eseguirsi le liquidazioni tuttavia pendenti, relative a' compensi per officii aboliti (d).

1.—a. Interpretazione da darsi al decreto del 20 luglio 1818 sul dubbio proposto, se i mansionariati del comune di Palma in Sicilia sieno da riguardarsi patronati feudali, dallo stesso colpiti (e).

4. L'esazione delle decime signoriali sopra i patronati chiesastici di Sicilia è stata anche colpita dalle leggi abolitive della feudalità; e gl'Intendenti hanno l'obbligo d'impedirla (f).

13.—V. sopra indicaz. p. 317. vol. 2. n. 28.

14. S'inculca agl'Intendenti l'esatta osservanza dall'art. 2 del D. de' 21 Giugno ultimo, che fa salvo dal divieto di esigere le prestazioni sostituite a dritti feudali aboliti, quando esista un giudicato (g).

7. È permesso l'affranco delle decime, ed altre prestazioni feudali in Sicilia, o la commutazione in

canone pecuniario redimibile: casi in cui dee concorrere l'annuenza del titolare: art. 8 (a).

12. Fissazione del compenso a' periti ed agli agenti addetti alla ripartizione di demanii in Sicilia: anticipazioni da farsi per essa, e proporzionale divisione delle spese tutte tra i baroni, ed i comuni: art. 59 e 60 (b).

7.—a. Il decreto degli 11 settembre 1825 per lo scioglimento de' dritti promiscui non comprende la promiscuità de' beni de' privati fra loro (c).

8.—a. La ricusa della Commissione incaricata della ripartizione de' dritti promiscui, o di alcun componente dee discutersi dalla Gran Corte de' conti (d).

9.—a. Norme stabilite per la valutazione de' dritti promiscui sulle basi del prodotto de' fondi divisibili (e).

25.—a. Parte da prendere il P. M. presso i Collegii giudiziarii di Sicilia nelle cause de' comuni relative alla ripartizione de' demanii, per esecuzione dell'art. 2 del decreto de' 19 dicembre 1838, e correlativa corrispondenza cogl'Intendenti (f).

29. Norme date agl'Intendenti che con detto decreto furono incaricati dallo scioglimento de' dritti promiscui, e delle ripartizioni delle terre demaniali in Sicilia: (g).

30. Scala di proporzione per l'assegno de' compensi a' comuni art. 17 — modifiche per i feudi separati dal proprio tenimento comunale: art. 25 e seguenti (h).

31. Allorchè i comuni mancano di possesso nell'esercizio degli usi civici, sono faculti ad esperimentare ogni loro dritto presso il consiglio d'Intendenza sull'appoggio de' titoli che potranno avere di data posteriore al 1735: Norme da serbare ne' casi che una lite si trovi pendente presso i tribunali, e di illegittima chiusura delle difese: art. 16: 20, e seguenti: intimazione corrispondente art. 54 (i).

32. Pianta da formarsi in doppio del territorio co-

(a) 1841 D. 11 dic. p. 147.

(b) 1841 Res. 29 mar. ad. l. p. 476.

— 1842 Res. 28 apr. ad. l. p. 486.

— 1842 Res. 24 mag. p. 490.

(c) 1842 D. 21 giug. p. 144.

(d) 1842 Res. 9 sett. add. l. p. 321.

(e) 1824 Res. 9 ott. add. l. p. 175.

(f) 1842 Res. 25 giu. add. l. p. 498.

(g) 1842 Res. 29 ott. add. l. p. 328.

(a) 1841 D. 11 dic. p. 147.

(b) Detto

(c) 1827 L. 30 apr. add. l. p. 228.

(d) 1827 Res. 5 sett. add. l. p. 236.

(e) 1827 D. 20 dic. p. 261.

(f) 1839 Res. 24 apr. add. l. p. 359.

(g) 1841 Istr. 11 dic. p. 152.

(h) Dette

(i) Dette

munale, dopo compiute le operazioni della divisione de' demanii; notizie da contenere: art. 57 (a).

33. Ne' casi di dubbio sull'esecuzione delle operazioni affidate agl'Intendenti, essi consulteranno il Procuratore generale della Gran Corte de' conti di Palermo: art. 61 (b).

34. Gli atti dovranno dopo rifiniti essere conservati negli archivii provinciali: art. 62 (c).

35. Si accordano agl'Intendenti degli Aggiunti per preparare i lavori della ripartizione de' dritti promiscui; loro nomina, ed indennità mensile durante questa straordinaria commissione (d).

36. Le ordinanze che gl'Intendenti emetteranno per la valutazione e compenso di tali dritti, non van soggette a superiore approvazione (e).

37. Alla scadenza di ciascun mese, vien prescritto doversi trasmettere al Ministro degli affari interni, ed al Luogotenente generale in Palermo uno stato dimostrativo delle operazioni eseguite per lo scioglimento de' dritti promiscui, e delle cause pendenti, o decise da' tribunali (f).

38. Si autorizza l'esperimento delle conciliazioni sulla divisione de' demanii, ove gl'interessati ne facessero domanda nel termine di mesi quattro improrogabili, senza che intanto abbia a sospendersi il procedimento nelle operazioni correlative (g).

39. I pretesi dritti signorili sopra i demanii feudali di patronato chiesastico sono anche colpiti dalla legge eversiva della feudalità; e gl'Intendenti debbono farne cessare ogni abusiva esazione, e rendere eseguiti i loro incarichi (h).

p. 330.

40. Risoluzione di doversi dal Segretario generale, ad esclusione del Segretario del Consiglio d'Intendenza, estrarre e legalizzare le copie delle decisioni, che furono emesse dalle abolite commissioni incaricate dello scioglimento de' dritti promiscui (i).

41. Senza derogarsi la massima di essere l'autorità giudiziaria competente a riconoscere la qualità de-

(a) 1841 Istr. 11. dic. p. 152.

(b) Dette

(c) Dette

(d) 1842 Res. 9 apr. add. 1. p. 480.

(e) 1842 M. 13 apr. add. 1. p. 481.

(f) 1842 Luog. 17 mag. add. 1. p. 489.

(g) 1842 Res. 22 giu. add. 1. p. 497.

(h) 1842 Res. 25 giu. add. 1. p. 498.

(i) 1842 M. 6 lug. add. 1. p. 500.

maniale o burgensatica de' fondi, si è mandata al contenzioso amministrativo un'azione istituita affin di essere annullato il rivelo fatto da un Comune di Sicilia su gli usi civici esistenti in fondo da dividersi in linea possessoriale (a).

42. Nella verifica degli usi civici su' demanii sono ammissibili pro e contra indistintamente i testimonii, sieno naturali del Comune, sieno forestieri che da ambe le parti si producono, ed anche le pruove scritte (b).

43. Si definisce contro Chi un comune deve rivolgere la sua azione per lo compenso degli usi esercitati sopra beni, da feudatarii ceduti a' di costoro creditori per indennizzo di soggiogazione (c).

44. Chiarificazione dell' art. 16 delle istruzioni approvate a 11 dicembre 1841 sul possesso, onde viene misurata la competenza per poter procedere gl'Intendenti allo scioglimento de' dritti promiscui (d).

p. 331.

10. A' consigli d'intendenza è dato di eseguire, non già d'interpretare le decisioni della Gran Corte de' conti, relative alla ripartizione de' demanii (e).

p. 333.

4.—a. Le ordinanze de' commissarii ripartitori comunque nulle, od irregolarmente emesse, non possono essere rinvocate che per mezzo dell'autorità competente: modo come esserne interimamente assicurato il danno, che potrebbero soffrire le amministrazioni pubbliche (f).

11. V. sopra indicaz. 317 vol. 2. n. 25.

14. Ne' casi dubbii gl'Intendenti di Sicilia incaricati della ripartizione debbono domandarne le elucidazioni al Procuratore generale della Gran Corte de' conti di Palermo, il quale prenderà dal Ministro degli affari interni le analoghe risoluzioni: art. 61 (g).

13. Le ordinanze relative alla ripartizione non van più soggette alla superiore approvazione (h).

p. 335. §. 6

11. I reclami prodotti contro le ordinanze degli Intendenti di Sicilia relative alla ripartizione, non possono essere dalla Gran Corte de' conti decisi prima dell'esecuzione di esse: art. 56 (i).

(a) 1842 Res. 30 lug. add. 1. p. 506.

(b) 1842 Res. 5 nov. add. 1. p. 537.

(c) 1842 Res. 5 nov. add. 1. p. 536.

(d) 1842 Res. 5 nov. add. 1. p. 537.

(e) 1818 Decis. 3 lug. add. 1. p. 92.

(f) 1816 Parere appr. a' 14 settembre add. 1. p. 15.

(g) 1841 Istr. 11 dic. p. 152.

(h) 1842 M. 13 apr. add. 1. p. 481.

(i) 1841 Istr. 11 dic. p. 152:

12. Vice versa non saranno eseguite quelle altre, che riflettono boschi o terre, ove esistano miglione di alberi, se non dopo la decisione de' reclami prodotti presso detta Gran Corte: art. 56 — comma 2.^o (a).

13. Provvedimenti relativi a que' reclami non ancora decisi, che furono prodotti fuori termine, od illegalmente avverso le sentenze delle abolite commissioni, le quali erano incaricate in Sicilia della divisione de' dritti promiscui (b).

p. 336. §. 8. 6. Si accorda una nuova proroga di mesi due per l'esperimento della conciliazione sull'ordinanze di ripartizione delle terre demaniali che interessano le mense di que' vescovi, cui non è stato partecipato il precedente reale rescritto di settembre 1821 (c).

p. 338. 16. Norme sanzionate per la suddivisione delle terre demaniali in Sicilia: disposizioni speciali per le colonie costituite su' demanii comunali — art. 29 e seguenti (d).

17. L'approvazione agli atti della suddivisione non sarà da S. M. accordata, che dopo decorso l'anno dell'accantonamento a' Comuni della quota del demanio suddiviso — art. 56 (e).

18. Le prestazioni coloniche su' demanii di Sicilia, assimilate a' canoni enfiteutici, sono redimibili a volontà del domino utile, alla ragione del cinque per 10 — art. 18 (f).

(a) 1841 Istr. 11 dic. add. 1. p. 152.

(b) 1842 Res. 5 nov. add. 1. p. 535.

(c) 1825 Res. 26 nov. ad. 1. p. 138.

(d) 1841 Istr. 11 dic. p. 152.

(e) Dette

(f) Dette

SUPPLEMENTO

ALL'INDICE ALFABETICO

PER MATERIE,

ANNESSO AL VOLUME 2.^o DELL'OPERA

Alberi—quelli di speranza e seme si riducono a num.^o proporzionale al moggio legale in vigore: add. 1. p. LVI (56). (*)

Alunni di giurisprudenza—quali sono esenti dalla leva: add. 1. p. LX (60).

Amministratori de' monti frumentarii — V. *monti frumentarii*.

Avvocati — V. *Ecclesiastici*.

Campisanti — *Destinazione, e nomina di un Rettore e cappellano* add. 1. p. X (10). V. *congregazioni*.

Capitani di legni — *divieto di asportare fuori regno individui provveduti di sola carta di passo:* add. 1. p. LXV. (65).

Cappellani — V. *campisanti*.

Cassieri di opere pubbliche — V. *opere pubbliche speciali*.

— *di beneficenza* — *esecuzione delle significatorie a loro carico:* add. 1. p. XLVIII (48).

Chiese — *Sono esenti dalla tassa fondiaria:* add. 1. p. XLIX (49).

Circoscrizione delle diocesi — *Viene ristabilita con nuova Bolla pontificia, dal Governo riconosciuta:* add. 1. p. I (1).

Commissione finanziaria — *aumento de' componenti per la discussione periodica de' così detti valori in portafoglio:* add. 1. p. LI (51).

Congregazioni — *approvazione de' rispettivi P. Spirituali:* add. 1. p. XLVIII (48). *concorso per aumentarsi i monti frumentarii* add. 1. p. XLV (45).

Deputazione di opere pubbliche — V. *opere pubbliche speciali*.

Destituzione degl' impiegati — V. *impiegati*.

Diocesi — V. *Circoscrizione delle diocesi*.

Ecclesiastici — *Divieto ad esercitare la professione di avvocati; casi di eccezione:* add. 1. p. XLII (42). *loro ve-*

(*) La citazione delle pagine di riscontro è fatta in numeri romani ed arabi, per meglio facilitare le persone non molto istruite.